

Senato della Repubblica
XIX Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 279

Disposizioni concernenti le associazioni musicali amatoriali e agevolazioni fiscali a sostegno della
loro attività

10/11/2024 - 04:56

Indice

1. DDL S. 279 - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 279	4
1.3. Trattazione in Commissione	7
1.3.1. Sedute	8
1.3.2. Resoconti sommari	9
1.3.2.1. 7 ^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica)	10
1.3.2.1.1. 7 ^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 12 (pom.) del 24/01/2023	11
1.3.2.1.2. 7 ^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 24 (pom.) del 22/03/2023	16
1.3.2.1.3. 7 ^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 1 (ant.) del 29/03/2023	27
1.3.2.1.4. 7 ^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 25 (pom.) del 29/03/2023	28
1.3.2.1.5. 7 ^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 2 (ant.) del 12/04/2023	44
1.3.2.1.6. 7 ^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 27 (pom.) del 12/04/2023	45
1.3.2.1.7. 7 ^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 30 (pom.) del 19/04/2023	51
1.3.2.1.8. 7 ^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 57 (pom.) del 03/08/2023	70
1.4. Trattazione in consultiva	74
1.4.1. Sedute	75
1.4.2. Resoconti sommari	76
1.4.2.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)	77
1.4.2.1.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 17 (pom., Sottocomm. pareri) del 19/04/2023	78
1.4.2.2. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio)	80
1.4.2.2.1. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 71 (ant.) del 27/04/2023	81
1.4.2.2.2. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 75 (pom.) del 16/05/2023	84
1.4.2.2.3. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 77 (pom.) del 17/05/2023	93
1.4.2.2.4. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 84 (pom.) del 06/06/2023	99

1.4.2.2.5. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 85 (pom.) del 07/06/2023	112
1.4.2.2.6. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 123 (ant.) del 27/09/2023	114
1.4.2.2.7. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 187 (pom.) del 10/01/2024	120
1.4.2.3. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro)	122
1.4.2.3.1. 6ªCommissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 40 (ant.) del 19/04/2023	123
1.4.2.3.2. 6ªCommissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 43 (ant.) del 27/04/2023	130

1. DDL S. 279 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 279

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 279

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **TESTOR**, **BERGESIO**, **BIZZOTTO**, **BORGHESI**, **Claudio BORGHI**, **CANTALAMESSA**, **CANTÙ**, **CENTINAIO**, **DREOSTO**, **GARAVAGLIA**, **GERMANÀ**, **MARTI**, **MINASI**, **MURELLI**, **PAGANELLA**, **PIROVANO**, **POTENTI**, **PUCCIARELLI**, **ROMEO**, **SPELGATTI**, **STEFANI** e **TOSATO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 NOVEMBRE 2022

Disposizioni concernenti le associazioni musicali amatoriali e agevolazioni fiscali a sostegno della loro attività

Onorevoli Senatori. - Il presente disegno di legge è volto a definire le associazioni musicali, intendendo come tali gli enti collettivi, a carattere culturale, costituiti in forma associativa, senza scopo di lucro e aventi come finalità la diffusione della cultura musicale, nonché la valorizzazione e la promozione della musica in tutte le sue forme.

La proposta comprende agevolazioni fiscali per le associazioni musicali non iscritte al Registro unico nazionale del Terzo settore, nonché detrazioni fiscali per la frequenza di corsi di formazione musicale e per l'acquisto di uno strumento.

Le associazioni musicali amatoriali quali bande, cori, mandolinistiche, orchestre sinfoniche amatoriali, gruppi *folk* e via dicendo svolgono una funzione di educazione alla musica, di spettacolo, di arricchimento culturale e di vitalità sociale nel territorio in cui operano, oltre a rappresentare un elemento di forte valorizzazione delle realtà territoriali. Basti pensare che, per esempio, non vi è evento importante, celebrazione, anniversario civile o religioso, nella vita di ogni città o paese in Italia, che non sia « ufficializzato » dalla banda musicale e, quando questa non è presente, l'evento non assume la stessa solennità e importanza e non genera lo stesso gradimento.

In particolare, guardando le associazioni quali le bande musicali, si stima una presenza di circa 5.000 gruppi distribuiti su tutto il territorio nazionale e si considera che in media un organico strumentale è formato da circa trenta elementi arrivando a circa 150.000 strumentisti. Se a tali gruppi si aggiungono in media venti allievi, si contano circa 100.000 allievi. Si parla quindi di 250.000 strumentisti amatoriali, ai quali si aggiungono collaboratori, simpatizzanti, famiglie e amici. La formazione curata dalle associazioni inizia dalle fasce scolari tramite la propedeutica musicale, con propri corsi interni, ma anche tramite l'intervento di propri esperti di propedeutica all'interno della scuola primaria con appositi progetti spesso autofinanziati dalle stesse associazioni. Segue la formazione strumentale e musicale con corsi interni alle associazioni bandistiche, rivolti a tutte le fasce d'età dagli 8 agli 80 anni, e ciò per avere sempre un ricambio generazionale all'interno del gruppo. Anche la formazione degli insegnanti e dei direttori è a carico delle bande; essa infatti non è vista come una spesa ma come un investimento per il futuro.

La natura stessa della banda musicale permette l'interazione tra generazioni, favorendo l'interscambio di esperienze e rapporti umani tra giovani, adulti e anziani, senza distinzioni di genere. La musica inoltre favorisce tutta una serie di stimoli: studi e ricerche svolte anche a livello mondiale infatti dimostrano i suoi benefici su portatori di disturbi specifici e per questo è sempre più diffuso l'utilizzo della musicoterapia per favorire progressi fisici, psichici e motori, in particolare di soggetti « a rischio » e di persone affette da depressione.

Senza dubbio la musica resta un linguaggio universale fondamentale e utile anche per l'integrazione di giovani stranieri e di conseguenza delle loro famiglie. Inoltre la costante opera delle associazioni bandistiche favorisce la conoscenza del « linguaggio musicale », dei vari stili e della crescita culturale del singolo componente, formando di fatto un potenziale pubblico consapevole, istruito e non passivo. Essa contribuisce anche alla divulgazione culturale presso la cittadinanza in modo gratuito, offrendo il frutto del proprio lavoro sotto forma di concerto, in modo capillare su tutto il territorio nazionale. Nei piccoli centri la banda diventa un « presidio culturale territoriale »: essa solennizza tutti gli appuntamenti importanti della vita di una comunità. Si calcola che ogni gruppo svolge almeno otto o nove interventi all'anno, quindi si giunge ad una cifra variabile da 40.000 a 45.000 manifestazioni, da sommare a circa 20.000 concerti. I numeri quindi dicono che per la collettività si svolgono dalle 60.000 alle 65.000 manifestazioni all'anno.

Lo stesso ragionamento vale quindi anche per cori, mandolinistiche, orchestre sinfoniche amatoriali e gruppi *folk*.

Purtroppo la sopravvivenza di questi gruppi in Italia, inquadrati come « associazioni legalmente costituite non riconosciute », è a rischio. Infatti i soci allievi di queste realtà, a differenza di quanto avviene per le associazioni sportive dilettantistiche, non possono detrarre dalla dichiarazione dei redditi i contributi che versano per i corsi di formazione e i sostenitori non possono dedurre dal reddito le erogazioni liberali nei loro confronti, a differenza quindi di altre realtà.

Dette associazioni hanno mediamente volumi d'affari di pochissime decine di migliaia di euro e si costituiscono per volontà di appassionati e per un loro desiderio edonistico.

In molti casi le rappresentazioni esterne sono minimali rispetto ai momenti in cui ci si ritrova per il semplice piacere di suonare o cantare insieme.

Ne deriva che nell'attività di tali associazioni prevale una finalità mutualistica rispetto a quella solidaristica.

Dalla riforma del Terzo settore, contenuta nel codice di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017, ci si aspettava una semplificazione rispetto alla quantità di norme esistenti e, per logica, che si potessero accomunare le associazioni musicali amatoriali a realtà già esistenti quali le associazioni sportive dilettantistiche. Così non è stato. Le associazioni bandistiche dovranno decidere se iscriversi al Registro degli enti del Terzo settore e diventare APS (associazioni di promozione sociale) con l'attivazione di una serie di incombenze, sicuramente troppe per chi svolge tale attività non come professione ma nel tempo libero e senza disporre delle risorse economiche necessarie a pagare dei professionisti che la svolgano in sua vece. Inoltre esse perderebbero il regime agevolato ai sensi della legge n. 398 del 1991, diritto che però viene mantenuto per le associazioni sportive dilettantistiche. Non potrebbero più utilizzare l'articolo 67, comma 1, lettera *m*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, per l'attività formativa (propedeutica musicale, scuola per banda, eccetera) e quindi i costi di gestione aumenterebbero almeno del 50 per cento.

Il codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, non consente alle bande musicali attive in Italia, anche a quelle riconosciute dal Ministero della cultura, di accedere ai fondi del FUS (Fondo unico per lo spettacolo), nonostante il codice dello spettacolo approvato a novembre 2017 (legge n. 175 del 2017) specifichi, all'articolo 1, comma 3, che « La Repubblica riconosce altresì: *a*) il valore delle pratiche artistiche a carattere amatoriale, ivi inclusi i complessi bandistici e le formazioni teatrali e di danza, quali fattori di crescita socio-culturale », creando un punto di contrasto con il citato decreto legislativo.

Pertanto è opportuno che, senza alterare l'equilibrio né gli obiettivi della riforma del Terzo settore e senza implicare alcun aumento di spese da parte dello Stato, si consenta alle associazioni musicali amatoriali di continuare a beneficiare della legge n. 398 del 1991 e dell'articolo 67, comma 1, lettera *m*), del testo unico delle imposte sui redditi, essendo queste realtà di prima formazione nella filiera della musica (ottemperando così all'obiettivo di un ricambio generazionale degli artisti) e operando su tutto il territorio nazionale e internazionale (tramite gemellaggi).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Associazioni musicali amatoriali)

1. Le associazioni musicali amatoriali sono enti collettivi a carattere culturale, costituiti in forma associativa, anche priva di personalità giuridica, che operano senza scopo di lucro con le finalità di diffondere la cultura musicale e di valorizzare e promuovere la musica in tutte le sue forme. Tra le associazioni musicali amatoriali sono ricomprese a titolo esemplificativo e non esaustivo: bande musicali, cori, associazioni e orchestre mandolinistiche, orchestre sinfoniche e gruppi *folk*.

2. Alle associazioni musicali amatoriali di cui al comma 1 del presente articolo si applicano le agevolazioni previste dall'articolo 2. Per le associazioni costituite ai sensi del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è fatta salva la disciplina prevista dal medesimo codice.

Art. 2.

(Agevolazioni e semplificazioni fiscali per le associazioni musicali amatoriali, nonché detrazioni fiscali per la frequenza di corsi di formazione musicale e per l'acquisto di uno strumento)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 15, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« *i-undecies*) le spese, per un importo annuo non superiore a 500 euro, sostenute per l'iscrizione e la frequenza di corsi per la formazione artistica dilettantistica musicale, nonché per l'acquisto di uno strumento musicale collegato alla frequenza dei corsi medesimi, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, purché tali attività siano effettuate presso enti riconosciuti da una pubblica amministrazione o presso associazioni musicali amatoriali »;

b) all'articolo 67, comma 1, lettera *m*), dopo le parole: « compensi erogati ai direttori artistici » sono inserite le seguenti: « , ai formatori »;

c) all'articolo 148, comma 3, dopo le parole: « sportive dilettantistiche, » sono inserite le seguenti: « musicali amatoriali, »;

d) all'articolo 149, comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « né alle associazioni musicali amatoriali ».

2. Alle associazioni musicali amatoriali di cui all'articolo 1 della presente legge si applicano le disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche previste dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, pari a 61 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. Le disposizioni della presente legge entrano in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 7[^] Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica)

1.3.2.1.1. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 12 (pom.) del 24/01/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

7ª Commissione permanente (CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

MARTEDÌ 24 GENNAIO 2023

12ª Seduta

Presidenza del Presidente

MARTI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca Augusta Montaruli.

La seduta inizia alle ore 15,35.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE dà conto degli esiti dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, appena svolto, nel quale si è convenuto innanzitutto di fissare per le ore 12 di venerdì 27 gennaio il termine per l'indicazione di eventuali soggetti da audire sul disegno di legge n. 403 (Promozione della pratica sportiva nelle scuole e situazione dei nuovi giochi della gioventù).

Si è inoltre stabilito di avviare, a partire dalla settimana prossima, l'esame dei seguenti disegni di legge: Atto Senato n. 73, d'iniziativa del senatore Verducci ed altri, sul sostegno delle imprese cinematografiche e audiovisive indipendenti nonché l'Atto Senato n. 238, d'iniziativa del senatore La Pietra, su Pistoia Blues Festival e Time Jazz. Con riferimento all'Atto Senato n. 236, d'iniziativa della senatrice Bucalo ed altri, sull'introduzione della figura dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione, assegnato congiuntamente alla 10ª Commissione, nonché all'Atto Senato n. 279, d'iniziativa della senatrice Testor ed altri, sulle associazioni musicali amatoriali, assegnato congiuntamente alle 6ª Commissione, il Presidente fa presente che si attiverà con la Presidenza delle richiamate Commissioni, al fine di una sollecita calendarizzazione dei suddetti provvedimenti. L'Ufficio di Presidenza ha altresì convenuto di calendarizzare la proposta di indagine conoscitiva "su povertà educativa, abbandono e dispersione scolastica nel nostro Paese", avanzata dal senatore Verducci, nonché lo svolgimento di interrogazioni a risposta orale.

Ricorda infine che nella giornata di domani una delegazione della Commissione incontrerà il Presidente dell'Assemblea nazionale della Repubblica di Bulgaria e che l'ambasciatore britannico ha rivolto un invito ai componenti della Commissione alla presentazione delle nuove opere d'arte a cura della British Government Art Collection, per giovedì 2 febbraio 2023.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE REDIGENTE

(155) DAMIANI. - Modifiche alla legge 20 agosto 2019, n. 92, concernenti l'introduzione dell'educazione finanziaria nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica

(158) DAMIANI. - Disposizioni per l'introduzione dell'insegnamento di educazione finanziaria nelle scuole primarie e secondarie

(Discussione congiunta e rinvio)

Il senatore ROSSO (FI-BP-PPE) riferisce, in primo luogo, sul disegno di legge n. 155, d'iniziativa del senatore Damiani, esponendone le finalità e segnalando che la relazione illustrativa del provvedimento

fa menzione di una ricerca pubblicata dalla Banca d'Italia nel 2018 in cui si rappresenta un significativo ritardo del nostro Paese, rispetto agli altri Paesi OCSE, per quanto concerne le conoscenze di base dei temi legati alla finanza personale, al risparmio e agli investimenti, nonché l'importanza dell'istruzione scolastica al fine di garantire livelli adeguati di comprensione dei concetti finanziari.

Evidenzia, quindi, che, con tale finalità, il disegno di legge mira ad introdurre nel sistema scolastico specifici corsi sull'educazione finanziaria nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica.

Dà conto, nello specifico, dell'articolo unico del disegno di legge, che interviene su più disposizioni della legge 20 agosto 2019, n. 92, recante "Istituzione dell'insegnamento dell'educazione civica".

In particolare, l'articolo unico novella l'articolo 1, comma 1, della legge n. 92, al fine di ampliare le finalità dell'educazione civica, prevedendo che essa contribuisca a formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione piena e consapevole anche alla vita economica, oltre che alla vita civica, culturale e sociale delle comunità (come già previsto dalla legislazione vigente).

Interviene, altresì, sull'articolo 1, comma 2, della legge n. 92, integrandone i contenuti, sicché il principio dell'educazione finanziaria è affiancato ai principi di legalità, cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità ambientale e diritto alla salute e al benessere della persona di cui l'educazione civica mira a sostanziare la condivisione e la promozione mediante lo sviluppo, nelle istituzioni scolastiche, della conoscenza della Costituzione italiana e delle istituzioni dell'Unione europea.

Prosegue menzionando le altre disposizioni della legge n. 92 oggetto di modifica: l'articolo 3, comma 1, al fine di prevedere che il decreto del Ministro dell'istruzione con cui sono definite le linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica assuma a riferimento, oltre alle tematiche già contemplate dal testo vigente, quella relativa "all'educazione finanziaria, con particolare riguardo alla finanza personale, al risparmio e all'investimento"; il comma 2 del medesimo articolo 3, che viene riformulato nel senso di prevedere che, nell'ambito dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica, sia promossa anche "l'educazione finanziaria", oltre all'educazione stradale, all'educazione alla salute e al benessere, all'educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva; l'articolo 4, comma 1, allo scopo di aggiungere l'educazione finanziaria ai valori della responsabilità, della legalità, della partecipazione e della solidarietà, cui devono ispirarsi le competenze da sviluppare mediante la conoscenza dei contenuti della Costituzione, base dell'insegnamento dell'educazione civica sia nella scuola dell'infanzia e del primo ciclo, sia in quella del secondo ciclo.

Il relatore passa, quindi, ad illustrare il disegno di legge n.158, anch'esso di iniziativa del senatore Damiani, specificando che il provvedimento, composto di 5 articoli, persegue le medesime finalità dell'A.S. 155, tuttavia mediante la previsione di una disciplina *ad hoc* e non attraverso novelle alla legge n. 92 del 2019, relativa all'insegnamento dell'educazione civica.

Dà conto dell'articolo 1, il quale definisce l'educazione economica e finanziaria come "processo" attraverso il quale i soggetti, potenziali o attuali consumatori finanziari, acquisiscono o migliorano la propria comprensione di nozioni di economia e finanza e la propria conoscenza di prodotti finanziari, mediante l'informazione, l'istruzione e una "consulenza adeguata e oggettiva", sviluppando le capacità necessarie ad acquisire consapevolezza dei rischi e delle opportunità finanziarie e ad assumere scelte informate. Obiettivi e finalità della disciplina sono demandati ad un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito.

Si sofferma, quindi, sull'articolo 2, che istituisce l'insegnamento dell'educazione economica e finanziaria come materia curriculare, con un monte ore annuale di almeno 33 ore, e demanda a un decreto ministeriale la definizione delle modalità e dei criteri per l'utilizzo delle risorse dell'organico dell'autonomia delle istituzioni scolastiche da destinare a tale insegnamento.

In relazione all'articolo 3, evidenzia che esso attribuisce alle regioni e alle province autonome la facoltà di stipulare appositi protocolli di intesa con il Ministero dell'istruzione e del merito nell'ottica di un loro concorso, ove possibile, alla definizione degli obiettivi educativi, anche su base territoriale, nonché ai costi dell'insegnamento, nell'ipotesi di una articolazione oraria maggiore del monte ore annuale.

Fa cenno, infine, all'articolo 4, che reca la clausola dell'invarianza finanziaria, e all'articolo 5, il quale

dispone che il provvedimento entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore [DAMIANI](#) (*FI-BP-PPE*) esprime apprezzamento per l'avvio dell'esame delle proposte legislative in titolo che, già oggetto di attenzione parlamentare nelle precedenti legislature, mirano a fornire nozioni di educazione finanziaria agli studenti delle scuole del ciclo primario.

Evidenzia che tale obiettivo risponde sia all'interesse dei futuri risparmiatori che risulteranno capaci di agire con maggiore consapevolezza nel mondo della finanza, sia alle istanze degli attori del mondo finanziario, in specie istituti bancari e assicurativi, i quali domandano di interagire con clienti più consapevoli.

Rileva che il disegno di legge n. 155 si aggancia alla legge n. 92 del 2019, introducendo in essa i nuovi riferimenti all'educazione finanziaria, mentre il disegno di legge n. 158 delinea una disciplina più articolata, che prevede, tra l'altro, il concorso delle Regioni nella predisposizione dei piani formativi scolastici in relazione all'educazione economica e finanziaria.

Interviene, quindi, il senatore [CRISANTI](#) (*PD-IDP*), dichiarando che il proprio Gruppo, per quanto non pregiudizialmente contrario alle iniziative in esame, nutre talune preoccupazioni in merito alle disposizioni che si intendono introdurre.

Rileva, innanzitutto, che la legge n. 92 del 2019, nell'istituire l'insegnamento trasversale dell'educazione civica, già vi ricomprende la conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, civici e ambientali della società e che, in particolare, la locuzione "strutture e profili sociali ed economici" include quelle competenze economiche e finanziarie che le iniziative in titolo non paiono arricchire.

Sottolinea poi che il nuovo insegnamento andrebbe a sottrarre ore all'insegnamento dell'educazione civica.

Osserva che l'educazione finanziaria è caratterizzata da aspetti tecnici complessi per i quali si renderebbe necessaria un'apposita formazione dei docenti, che i provvedimenti in esame trascurano di considerare. Dopo aver evidenziato che il progetto legislativo in esame non è supportato da alcun sostegno finanziario e che tale carenza pregiudica ogni possibilità di formazione dei docenti, auspica comunque l'accoglimento delle proprie osservazioni, dicendosi disponibile a favorire punti di convergenza nella formulazione delle disposizioni.

Il senatore [GUIDI](#) (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*) si dichiara favorevole alle proposte in esame, rilevando che l'insegnamento dell'educazione finanziaria è inerente all'educazione civica e sottolinea, al riguardo, i profili economico-solidaristici, nonché gli aspetti di vocazione sociale di tale ambito conoscitivo.

Richiama, inoltre, l'attenzione sulla centralità dell'educazione civica nel mondo scolastico, segnalando che non può essere concepita come materia a sé stante. Essa rappresenta piuttosto il perno per favorire una cultura di accettazione delle diversità, integrazione delle disabilità e riconoscimento dei diritti e dei doveri degli esseri umani, a prescindere dalla loro collocazione geografica.

Il senatore [CASTIELLO](#) (*M5S*) dichiara di condividere le proposte in esame, tese ad arricchire l'insegnamento dell'educazione civica con lo specifico profilo dell'educazione economica e finanziaria. Evidenzia la lodevolezza dell'intento legislativo soprattutto nella prospettiva di creare e potenziare gli strumenti di difesa della parte contrattuale debole.

Eccepisce, tuttavia, che le ore scolastiche da dedicare all'educazione finanziaria non possono essere ricavate a scapito delle ulteriori competenze di cui si compone l'educazione civica, ricordando, tra queste, il diritto alla salute, la sostenibilità ambientale, l'educazione stradale. Per tale ragione preannuncia un orientamento di astensione della propria parte politica sui provvedimenti in titolo.

Il Presidente [MARTI](#) (*LSP-PSd'Az*) fa presente al senatore Castiello che nel corso dell'esame dei disegni di legge sarà possibile individuare proposte emendative che tengano conto di quanto emergerà in discussione generale, nell'auspicio di poter pervenire a soluzioni ampiamente condivise.

La senatrice [BUCALO](#) (*FdI*) rileva che l'insegnamento dell'educazione finanziaria, come proposto dal disegno di legge n. 155, si inserisce in modo armonico nel percorso di crescita dei bambini nell'ambito

delle scuole dell'infanzia e del primo ciclo.

Fa presente peraltro che non si tratta di un insegnamento complesso, bensì di nozioni circoscritte. Con riferimento al tema della formazione degli insegnanti, ricorda che essa costituisce una priorità del Governo e che sarà, nel caso di approvazione dei provvedimenti in titolo, conseguentemente integrata. Ritiene poi importanti i contenuti del disegno di legge n. 158, nell'ottica di preparare i giovani alle richieste provenienti dal mercato del lavoro e, nella prospettiva della riforma dei curricula, che continuano ad essere ancorati ad una scuola che deve porsi l'obiettivo del cambiamento.

Il senatore [PAGANELLA](#) (*LSP-PSd'Az*) esprime una convinta adesione alla finalità dei provvedimenti in titolo, che mirano a far acquisire le nozioni idonee ad evitare i gravi accadimenti che si sono registrati di recente, quali le numerose truffe ai danni dei risparmiatori, come nel caso delle banche venete. I disegni di legge si pongono pertanto in un'ottica preventiva, a beneficio in particolare degli strati sociali meno abbienti della società.

Segnala peraltro che proprio la complessità della materia giustifica le iniziative legislative in esame e, al riguardo, si augura che l'esame in Commissione possa consentire di individuare una soluzione legislativa efficace e ampiamente condivisa.

La senatrice [VERSACE](#) (*Az-IV-RE*), pur manifestando apprezzamento per la finalità dei disegni di legge in titolo relativa all'acquisizione delle nozioni di educazione finanziaria, che costituiscono indubbiamente un valore aggiunto per gli studenti delle scuole primarie, esprime perplessità per la circostanza che l'insegnamento finisce per sottrarre spazio ad altre materie afferenti all'educazione civica.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(317) ROMEO e altri. - Modifica alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di istituzione di un concorso tra le università italiane per la migliore installazione artistica a ricordo delle foibe
(Discussione e rinvio)

Riferisce alla Commissione il relatore [PAGANELLA](#) (*LSP-PSd'Az*), rilevando che il disegno di legge in titolo prevede un'iniziativa artistica per contribuire a ricordare la tragedia delle foibe e l'eccidio del popolo giuliano-dalmata.

A tal fine, il provvedimento modifica la legge 30 marzo 2004, n. 92, recante «Istituzione del "Giorno del ricordo" in memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale e concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati».

Segnala che l'articolo unico del provvedimento, che inserisce i commi *2-bis*, *2-ter* e *2-quater* all'articolo 1 della legge citata, istituisce un concorso annuale per la realizzazione di un'installazione permanente a ricordo del dramma delle foibe da esporre, per la durata di un anno, in uno dei capoluoghi di regione italiani.

Specifica che, ai sensi del comma *2-bis*, il Ministero dell'università e della ricerca indice, con cadenza annuale, un concorso nazionale in occasione del "Giorno del ricordo", in collaborazione con le università italiane, indirizzato ai laureandi sia del corso triennale che di quello magistrale delle facoltà di architettura, design, beni culturali, ingegneria e discipline delle arti, della musica e dello spettacolo (DAMS) per premiare, con un'esposizione al pubblico, il progetto e l'idea artistica più adatta a ricordare le vicende degli italiani sul confine nordorientale.

L'installazione sarà esposta per un anno e in tal modo gli istituti scolastici avranno un'ulteriore possibilità per organizzare attività di approfondimento degli avvenimenti e del relativo periodo storico, nel solco di quanto voluto dalla legge istitutiva del Giorno del ricordo.

Prosegue con l'illustrazione del comma *2-ter*, il quale demanda a un decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore, la fissazione dei criteri per l'emanazione del bando per la valutazione delle opere e per la scelta della città che annualmente ospiterà l'installazione artistica.

Si sofferma, infine, sul comma *2-quater*, il quale dispone che agli oneri, pari a 200.000 euro annui a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione

del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.

Il [PRESIDENTE](#) concede la parola al Rappresentante del Governo che chiede di intervenire prima dell'avvio della discussione generale.

Il sottosegretario Augusta MONTARULI nell'esprimere apprezzamento per la finalità del disegno di legge in titolo, preannuncia la disponibilità del Governo a collaborare al fine di integrarne i contenuti. Al riguardo, auspica che in sede emendativa il provvedimento possa tener conto di alcuni suggerimenti del Governo, a partire dalla riformulazione dell'articolo 1, comma 1, capoverso *2-bis*, con l'obiettivo di coinvolgere anche gli studenti dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM). Inoltre auspica un ampliamento dei partecipanti al concorso artistico previsto dal disegno di legge in titolo, che includa tutti gli studenti universitari e dell'AFAM, e non sia circoscritto ai soli laureandi. Infine, propone di integrare il richiamato capoverso *2-bis* con l'inserimento dell'autorizzazione alla spesa di 200.000 euro annui a decorrere dal 2023.

Il relatore [PAGANELLA](#) (*LSP-PSd'Az*) concorda sulle indicazioni del rappresentante del Governo. Anche il presidente [MARTI](#) (*LSP-PSd'Az*) giudica condivisibili i suggerimenti, che consentiranno un intervento migliorativo del testo normativo all'esame della Commissione.

Propone infine di rinviare l'inizio della discussione generale ad altra seduta.

La senatrice [D'ELIA](#) (*PD-IDP*) e il senatore [OCCHIUTO](#) (*FI-BP-PPE*) convengono sulla proposta del Presidente.

Non essendovi interventi in senso contrario, il seguito della discussione è quindi rinviato.

(403) ROMEO e altri. - Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei Nuovi giochi della gioventù

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta dell'11 gennaio scorso, nel corso della quale è stata svolta la relazione introduttiva.

Il [PRESIDENTE](#), come già anticipato, fa presente che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi ha fissato il termine per far pervenire eventuali proposte di audizioni a venerdì prossimo, 27 gennaio, alle ore 12. Informa che le documentazioni acquisite nel corso del ciclo di tali audizioni informali saranno pubblicate sulla pagina *web* della Commissione, al pari di quelle che dovessero essere comunque trasmesse.

Prende atto la Commissione.

Propone pertanto di rinviare l'esame del provvedimento in titolo.

Nessuno intervenendo in senso contrario, il seguito della discussione è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta già convocata per domani, mercoledì 25 gennaio, alle ore 14, non avrà luogo.

La seduta termina alle ore 16,15.

1.3.2.1.2. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 24 (pom.) del 22/03/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

7ª Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA
SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)
MERCOLEDÌ 22 MARZO 2023

24ª Seduta

Presidenza del Presidente

MARTI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione e il merito Paola Frassinetti.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(591) Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare

(Parere alla 1a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Riferisce alla Commissione il senatore MARCHESCHI (*FdI*) sul provvedimento in titolo, soffermandosi sull'articolo 3, recante disciplina del riconoscimento di permessi di soggiorno per motivi di lavoro al di fuori delle quote, in relazione a precedenti attività di studio o di formazione. Il comma 1 dell'articolo 3 reca alcune modifiche alla disciplina sui programmi ministeriali di attività di istruzione e di formazione professionale nei Paesi di origine, rivolte a cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea (nonché agli apolidi), recata dall'articolo 23 del testo unico sull'immigrazione di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998.

Le novelle, in particolare: integrano l'ambito di tali attività, inserendo il riferimento alla formazione civico-linguistica (lettera *b*)); introducono il principio che il lavoratore straniero, dopo la completa partecipazione alle attività in esame che siano organizzate sulla base dei fabbisogni indicati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali da parte delle associazioni di categoria del settore produttivo interessato, può rientrare nell'applicazione delle procedure di ingresso e soggiorno (per lo svolgimento di lavoro subordinato) al di fuori delle quote relative ai flussi di ingresso di lavoratori stranieri (lettera *c*)); prevedono la possibilità di promozione, da parte del suddetto Ministero, di accordi di collaborazione e intese tecniche con soggetti pubblici e privati operanti nel campo della formazione e dei servizi per il lavoro nei Paesi di origine (lettera *e*)).

Il successivo comma 2 sopprime la condizione secondo cui la possibilità di conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio e formazione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro è subordinata al rispetto delle quote relative ai flussi summenzionati.

Passando a una esposizione dettagliata dei contenuti dell'articolo 3, specifica che la novella di cui alla lettera *a*) del comma 1 modifica la rubrica dell'articolo oggetto delle novelle di cui al medesimo comma 1, al fine di tener conto della portata delle stesse.

La lettera *b*) adegua il richiamo di alcuni Ministeri in relazione alle norme sopravvenute ed integra l'ambito delle attività dei programmi ministeriali in oggetto, aggiungendo - rispetto all'istruzione e alla formazione professionale - il riferimento alla formazione civico-linguistica; una delle novelle di cui

alla successiva lettera *c*) demanda al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'adozione di linee guida che definiscano le modalità di predisposizione dei programmi di formazione professionale e civico-linguistica ed i criteri per la valutazione degli stessi.

Ricorda che, in base alla disciplina vigente, i programmi sono approvati, anche su proposta delle regioni e delle province autonome, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero dell'istruzione e del merito o - come specificato dalla novella di cui alla lettera *b*) - dal Ministero dell'università e della ricerca e sono realizzati anche in collaborazione con regioni, province autonome ed altri enti locali, organizzazioni nazionali degli imprenditori e datori di lavoro e dei lavoratori, organismi internazionali, enti ed associazioni operanti nel settore dell'immigrazione da almeno tre anni.

Precisa che tali attività sono intese al perseguimento dei seguenti obiettivi: l'inserimento lavorativo mirato nei settori produttivi italiani che operano all'interno dello Stato; l'inserimento lavorativo mirato nei settori produttivi italiani che operano all'interno dei Paesi di origine; lo sviluppo delle attività produttive o imprenditoriali autonome nei Paesi di origine.

Con riferimento alla novella di cui alla lettera *c*), fa menzione del principio, da essa introdotto, che il lavoratore straniero, dopo la completa partecipazione alle attività in esame che siano organizzate sulla base dei fabbisogni indicati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali da parte delle associazioni di categoria del settore produttivo interessato, può rientrare nell'applicazione delle procedure di ingresso e soggiorno (per lo svolgimento di lavoro subordinato) al di fuori delle quote relative ai flussi di ingresso di lavoratori stranieri.

Fa presente che per le attività che non rientrino in tale fattispecie continuano ad applicarsi, in favore dei partecipanti, i criteri di preferenza al fine dell'ingresso nell'ambito delle quote suddette già previsti dalla precedente disciplina.

Pone, quindi, in evidenza che la lettera *c*) in argomento richiede, al fine del beneficio dell'esclusione dalle quote suddette, che la domanda di visto di ingresso - domanda successiva al rilascio del nulla osta da parte dello sportello unico per l'immigrazione - sia presentata, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla conclusione del corso e che la medesima istanza sia corredata dalla conferma della disponibilità all'assunzione da parte del datore di lavoro.

Sottolinea che, per il caso in cui siano successivamente accertati elementi ostativi al rilascio del nulla osta - in base ad informazioni assunte dalla questura o in base ai controlli a campione (sui rapporti di lavoro) svolti dall'Ispettorato del lavoro, in collaborazione con l'Agenzia delle entrate -, restano ferme la revoca del permesso di soggiorno, nonché la revoca del nulla osta e del visto di ingresso e la risoluzione di diritto del contratto di soggiorno per lavoro subordinato.

Al fine di consentire la verifica che non vi siano elementi ostativi al rilascio del nulla osta, la lettera *c*) prevede, con riferimento ai corsi oggetto della medesima lettera, che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali comunichi, entro sette giorni dall'inizio dei corsi, al Ministero dell'interno e al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale le generalità dei partecipanti. Resta fermo che per lo svolgimento della verifica e per il relativo termine temporale si applica la disciplina ordinaria, come modificata dall'articolo 2 del decreto in esame.

Per quanto riguarda la novella di cui alla lettera *e*), evidenzia la previsione sulla base della quale, per la promozione di percorsi di qualificazione professionale e la selezione dei lavoratori direttamente nei Paesi di origine e, in particolare, al fine dello svolgimento dei programmi ministeriali contemplati dalla novella di cui alla lettera *c*), il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche con il concorso di proprie agenzie strumentali e società in house, può promuovere la stipulazione di accordi di collaborazione e intese tecniche con soggetti pubblici e privati operanti nel campo della formazione e dei servizi per il lavoro nei Paesi di origine.

Passa, infine, a dare conto del comma 2 dell'articolo 3, il quale sopprime la condizione secondo cui la possibilità di conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio e formazione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro è subordinata al rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso di lavoratori stranieri (cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea o apolidi).

Conclude con la precisazione che la suddetta possibilità resta subordinata alle condizioni che il

permesso di soggiorno per motivi di studio e formazione sia ancora in corso di validità e che sia stato stipulato un contratto di soggiorno per lavoro subordinato o sia stata rilasciata la certificazione della sussistenza dei requisiti per il permesso di soggiorno per lavoro autonomo.

Sulla base delle considerazioni svolte, infine, illustra uno schema di parere favorevole, pubblicato in allegato.

Il **PRESIDENTE** dichiara aperta la discussione generale.

Interviene la senatrice **D'ELIA** (PD-IDP) per esprimere il giudizio negativo del proprio Gruppo sul provvedimento in titolo, il quale circoscrive le misure di intervento sulla questione dell'immigrazione a misure di contrasto agli scafisti.

Esprime, altresì, la propria perplessità in ordine alla scelta di procedere in data odierna all'approvazione del parere, anche in considerazione del fatto che non è ancora scaduto il termine per la presentazione degli emendamenti in 1a Commissione e che il testo potrebbe subire rilevanti modifiche.

La senatrice **BUCALO** (Fdl) precisa che la Commissione è tenuta ad esprimersi esclusivamente in merito all'articolo 3 del provvedimento, il quale apporta modificazioni alla disciplina sui programmi ministeriali di attività di istruzione e di formazione professionale nei Paesi di origine, rivolte a cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea.

Dopo che il senatore **PIRONDINI** (M5S) ha dichiarato di ritenere fondata l'osservazione della senatrice D'Elia sotto il profilo metodologico, interviene il **PRESIDENTE** per chiarire che la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere alla 1a Commissione sul provvedimento, assegnatole in sede primaria, e non anche sul testo risultante dall'eventuale approvazione di proposte emendative.

Non essendovi richieste di intervento per dichiarazioni di voto, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, lo schema di parere del relatore è posto ai voti e approvato.

IN SEDE REDIGENTE

(317) ROMEO e altri. - *Modifica alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di istituzione di un concorso tra le università italiane per la migliore installazione artistica a ricordo delle foibe*

(533) MENIA e altri. - *Modifiche alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di iniziative per la promozione della conoscenza della tragedia delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata nelle giovani generazioni*

(548) GASPARRI. - *Istituzione di un fondo per promuovere e sostenere l'organizzazione da parte delle scuole secondarie di secondo grado di "Viaggi del ricordo nei luoghi delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata e nelle terre di origine degli esuli"*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio. Adozione di un nuovo testo unificato)

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta del 15 marzo.

Il **PRESIDENTE** comunica che il relatore Paganella ha formulato un nuovo testo unificato (NT2), pubblicato in allegato, in cui sono state apportate alcune correzioni prevalentemente di carattere formale al testo unificato già adottato quale testo base nella seduta.

Propone di considerare tale nuovo testo unificato quale testo base per il prosieguo dell'esame dei provvedimenti in titolo e di riferire ad esso gli emendamenti già presentati, pubblicati in allegato. Poiché nessuno interviene in senso contrario, così rimane stabilito.

Il **PRESIDENTE** avverte, infine, che è stata presentata una ulteriore richiesta di audizione della FederEsuli.

Interviene, al riguardo, il senatore **GASPARRI** (FI-BP-PPE), promotore della nuova richiesta di audizione, per rimettere al giudizio della Commissione la valutazione sull'opportunità di audire la suddetta Federazione, qualora tale passaggio procedurale dovesse recare un rallentamento dell'*iter* dei provvedimenti in titolo.

Il **PRESIDENTE**, tenuto conto della precisazione del senatore Gasparri, propone di richiedere alla FederEsuli un contributo scritto, da acquisire agli atti della Commissione.

Non essendovi obiezioni, così resta stabilito.

Il seguito della discussione congiunta è, quindi, rinviato.

(279) Elena TESTOR e altri. - *Disposizioni concernenti le associazioni musicali amatoriali e*

agevolazioni fiscali a sostegno della loro attività

(503) MARCHESCHI e LIRIS. - Misure a sostegno della musica popolare contemporanea e in materia di associazioni musicali amatoriali

(Discussione congiunta e rinvio. Costituzione di un Comitato ristretto)

Il relatore [PAGANELLA](#) (*LSP-PSd'Az*) illustra le disposizioni dei provvedimenti in titolo, dei quali la Commissione avvia l'esame congiunto in sede redigente.

Anticipa che l'Atto Senato n. 279 è volto a riconoscere agevolazioni fiscali per le associazioni musicali amatoriali dedite alla promozione della musica in tutte le sue forme, nonché detrazioni fiscali per la frequenza di corsi di formazione musicale e per l'acquisto di uno strumento musicale, mentre l'Atto Senato n. 503 dispone l'istituzione di un elenco nazionale telematico delle associazioni musicali amatoriali. Tra esse trovano espresso specifico riconoscimento le associazioni musicali amatoriali di musica popolare contemporanea, in favore delle quali sono previste misure di sostegno di diversa natura.

Illustra, quindi, in dettaglio l'Atto Senato n. 279, composto di quattro articoli, menzionando innanzitutto l'articolo 1, il quale definisce le associazioni musicali amatoriali quali enti collettivi a carattere culturale, costituiti in forma associativa, senza scopo di lucro e aventi come finalità la diffusione della cultura musicale, nonché la valorizzazione e la promozione della musica in tutte le sue forme.

Ai fini del disegno di legge, sono considerate nel novero delle associazioni musicali amatoriali, a titolo esemplificativo, bande musicali, cori, associazioni e orchestre mandolinistiche, orchestre sinfoniche e gruppi *folk*.

Si sofferma, poi, sull'articolo 2, che reca disciplina delle agevolazioni e semplificazioni fiscali per dette associazioni, precisando che alle associazioni costituite ai sensi del codice del terzo settore (di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117) continua ad applicarsi la disciplina prevista dal codice medesimo.

L'articolo prevede, inoltre, detrazioni fiscali per la frequenza di corsi di formazione musicale e per l'acquisto di uno strumento.

Evidenzia, nello specifico, che vengono incluse fra le voci cui spetta la detrazione dall'imposta lorda (ai sensi dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986-TUIR) le spese, per un importo annuo non superiore a 500 euro, sostenute per l'iscrizione e la frequenza di corsi per la formazione artistica dilettantistica musicale, nonché per l'acquisto di uno strumento musicale collegato alla frequenza dei corsi medesimi, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni. La detrazione è riconosciuta a condizione che tali attività siano effettuate presso enti riconosciuti da una pubblica amministrazione o presso associazioni musicali amatoriali.

L'articolo 2 interviene, inoltre, sulla disciplina dei cosiddetti "redditi diversi" di cui all'articolo 67 del TUIR, a cui sono assoggettati, a legislazione vigente, fra l'altro, i rimborsi forfetari di spesa, le indennità di trasferta, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche. Specifica che tale regime viene ora esteso anche alla medesima tipologia di redditi erogati ai formatori.

Richiama, quindi, la novella all'articolo 148 del TUIR, volta ad estendere alle associazioni musicali amatoriali la disposizione - prevista a legislazione vigente in favore di associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, sportive dilettantistiche - relativa alle fattispecie al ricorrere delle quali non si considerano commerciali le attività svolte.

Tutte le suddette associazioni sono, inoltre, espressamente escluse dall'ambito di applicabilità dell'articolo 149 del TUIR, che dispone la perdita della qualifica di ente non commerciale.

L'articolo prevede, infine, che alle associazioni musicali amatoriali si applichino le disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche previste dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398. Osserva, al riguardo, che il principale beneficio è costituito dalla circostanza che, con l'adesione al regime agevolato di cui a tale legge, le entrate delle attività commerciali (a condizione che non superino una determinata soglia) vengono assoggettate a tassazione IRES solo per il 3 per cento, con

una conseguente deduzione del 97 per cento dei proventi derivanti da attività commerciali.

Dà conto dell'articolo 3, il quale interviene in ordine alla copertura degli oneri, quantificati in 61 milioni di euro annui a decorrere dall'anno in corso (evidenzia che l'annualità 2022 è da aggiornare in sede emendativa). A detti oneri si provvede a valere sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica.

Accenna all'articolo 4, che dispone in merito alla data di entrata in vigore della legge.

Passa, quindi, alla illustrazione dell'Atto Senato n. 503, specificando che esso si compone di otto articoli.

Esponde il contenuto dell'articolo 1, il quale definisce associazioni musicali amatoriali di musica popolare contemporanea "enti associativi culturali senza scopo di lucro, costituiti per valorizzare e promuovere la musica popolare contemporanea".

L'articolo identifica, inoltre, la musica popolare contemporanea in ogni forma di espressione musicale diversa dalla musica lirica, sinfonica o colta, menzionando, a titolo esemplificativo, i generi musicali *pop*, *rock*, elettronica, *jazz*, *rap*, *hip hop*, *trap*.

Ai fini dell'accesso ai benefici previsti dal provvedimento, le associazioni musicali amatoriali di musica popolare contemporanea sono tenute a iscriversi all'elenco nazionale telematico delle associazioni musicali amatoriali, istituito, presso il Ministero della cultura, dall'articolo 2. La definizione dei criteri e delle modalità di iscrizione nel suddetto elenco è demandata alla competente Direzione generale del Ministero della cultura.

In merito all'articolo 3, sottolinea che esso interviene sugli articoli 148 e 149 del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), al fine di estendere alle associazioni musicali amatoriali di musica contemporanea la disposizione relativa alle fattispecie al ricorrere delle quali, per altre associazioni, non si considerano commerciali le attività svolte, nonché per escludere anche le associazioni musicali amatoriali di musica contemporanea dalla perdita della qualifica di ente non commerciale. Osserva che analogo intervento legislativo è previsto dall'articolo 2, comma 1, lettere *c*) e *d*), dell'Atto Senato n. 279 con riferimento alle associazioni musicali amatoriali.

In relazione all'articolo 4, menziona la novella all'articolo 2 della legge n. 163 del 1985, che disciplina la ripartizione del Fondo unico per lo spettacolo (ora Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo). Con la citata modificazione si prevede che, nell'ambito della ripartizione, una quota di almeno il 5 per cento sia riservata esclusivamente all'attività musicale svolta da enti o associazioni riconosciuti che operano nell'ambito della musica popolare contemporanea.

Si sofferma, quindi, sull'articolo 5, il quale interviene sull'articolo 2 della legge n. 106 del 2022, che ha conferito deleghe al Governo per il riordino delle disposizioni di legge in materia di spettacolo e per il riordino e la revisione degli strumenti di sostegno in favore dei lavoratori del settore.

Con l'intervento legislativo in questione, si prevede che i decreti legislativi da adottare includano disposizioni specifiche volte alla promozione e alla valorizzazione della musica popolare contemporanea.

Ciò anche al fine di dare piena attuazione al principio del riconoscimento del valore delle pratiche artistiche a carattere amatoriale, ivi inclusi i complessi bandistici, quali fattori di crescita socio-culturale, sancito dall'articolo 1, comma 3, lettera *a*), della legge n. 175 del 2017 (recante disposizioni in materia di spettacolo).

In merito all'articolo 6, sottolinea che esso dispone l'istituzione, presso il Ministero della cultura, del Fondo per la promozione della musica popolare contemporanea amatoriale, con una dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

Tale Fondo è destinato a finanziare le attività relative alla musica popolare contemporanea svolte dalle scuole di musica iscritte nei registri regionali e da quelle riconosciute da una pubblica amministrazione nonché dalle associazioni musicali amatoriali di musica popolare contemporanea.

Alla definizione delle modalità di funzionamento e di accesso al Fondo provvede il Ministro della cultura, con proprio decreto adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Dà conto dell'articolo 7, il quale disciplina, con decorrenza dall'anno 2023, la concessione *una tantum* di un contributo per l'acquisto di uno strumento musicale nuovo agli studenti di età compresa tra i 5 e i

23 anni, iscritti a: licei musicali, corsi musicali presso conservatori di musica, istituzioni di Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), scuole di musica iscritte nei registri regionali, scuole di musica riconosciute da una pubblica amministrazione, associazioni musicali amatoriali di musica popolare contemporanea. L'acquisto dello strumento musicale deve essere coerente con il corso di studi o con l'attività dell'associazione.

Il contributo concesso è pari al 50 per cento del prezzo finale dello strumento, entro un limite massimo di spesa di euro 1.000, nonché nel limite complessivo di 5 milioni di euro annui.

Sottolinea che, ai fini della concessione, la disposizione in esame opera un rinvio ai criteri e alle modalità previste dall'articolo 1, comma 984, della legge n. 208 del 2015, il quale già riconosceva, per l'anno 2016, agli studenti dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati, un contributo *una tantum* per l'acquisto di uno strumento musicale nuovo.

Aggiunge che il predetto contributo è concesso anche per l'acquisto di programmi e strumenti per la produzione musicale.

È demandata a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate la definizione delle modalità attuative delle disposizioni in argomento, ivi comprese le modalità per usufruire del contributo, il regime dei controlli, nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione e per il rispetto del limite di spesa previsto.

Conclude con un cenno all'articolo 8, recante la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento, quantificati in 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale.

La senatrice [TESTOR](#) (*LSP-PSd'Az*) esprime apprezzamento per l'attenzione dimostrata dalla Commissione nei riguardi del provvedimento di cui è promotrice, con il quale si intendono sostenere, in particolare, le bande musicali.

Osserva, infatti, che, in conseguenza delle disposizioni introdotte dal codice del Terzo settore (di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017), le associazioni bandistiche dovranno decidere se iscriversi al Registro degli enti del Terzo settore e diventare associazioni di promozione sociale (APS), assumendosi incombenze che male si conciliano con attività fondate su prestazioni di volontariato. Ricorda che le bande musicali, soprattutto nei piccoli comuni, animano, con la loro presenza, tutte le cerimonie delle comunità, svolgendo una rilevante funzione sociale che va ad aggiungersi alla meritoria attività musicale e di formazione musicale.

Inoltre, per il fatto di essere corpi ai quali appartengono persone di età diversa, dagli otto agli ottanta anni, rappresentano un importante elemento aggregativo della comunità.

Considerato che sul territorio nazionale sono presenti circa 5.000 bande musicali, ciascuna delle quali costituita da circa 30 soggetti, il provvedimento coinvolge 150.000 persone, alle quali si aggiungono i circa 100.000 allievi di cui i corpi musicali curano la formazione.

Dopo aver posto in luce il carattere trasversale della proposta legislativa, intesa ad accordare agevolazioni fiscali alle associazioni musicali amatoriali, conclude auspicando una celere approvazione dei provvedimenti in esame.

Interviene, quindi, il senatore [MARCHESCHI](#) (*FdI*), primo firmatario del disegno di legge n. 503, il quale precisa che la propria proposta si focalizza sulle associazioni musicali amatoriali di musica popolare contemporanea.

Evidenzia, al riguardo, che nella ripartizione delle risorse del Fondo unico per lo spettacolo (che ha assunto la denominazione di Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo con l'articolo 1, comma 631, della legge n. 197 del 2022) sono state tradizionalmente privilegiate le espressioni della musica cosiddetta "colta" (quali la musica lirica e quella sinfonica).

A suo giudizio, ne sono risultate penalizzati sia i corpi bandistici sia altri generi musicali, espressione di linguaggi giovanili, quali i generi *pop*, *rock*, elettronica, *jazz*, *rap*, *hip hop*, *trap* richiamati nella proposta legislativa n. 503.

Sottolinea che, al fine di sopperire a tale situazione, il provvedimento prevede di riservare esclusivamente all'attività musicale svolta da enti o associazioni riconosciuti che operano nell'ambito della musica popolare contemporanea una quota di almeno il 5 per cento del menzionato Fondo.

In relazione alla disposizione del provvedimento che prevede la concessione *una tantum* di un contributo per l'acquisto di uno strumento musicale nuovo, pone in evidenza l'importanza di individuare con esattezza i requisiti per accedere al beneficio, che deve essere rivolto a giovani le cui famiglie non sarebbero altrimenti in grado di poter acquistare lo strumento.

Si sofferma, infine, sulla disposizione che istituisce un Fondo destinato a finanziare le attività relative alla musica popolare contemporanea svolte da scuole di musica che godono di determinati riconoscimenti.

Osserva, al riguardo, come tali scuole svolgano una fondamentale funzione di educazione musicale soprattutto nei riguardi di giovani le cui famiglie avrebbero difficoltà a rivolgersi a insegnanti privati. Il [PRESIDENTE](#) suggerisce l'opportunità di istituire un Comitato ristretto che provveda a redigere un testo unificato dei provvedimenti in titolo al quale riferire le proposte emendative.

La senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP), dopo aver anticipato l'intenzione del proprio Gruppo di presentare emendamenti, esprime il proprio consenso rispetto all'avvio dell'esame dei provvedimenti in titolo, dichiarandosi consapevole, anche in ragione della propria esperienza come assessore provinciale, della rilevanza dell'attività svolta sui territori dalle associazioni musicali amatoriali.

Dopo una richiesta di chiarimenti da parte della senatrice [ALOISIO](#) (M5S) in merito all'intenzione di procedere alla formulazione di un testo unificato delle due proposte, interviene la senatrice [ROJC](#) (PD-IDP) per esprimere la propria condivisione rispetto alla scelta della Commissione di avviare l'esame dei provvedimenti in titolo. Fa espressa menzione dell'elevato valore sociale nonché della funzione di educazione musicale svolta dalle corali. Si dichiara convinta che le associazioni musicali amatoriali rappresentino un eccellente punto di partenza per la formazione di musicisti professionisti. Conclude richiamando l'attenzione sulle condizioni di precarietà alle quali sono spesso costretti musicisti di elevato livello, ritenendo che tale tema non sia distante da quello considerato nelle proposte in esame. Il [PRESIDENTE](#), con riferimento alla richiesta di chiarimenti della senatrice Aloisio, evidenzia che la predisposizione di un testo unificato determinerà un arricchimento dei contenuti delle due proposte e al contempo ne renderà più agevole e spedito l'esame.

Il senatore [PIRONDINI](#) (M5S), dopo aver sottolineato che le due proposte sono comunque caratterizzate da proprie specificità, esprime la propria perplessità in ordine alle disposizioni che intendono attingere alle risorse del Fondo unico per lo spettacolo a scapito di altre espressioni di cultura musicale, quali l'opera lirica, per la cui realizzazione si rendono necessari costi non comprimibili.

Con riferimento alla concessione di un *bonus* per l'acquisto di un nuovo strumento musicale, sottolinea come il sistema di istruzione pubblico del Paese non preveda la possibilità di una formazione musicale dei ragazzi fin dall'infanzia, determinando la conseguente necessità di rivolgersi a strutture di formazione private.

Conclude l'intervento manifestando la sua condivisione per la volontà espressa dalle proposte di impiegare risorse pubbliche nelle realtà in argomento.

Il [PRESIDENTE](#) invita i Gruppi a nominare il loro rappresentante in seno al Comitato ristretto che si riunirà mercoledì 29 marzo per la formulazione del testo unificato al quale riferire gli ordini del giorno e le proposte emendative.

Qualora il Comitato concluda i propri lavori in tempo utile, preannuncia sin d'ora l'intenzione di fissare il termine per la presentazione degli ordini del giorno e degli emendamenti alle ore 12 del 12 aprile. Non essendovi obiezioni, così resta stabilito.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono stati assegnati alla Commissione, per il parere al Governo, gli schemi di decreto ministeriale recanti rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2019-2020, con riferimento alla regione Puglia (n. 33) e con riferimento alla regione Toscana (n. 34), nonché rimodulazione delle risorse del medesimo Fondo per gli anni 2021-2023, con riferimento alla regione Emilia-Romagna (n. 35) e con riferimento alla regione Lazio (n. 36). Propone che tali atti siano posti all'ordine del giorno della prossima settimana.

Conviene la Commissione.
La seduta termina alle ore 15.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 591

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, premesso che, con riferimento alle disposizioni di specifico interesse, l'articolo 3 disciplina il riconoscimento di permessi di soggiorno per motivi di lavoro al di fuori delle quote, in relazione a precedenti attività di studio o di formazione; rilevato che nello specifico: il comma 1 dell'articolo 3 reca alcune modifiche alla disciplina sui programmi ministeriali di attività di istruzione e di formazione professionale nei Paesi di origine, rivolte a cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea (nonché agli apolidi), recata dall'articolo 23 del testo unico sull'immigrazione (di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998); le novelle contenute in tale comma: i) integrano l'ambito di tali attività, inserendo il riferimento alla formazione civico-linguistica (lettera *b*)); ii) introducono il principio che il lavoratore straniero, dopo la completa partecipazione alle attività in esame che siano organizzate sulla base dei fabbisogni indicati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali da parte delle associazioni di categoria del settore produttivo interessato, può rientrare nell'applicazione delle procedure di ingresso e soggiorno (per lo svolgimento di lavoro subordinato) al di fuori delle quote relative ai flussi di ingresso di lavoratori stranieri (lettera *c*)); iii) prevedono la possibilità di promozione, da parte del suddetto Ministero, di accordi di collaborazione e intese tecniche con soggetti pubblici e privati operanti nel campo della formazione e dei servizi per il lavoro nei Paesi di origine (lettera *e*)); considerato infine che il successivo comma 2 sopprime la condizione secondo cui la possibilità di conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio e formazione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro è subordinata al rispetto delle quote relative ai flussi summenzionati, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

NUOVO TESTO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE
NN. [317](#), [533](#), [548](#)

NT2

Il Relatore

1. Alla legge 30 marzo 2004, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«*2-bis*. Il Ministero dell'università e della ricerca indice, con cadenza annuale, un concorso nazionale in occasione del "Giorno del ricordo" di cui al comma 1, in collaborazione con le università italiane e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM). Il concorso è rivolto ai laureandi sia del corso triennale che di quello magistrale delle facoltà di architettura, *design*, beni culturali, ingegneria e discipline delle arti, della musica e dello spettacolo (DAMS), nonché dei corsi di primo e di secondo livello presso le istituzioni dell'AFAM ed è finalizzato a premiare il progetto più meritevole per la realizzazione di un'installazione temporanea, opera d'arte in qualsiasi forma espressiva, da esporre per la durata di un anno in occasione del Giorno del ricordo in un capoluogo di regione, differente ogni anno. A tal fine è autorizzata la spesa di 200.000 euro a decorrere dall'anno 2023.

2-ter. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della cultura, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, si provvede a fissare i criteri per l'emanazione del bando per la valutazione delle opere di cui al comma *2-bis* e per la scelta della città che annualmente ospita l'installazione artistica, nel limite della spesa autorizzata ai sensi del comma *2-bis*.

2-quater. Agli oneri derivanti dal comma *2-bis*, pari a 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca»;

2) al comma 4, le parole: «del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «dei commi 1, 2 e 3»;

b) dopo l'articolo 2 sono inseriti i seguenti:

«Art. *2-bis.* - *1.* Presso il Ministero dell'istruzione e del merito è istituito un fondo, con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, per promuovere e incentivare, nel rispetto dell'autonomia scolastica, i "Viaggi del ricordo nei luoghi delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata e nelle terre di origine degli esuli" per gli studenti delle scuole secondarie, al fine di far maturare la coscienza civica delle nuove generazioni rispetto alle grandi sofferenze patite dal popolo giuliano-dalmata dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia a seguito della Seconda guerra mondiale, durante e dopo il passaggio di quelle terre alla Repubblica socialista federale di Jugoslavia. Al fine di garantire la piena comprensione delle vicende del confine orientale italiano, i viaggi del ricordo sono organizzati a seguito di percorsi formativi rivolti ai docenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado del sistema nazionale di istruzione e formazione.

2. Il Ministro dell'istruzione e del merito, con proprio decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa consultazione del Comitato tecnico-scientifico, istituito presso il Ministero dell'istruzione e del merito, al quale partecipano rappresentanti della Federazione delle Associazioni degli esuli istriani, fiumani e dalmati, definisce le modalità di utilizzo delle risorse di cui al comma 1, stabilendo al contempo la tipologia di spese finanziabili.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante riduzione del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. *2-ter.* - *1.* È concesso un finanziamento di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, di cui 75.000 euro annui a ciascuno dei seguenti beneficiari: la Lega nazionale di Trieste per la gestione del Sacrario del monumento nazionale della Foiba di Basovizza; l'Unione degli istriani di Trieste per la gestione del Museo di carattere nazionale C.R.P. (Centro di raccolta profughi) di Padriciano a Trieste; l'Istituto regionale per la cultura istriano-fiumano-dalmata (IRCI) per la gestione del Museo delle masserizie dell'esodo "Magazzino 18" del Porto vecchio di Trieste; la Federazione delle Associazioni degli esuli istriani, fiumani e dalmati per attività di formazione svolte d'intesa con il Ministero dell'istruzione e del merito.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 300.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

EMENDAMENTI AL NUOVO TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I
DISEGNI DI LEGGE
NN. [317](#), [533](#), [548 NT2](#)

Art. 1

1.1

[Aloisio](#)

Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso "2-bis", sostituire le parole: «Il Ministero dell'università e della ricerca indice, con cadenza annuale, un concorso nazionale in occasione del "Giorno del

ricordo" di cui al comma 1, in collaborazione con le università italiane e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM). Il concorso è rivolto» *con le seguenti*: «Il Ministero dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministero dell'istruzione e del merito, indicano con cadenza annuale un concorso nazionale in occasione del "Giorno del ricordo" di cui al comma 1, in collaborazione con le università italiane e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM). Il concorso è rivolto agli studenti dei licei artistici.».

1.2

[Gasparri](#)

Al comma 1, lettera a), n. 1), apportare le seguenti modificazioni:

a) al capoverso "2-bis":

1) al primo periodo, dopo la parola: «(AFAM)» sono aggiunte le seguenti: «e la Federazione delle Associazioni degli esuli istriani, fiumani e dalmati.»;

2) al secondo periodo, dopo le parole: «le istituzioni dell'AFAM» sono aggiunte le seguenti: «e ai dottorandi afferenti alle Scuole di dottorato di ricerca in materie affini»;

b) al capoverso "2-ter", le parole: «a fissare i criteri per l'emanazione del bando per la valutazione delle opere di cui al comma 2-bis e per la scelta della città che annualmente ospita l'installazione artistica,» sono sostituite con le seguenti: «alla costituzione di un comitato tecnico-scientifico con la partecipazione di rappresentanti della Federazione delle Associazioni degli esuli istriani, fiumani e dalmati nonché delle università, che si avvale della consulenza di storici dell'arte per l'elaborazione del bando di concorso e per l'individuazione dei criteri di valutazione delle opere di cui al comma 2-bis, dell'eventuale premialità da riconoscere, nonché della città che annualmente ospita l'installazione artistica.».

1.3

[Rojc](#), [Verducci](#), [Spagnolli](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso "Art. 2-bis", comma 1, al primo periodo, dopo le parole: "al fine di far maturare la coscienza civica delle nuove generazioni" inserire le seguenti: ", nonché di favorire il dialogo interculturale".

1.4

[Rojc](#), [Verducci](#), [Spagnolli](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso "Art. 2-bis", comma 1, al primo periodo, dopo le parole: "e della Dalmazia" inserire le seguenti: "e delle altre popolazioni del territorio".

1.5

[Rojc](#), [Verducci](#), [Spagnolli](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso "Art. 2-bis", comma 1, al primo periodo, sostituire le parole: "a seguito" con le seguenti: "durante e a seguito".

1.7

[Rojc](#), [Verducci](#), [Spagnolli](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso "Art. 2-bis", comma 1, al secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "secondo le linee guida del Ministero dell'istruzione per la didattica della frontiera adriatica del 20 ottobre 2022".

1.10

[Rojc](#), [Verducci](#), [Spagnolli](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#)

Al comma 1, lettera b) capoverso "Art. 2-ter" sostituire le parole: "e all'Istituto regionale per la cultura istriano-fiumano-dalmata (IRCI) per la gestione del Museo delle masserizie dell'esodo «Magazzino 18» del Porto vecchio di Trieste" con le seguenti: ", all'Istituto regionale per la cultura istriano-fiumano-dalmata (IRCI) per la gestione del Museo delle masserizie dell'esodo «Magazzino 18» del Porto vecchio di Trieste, alla Federazione delle associazioni degli esuli Istriani Fiumani e dalmati per

le attività di studio delle vicende dell'esodo, alla Società di Studi Fiumani per la gestione e lo sviluppo del Museo Storico e Archivio di Fiume e dell'Archivio Museo storico di Roma, all'Unione Italiana di Fiume-Capodistria per la gestione e l'implementazione del Centro Multimediale Italiano di Capodistria, che promuova in Slovenia e in Croazia la conoscenza delle complesse vicende storiche del confine orientale e valorizzi il patrimonio culturale materiale e immateriale italiano in Istria, Quarnero e Dalmazia, al Centro di Ricerche Storiche di Rovigno e al Circolo «Istria» che si adoperano per la promozione e la conoscenza del patrimonio storico, culturale e civile degli italiani dell'Alto Adriatico."

1.11

[Menia](#), [Cosenza](#), [Bucalo](#), [Iannone](#), [Marcheschi](#), [Melchiorre](#), [Speranzon](#)

Al comma 1, aggiungere le seguenti lettere:

"b-*bis*) all'articolo 3, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-*bis*. In mancanza di parenti in vita o di un esplicito interesse da parte degli stessi, la domanda di cui al comma 1 può essere presentata altresì dal sindaco del comune di nascita degli infoibati o degli scomparsi di cui ai commi 1 e 2. Qualora il comune di nascita non rientri più nel territorio dello Stato italiano, il riconoscimento può essere richiesto dalle associazioni storiche e riconosciute degli esuli istriani, fiumani e dalmati e dalla Lega nazionale di Trieste»;

b-*ter*) all'articolo 4, comma 2, la parola: «venti» è sostituita dalla seguente: «trenta»."

1.3.2.1.3. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 1 (ant.) del 29/03/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

7ª Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA
SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

Comitato ristretto per l'esame dei disegni di legge n. 279 e 503

Riunione n. 1

MERCOLEDÌ 29 MARZO 2023

Relatore: [PAGANELLA \(LSP-PSd'Az\)](#)

Orario: dalle ore 11 alle ore 12

(Sospensioni: dalle ore 11,10 alle ore 11,50)

(279) *Elena TESTOR e altri. - Disposizioni concernenti le associazioni musicali amatoriali e agevolazioni fiscali a sostegno della loro attività*

(503) *MARCHESCHI e LIRIS. - Misure a sostegno della musica popolare contemporanea e in materia di associazioni musicali amatoriali*

(Esame congiunto)

1.3.2.1.4. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 25 (pom.) del 29/03/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

7ª Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA
SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)
MERCOLEDÌ 29 MARZO 2023

25ª Seduta

Presidenza del Presidente

MARTI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione e il merito Paola Frassinetti.

La seduta inizia alle ore 14,35.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che il disegno di legge n. 551, recante "Celebrazioni per il centesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti", d'iniziativa della senatrice Liliana Segre ed altri, è stato assegnato alla Commissione in sede redigente il 22 marzo 2023.

Propone di avviare l'esame sin dalle sedute che saranno convocate a partire dalla prossima settimana. Conviene la Commissione.

Il PRESIDENTE comunica altresì che la settimana prossima la Commissione riprenderà l'esame dell'Affare assegnato n. 67 (Contrasto ai crescenti episodi di violenza nei confronti degli insegnanti del personale scolastico) e segnala che in data 27 marzo 2023 è stato trasmesso alla Presidenza un contributo scritto da parte del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità Eugenia Maria Roccella. Tale documentazione sarà pubblicata sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

Il senatore PIRONDINI (M5S) e la senatrice D'ELIA (PD-IDP) chiedono che nella programmazione della Commissione, a partire dalle prossime settimane, trovi maggior spazio l'esame di provvedimenti e lo svolgimento di procedure presentate dai Gruppi di opposizione, a differenza di quanto accaduto nella corrente settimana, peraltro riservata alle attività delle Commissioni permanenti.

Il PRESIDENTE, nel fornire rassicurazioni in merito alla richiesta appena avanzata, precisa che la scelta di concentrare l'attività della Commissione della corrente settimana in una sola seduta, peraltro assunta su indicazione di un Gruppo diverso da quello di appartenenza, ha inevitabilmente ridotto anche lo spazio per l'esame di provvedimenti sostenuti dalle forze politiche di maggioranza.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale recante rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2019-2020, con riferimento alla regione Puglia (n. 33)

Schema di decreto ministeriale recante rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2019-2020, con riferimento alla regione Toscana (n. 34)

Schema di decreto ministeriale recante rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2021-2023, con riferimento alla regione Emilia-Romagna (n. 35)

Schema di decreto ministeriale recante rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2021-2023, con riferimento alla regione Lazio (n. 36)

(Pareri al Ministro della cultura, ai sensi dell'articolo 1, commi 9 e 10, della legge 23 dicembre 2014 n. 120. Esame congiunto con esiti separati. Pareri favorevoli)

Il presidente relatore [MARTI](#) (*LSP-PSd'Az*) illustra congiuntamente gli atti del Governo in titolo, i quali recano rimodulazioni di parti del Fondo per la tutela del patrimonio culturale, con riferimento a quattro regioni: Puglia, Toscana, Emilia Romagna e Lazio.

Ricorda, innanzitutto, che il suddetto fondo è stato istituito dall'articolo 1, commi 9 e 10, della legge n. 190 del 2015 nello stato di previsione del Ministero della cultura.

Le risorse del Fondo sono destinate alla realizzazione degli interventi indicati nell'apposito programma triennale definito dal Ministro della cultura, che lo trasmette al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), dopo aver acquisito su di esso il parere delle Commissioni parlamentari competenti.

Il programma individua gli interventi prioritari, le risorse da destinare a ciascun intervento e il relativo cronoprogramma; in base alla legge, il programma deve anche stabilire le modalità di definanziamento degli interventi, in caso di loro mancata attuazione.

Il programma aggiornato, corredato dell'indicazione dello stato di attuazione degli interventi, deve essere trasmesso al CIPESS entro il 31 gennaio di ciascun anno.

Fa presente che la dotazione iniziale del Fondo ammontava a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020. Per effetto degli interventi normativi che si sono succeduti, le risorse disponibili risultano ora pari a 40 milioni per il 2021, 78 milioni per il 2022 e 146 milioni per il 2023.

Richiama il programma relativo agli anni 2019 e 2020, adottato con decreto ministeriale 4 giugno 2019, il quale disponeva la programmazione delle risorse per un totale complessivo di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 ed evidenzia che, successivamente, la programmazione è stata oggetto di rimodulazione con riferimento alle regioni Abruzzo, Sicilia e Umbria (atti del Governo nn. 264, 265 e 266 della XVIII legislatura). Fa menzione, quindi, del programma triennale 2021-2023, adottato con il decreto ministeriale n. 450 del 16 dicembre 2021.

Passa indi a dar conto, dei quattro schemi di decreto in esame.

Per quanto riguarda lo schema di decreto di cui all'atto n. 33, evidenzia che esso propone una rimodulazione - senza oneri aggiuntivi - delle risorse del programma relativo alle annualità 2019-2020, relativamente alla regione Puglia per un importo complessivo di euro 600.000. In particolare, si propone una riduzione, pari a 600.000 euro per l'anno 2020, delle risorse destinate a interventi di accessibilità e messa in sicurezza del percorso di visita dell'anfiteatro romano di Lecce. L'importo originario, pari a 1.100.000 euro, viene quindi rideterminato in 500.000 euro.

In virtù della rimodulazione in oggetto, viene destinata la medesima somma di 600.000 euro per il 2020 al Museo Archeologico Nazionale di Altamura (Bari) che non registra risorse per l'annualità 2020.

Con riferimento allo schema di decreto di cui all'atto n. 34, pone in evidenza che esso dispone una rimodulazione - senza oneri aggiuntivi - delle risorse del programma relativo alle annualità 2019-2020, relativamente alla regione Toscana, per un importo complessivo di euro 91.000. Si propone, nello specifico, una riduzione, pari a 91.000 euro per l'anno 2019, delle risorse destinate alla realizzazione del laboratorio di restauro di Palazzo Albergotti ad Arezzo. L'importo originario, pari a 91.000 euro, è quindi azzerato.

In virtù della rimodulazione in oggetto, la medesima somma di 91.000 euro per il 2019 viene destinata ad opere di manutenzione e adeguamento di sedi e depositi archeologici nei comuni di Arezzo, Grosseto e Siena. Tale intervento non registra risorse per l'annualità 2019.

Richiama quanto segnalato dalla relazione illustrativa a corredo dello schema di decreto in merito al trasferimento del laboratorio di restauro presso Palazzo Albergotti ad Arezzo all'interno di Palazzo Piccolomini a Siena. I relativi fondi sono quindi riassegnati - si legge nella citata relazione - "a favore del più ampio intervento di manutenzione straordinaria ed adeguamento impiantistico delle sedi e dei depositi archeologici di Siena, Arezzo e Grosseto".

Passa, quindi, all'illustrazione dello schema di decreto di cui all'atto n. 35, il quale propone una rimodulazione - senza oneri aggiuntivi - del programma triennale relativo alle annualità 2021-2023,

per la regione Emilia-Romagna, per un importo complessivo pari a euro 98.000. In particolare, si propone che, nell'ambito dell'intervento, relativo all'esercizio finanziario 2021, concernente l'Archivio di Stato di Ravenna, le risorse destinate all'"Acquisizione Certificato prevenzione incendi (CPI): conclusione progettazione ed esecuzione" siano, invece, destinate alla "Revisione bombole di azoto impianto spegnimento automatico" (non presente tra gli interventi prima della proposta di rimodulazione in esame).

Precisa che la premessa dello schema e la relazione che accompagna lo stesso evidenziano che la proposta di rimodulazione è stata avanzata dallo stesso Archivio di Stato di Ravenna al Segretariato generale per l'Emilia-Romagna, il quale l'ha presentata alla Direzione generale Archivi del Ministero della cultura, cui afferisce l'istituto. A sua volta, la Direzione generale Archivi ha sottoposto la proposta di rimodulazione al Comitato tecnico-scientifico per gli Archivi che ha espresso parere favorevole alla rimodulazione.

Espone, infine, i contenuti dello schema di decreto di cui all'atto n. 36, il quale propone una rimodulazione - senza oneri aggiuntivi - del programma triennale relativo alle annualità 2021-2023, per la regione Lazio, per un importo complessivo pari a euro 15.000. Nello specifico, si propone che, nell'ambito dell'intervento, relativo all'esercizio finanziario 2021, concernente la Biblioteca statale Baldini di Roma, parte delle risorse destinate al "Completamento realizzazione di copertura - REI 120 - Condotte aerauliche del piano interrato - 1", siano destinate ad un intervento relativo al "Completamento realizzazione di copertura - REI 120 - Condotte aerauliche del piano interrato - 2". Le condotte aerauliche (o canali dell'aria) sono speciali canalizzazioni deputate a trasportare o distribuire l'aria negli impianti di ventilazione, climatizzazione e condizionamento.

Specifica che la proposta di rimodulazione è stata avanzata dalla stessa Biblioteca statale Baldini di Roma alla Direzione generale Biblioteche e Diritto d'autore del Ministero della cultura, cui afferisce l'istituto.

Conclude con la segnalazione che, nella programmazione 2021-2023, è già presente un intervento relativo alla "Realizzazione di copertura - REI 120 - Condotte aerauliche del piano - 2", con risorse di 95.000 euro assegnate, per il 2021, alla Biblioteca statale Baldini (in analogia con quanto previsto per il piano -1 della stessa).

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, il Presidente relatore propone l'espressione di un parere favorevole su ciascuno degli atti del Governo in titolo.

Il sottosegretario Paola FRASSINETTI esprime parere conforme a quello del Presidente relatore.

Poiché non vi sono richieste di intervento per dichiarazioni di voto, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole sull'atto del Governo n. 33 è posta ai voti e approvata.

Constatato che nessun senatore chiede di intervenire per dichiarazioni di voto, la proposta di parere favorevole sull'atto del Governo n. 34 è posta ai voti e approvata.

Non essendovi richieste di intervento per dichiarazioni di voto, la proposta di parere favorevole del Presidente relatore sull'atto del Governo n. 35 è posta ai voti e approvata.

Nessuno chiedendo la parola per dichiarazioni di voto, è infine posta ai voti e approvata la proposta di parere favorevole sull'atto del Governo n. 36.

IN SEDE REDIGENTE

(317) ROMEO e altri. - *Modifica alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di istituzione di un concorso tra le università italiane per la migliore installazione artistica a ricordo delle foibe*

(533) MENIA e altri. - *Modifiche alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di iniziative per la promozione della conoscenza della tragedia delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata nelle giovani generazioni*

(548) GASPARRI. - *Istituzione di un fondo per promuovere e sostenere l'organizzazione da parte delle scuole secondarie di secondo grado di "Viaggi del ricordo nei luoghi delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata e nelle terre di origine degli esuli"*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta del 22 marzo.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che, nel corso della seduta del 22 marzo scorso, la Commissione ha adottato un nuovo testo unificato (NT2), al quale sono stati riferiti gli emendamenti presentati e pubblicati in allegato al resoconto di quella seduta.

Informa, inoltre, che sul nuovo testo unificato si è espressa la Commissione affari costituzionali, con un parere non ostativo, mentre la Commissione bilancio non ha ancora espresso il proprio parere. Dichiarata, quindi, aperta la illustrazione degli emendamenti.

Il senatore [VERDUCCI](#) (PD-IDP) illustra gli emendamenti presentati dal proprio Gruppo, evidenziando che l'emendamento 1.3 è diretto a inserire l'obiettivo di favorire il dialogo interculturale tra le finalità di organizzazione dei viaggi del ricordo nei luoghi delle foibe.

In relazione all'emendamento 1.4, precisa che esso è orientato a considerare, unitamente al popolo giuliano-dalmata, tutte le altre popolazioni del territorio che hanno subito sofferenze.

L'emendamento 1.5 è finalizzato a specificare che le atroci sofferenze in argomento hanno avuto luogo anche nel corso della Seconda guerra mondiale.

Per quanto concerne l'emendamento 1.7, pone in luce l'importanza di fare riferimento al recente studio ministeriale nel quale si sono tracciate linee guida per la didattica della frontiera adriatica.

Infine, in relazione all'emendamento 1.10, fa presente che ulteriori soggetti associativi, rispetto a quelli menzionati nel nuovo testo unificato, svolgono rilevanti attività relative alle vicende dell'esodo, a sostegno delle quali sarebbe opportuno devolvere parte dei finanziamenti previsti.

Interviene, quindi, il senatore [MENIA](#) (FdI) per illustrare l'emendamento 1.11, di cui è primo firmatario.

Specifica che la proposta emendativa incide sugli articoli 3 e 4 della legge n. 92 del 2004, in primo luogo, allo scopo di posticipare di dieci anni il termine, in scadenza nell'anno 2024, entro il quale può essere presentata domanda per la concessione, ai parenti dei soggetti infoibati o soppressi mediante fucilazione o annegamento (ovvero nelle altre forme previste dalla legge), delle medaglie a titolo onorifico consegnate presso il Quirinale o presso le Prefetture.

Sottolinea, al riguardo, l'elevato valore morale delle suddette insegne metalliche, circa un migliaio delle quali sono state già conferite.

Aggiunge che la proposta di novella all'articolo 3 della legge n. 92 del 2004 mira, altresì, qualora i soggetti infoibati o scomparsi non abbiano più parenti in vita, a consentire ai sindaci dei loro Comuni di nascita, ovvero alle associazioni riconosciute degli esuli nella ipotesi in cui il Comune di nascita non rientri più nel territorio dello Stato italiano, la presentazione della domanda per la consegna della medaglia.

Il [PRESIDENTE](#), dichiarata conclusa la fase di illustrazione degli emendamenti, concede la parola al relatore per l'espressione del parere sulle proposte emendative.

Il relatore [PAGANELLA](#) (LSP-PSd'Az), dopo essersi riservato di esprimersi successivamente in merito alla proposta 1.1, esprime parere favorevole sulle proposte emendative 1.2, 1.3 e 1.11, nonché parere favorevole sulla proposta 1.7, a condizione che essa sia riformulata sopprimendo il riferimento alle linee guida del 20 ottobre 2022. Il parere è invece contrario sulle proposte 1.4, 1.5 e 1.10.

Il sottosegretario Paola FRASSINETTI si esprime in senso conforme al Relatore.

Chiede brevemente la parola il senatore [VERDUCCI](#) (PD-IDP), il quale, dopo aver ricordato il supporto concretamente fornito dal proprio Gruppo nell'esame dei provvedimenti in titolo di cui condivide le finalità, con riferimento alle proposte emendative della propria parte politica sulle quali è stato espresso parere contrario, invita il Relatore e il Governo a riconsiderare il proprio orientamento, anche alla luce di eventuali riformulazioni condivise che si dichiara disponibile a valutare. Specifica che l'invito è rivolto nell'ottica di un rafforzamento dei contenuti dei provvedimenti in esame, nonché tenuto conto della rilevanza degli argomenti in discussione.

Dopo che il senatore [MENIA](#) (FdI) ha svolto talune considerazioni sulle ragioni che rendono condivisibile l'espressione del parere contrario del relatore e avanzato alcuni suggerimenti, il relatore [PAGANELLA](#) (LSP-PSd'Az) propone riformulazioni delle proposte 1.4, 1.5 e 1.7 (pubblicate in allegato), sulle quali il senatore [VERDUCCI](#) (PD-IDP) manifesta il consenso del proprio Gruppo. Con riferimento alla proposta emendativa 1.10, il senatore [MENIA](#) (FdI) sottolinea che i soggetti

beneficiari dei contributi ai sensi del nuovo testo unificato rivestono un essenziale e insostituibile ruolo ai fini della conservazione della memoria dell'esodo.

Interviene, al riguardo, anche il senatore [GASPARRI](#) (*FI-BP-PPE*), per precisare che le attività delle associazioni, aventi sede in Slovenia e in Croazia, già fruiscono di specifiche risorse ad esse attribuite dalle leggi n. 72 e n. 73 del 2001, oggetto anche di recenti rifinanziamenti.

Il relatore [PAGANELLA](#) (*LSP-PSd'Az*) osserva, sul punto, che, al fine di non frammentare le risorse disponibili, si è reso necessario circoscrivere il numero dei soggetti destinatari dei finanziamenti a fronte delle molteplici richieste di contributo pervenute da realtà operanti in diverse parti del territorio nazionale nell'ambito in argomento.

Il senatore [VERDUCCI](#) (*PD-IDP*) ribadisce - anche a nome della senatrice Rojc che, nel Gruppo del Partito democratico, rappresenta i territori dell'Alto Adriatico - l'importanza di includere tra i beneficiari delle risorse stanziati centri di ricerca che svolgono con autorevolezza la loro attività scientifica e i cui organi direttivi sono ricoperti da soggetti che hanno vissuto in prima persona le vicende del confine orientale.

Il [PRESIDENTE](#), nel prendere atto che sull'emendamento 1.10 permane il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, auspica che il testo unificato in esame, eventualmente emendato, possa comunque registrare una convergenza unanime.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(279) Elena TESTOR e altri. - Disposizioni concernenti le associazioni musicali amatoriali e agevolazioni fiscali a sostegno della loro attività

(503) MARCHESCHI e LIRIS. - Misure a sostegno della musica popolare contemporanea e in materia di associazioni musicali amatoriali

(Discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta del 22 marzo scorso, nel corso della quale - ricorda il [PRESIDENTE](#) - è stata svolta la relazione introduttiva ed è stato costituito un Comitato ristretto.

Comunica in proposito che sono stati designati come componenti del Comitato ristretto i seguenti senatori: Marcheschi per Fratelli d'Italia, Rosso per Forza Italia, Elena Testor per la Lega, Guidi per i Civici, Cecilia D'Elia per il Partito democratico, Pirondini per il Movimento 5 Stelle, Giusy Versace per Azione-Italia Viva, Elena Cattaneo per le autonomie e Liliana Segre per il Misto.

Il relatore [PAGANELLA](#) (*LSP-PSd'Az*) segnala che oggi si è svolta la prima riunione del Comitato ristretto, con l'obiettivo di pervenire ad un testo unificato per i provvedimenti in titolo.

Il [PRESIDENTE](#) esprime l'auspicio che il Comitato possa giungere in tempi ristretti alla definizione di un testo normativo condiviso dai Gruppi parlamentari.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(403) ROMEO e altri. - Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei Nuovi giochi della gioventù

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 15 marzo scorso, nel corso della quale - ricorda il [PRESIDENTE](#) - è stato posticipato il termine per la presentazione di eventuali emendamenti ed ordini del giorno a lunedì 27 marzo alle ore 12.

Informa che alla scadenza del termine sono stati presentati 64 emendamenti e un ordine del giorno, pubblicati in allegato.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(155) DAMIANI. - Modifiche alla legge 20 agosto 2019, n. 92, concernenti l'introduzione dell'educazione finanziaria nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica

(158) DAMIANI. - Disposizioni per l'introduzione dell'insegnamento di educazione finanziaria nelle scuole primarie e secondarie

(288) Daniela SBROLLINI. - Modifiche alla legge 20 agosto 2019, n. 92, concernenti l'introduzione

dell'educazione finanziaria nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica

(421) PAGANELLA e altri. - Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione finanziaria

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta del 14 febbraio.

Il [PRESIDENTE](#) informa che in data odierna l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, ha avviato un ciclo di audizioni informali in merito ai disegni di legge in titolo, con l'intervento di rappresentanti della Consob e di Edufin. Avverte che le documentazioni acquisite nel corso di tali audizioni e delle successive saranno pubblicate sulla pagina *web* della Commissione, al pari di quelle che dovessero essere comunque trasmesse.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [403](#)

G/403/1/7

[Sironi](#), [Naturale](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle Scuole e istituzione dei Nuovi giochi della gioventù" (A.S. 403),

premessò che:

l'articolo 1 del disegno di legge in esame riconosce la formazione sportiva quale parte integrante del percorso scolastico, a partire dalla Scuola primaria, e, al tempo stesso, l'educazione motoria e la pratica sportiva quali valori fondamentali per l'espressione della personalità giovanile e quali componenti essenziali del *curriculum* formativo e scolastico;

la formazione sportiva rappresenta, nel medesimo tempo, uno strumento privilegiato e insostituibile per l'apprendimento cognitivo, formativo, relazionale, di socializzazione e integrazione sociale, e per la promozione delle pari opportunità;

considerato che:

in Italia solo il 44 per cento delle scuole dispone di strutture idonee all'attività sportiva, sei edifici scolastici su dieci nonché il 38,4 per cento dei «complessi scolastici» non sono dotati di un impianto per la pratica sportiva;

inoltre, la distribuzione dell'offerta di servizi e infrastrutture adeguate da parte delle Scuole è fortemente ineguale, e penalizza, molto spesso, le province in cui si registra la maggiore concentrazione di minori più svantaggiati dal punto di vista socio-economico, con insistenti, evidenti squilibri Nord-Sud, tanto che, tra le 10 province con meno palestre scolastiche, ben 9 risultano situate nel Mezzogiorno;

per promuovere, supportare e incentivare la pratica sportiva nella Scuola è dunque necessario dare piena attuazione alla costituzione dei «Centri sportivi scolastici», in conformità con quanto previsto dall'articolo 2 della legge 2 agosto 2019, n. 86, ovvero procedendo - d'intesa con il Ministero dell'istruzione e del merito e con l'Osservatorio dell'Anagrafe scolastica nazionale - a un censimento del fabbisogno disponibile, nonché a una ricognizione circa le necessità di ristrutturazione, messa in sicurezza ed efficientamento energetico di strutture esistenti, e alla realizzazione di palestre, piscine, campi da gioco o altre infrastrutture sportive di cui poter usufruire, anche allestendo spazi innovativi non convenzionali già esistenti all'interno dei plessi scolastici, quali aule inutilizzate e altri spazi, o all'esterno, come nel caso dei cortili;

valutato che:

solo in tal modo si potrà garantire quella integrazione strutturale tra istituzioni scolastiche e associazioni sportive dilettantistiche, come dichiarato e auspicato nel testo del disegno di legge in

titolo, che è condizione propedeutica, necessaria ma non sufficiente, affinché - attraverso programmi di «tempo pieno per lo sport» e di «scuola aperta», e mediante l'organizzazione di tornei pomeridiani inter-scolastici, eventi, incontri e manifestazioni, possa essere avversata la dispersione scolastica, sostenuta l'inclusione e incentivata ad ampio spettro la partecipazione e la promozione dell'attività sportiva,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di reperire tempestivamente le risorse necessarie alle reali esigenze delle scuole italiane finalizzate alla costituzione dei «Centri sportivi scolastici» presso le istituzioni scolastiche d'ogni ordine e grado, ovvero alla creazione di palestre, piscine, campi da gioco, e alla ristrutturazione di beni infrastrutturali già esistenti, anche con particolare riferimento alla scuola primaria, in coerenza con quanto previsto dalla legge di bilancio 2022 sulla graduale introduzione dell'educazione motoria nelle scuole del primo ciclo di insegnamento, di cui all'articolo 1, commi 329 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Art. 1

1.1

[Rando](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Verducci](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «la formazione sportiva quale parte integrante del percorso scolastico» con le seguenti: «l'esperienza culturale, artistica, motoria e sportiva e la funzione educativa e formativa di tali attitudini quale elemento fondamentale del percorso scolastico».

1.2

[Pirondini](#), [Naturale](#)

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «la formazione sportiva quale» inserire le seguenti: «strumento di apprendimento cognitivo, formativo, relazionale, di socializzazione e integrazione sociale, nonché quale».

1.3

[Rando](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Verducci](#)

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «valori fondamentali» inserire le seguenti: «per l'inclusione, l'equità, il benessere psico-fisico degli studenti, e».

1.4

[Pirondini](#), [Naturale](#)

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «della personalità giovanile e» con le seguenti: «della personalità e per la promozione delle pari opportunità, ovvero».

1.5

[Versace](#)

Al comma 1, dopo le parole: «espressione della personalità giovanile e quali», inserire le seguenti: «strumenti per l'inclusione scolastica e sociale, nonché quali».

1.6

[Rando](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Verducci](#)

Al comma 2, sopprimere le parole: «attraverso l'integrazione strutturale tra le istituzioni scolastiche autonome e gli organismi sportivi, nonché».

1.7

[Barbara Floridia](#), [Pirondini](#), [Naturale](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «l'integrazione strutturale» con le seguenti: «la proficua collaborazione».

1.8

[Rando](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Verducci](#)

Al comma 2, sostituire la parola: «sportivo» con le seguenti: «culturale, sportivo, competitivo».

Art. 2

2.1

[Rando](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Verducci](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «della società Sport e salute S.p.A.» con le seguenti: «del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e del Comitato Italiano Paralimpico (CIP)».

Conseguentemente,

a) *all'articolo 3, comma 1, sostituire le parole: «della società Sport e salute S.p.A.» con le seguenti: «del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e del Comitato Italiano Paralimpico (CIP)»;*

b) *all'articolo 3, comma 5, sostituire le parole: «La società Sport e salute S.p.A.» con le seguenti: «Il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il CONI,».*

2.2

[Bucalo](#), [Marcheschi](#), [Cosenza](#), [Iannone](#), [Melchiorre](#), [Speranzon](#), [Russo](#)

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 sostituire le parole: «della società Sport e salute S.p.A.» con le seguenti: «del Comitato Olimpico Nazionale (CONI)»;*

b) *al comma 5 sopprimere le seguenti parole: «, nonché l'istituzione di un'apposita sezione specializzata dei Giochi, dedicata agli studenti diversamente abili».*

2.3

[Versace](#)

Al comma 1, dopo le parole: «Sport e salute S.p.A.», inserire le seguenti: «, del CONI e del CIP».

2.4

Il Relatore

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «sotto l'alto patronato della Presidenza della Repubblica,»;*

b) *dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1 bis. La Commissione nazionale di cui all'articolo 3 presenta istanza per la concessione dell'alto patronato della Presidenza della Repubblica ai Giochi.»;

c) *sopprimere il comma 4;*

d) *al comma 6, sostituire le parole: «La presidenza della Repubblica» con le seguenti: «La Commissione nazionale di cui all'articolo 3»;*

e) *sostituire il comma 7 con il seguente: «7. Il Presidente della Repubblica è invitato a presiedere la cerimonia di consegna dei diplomi d'onore agli studenti di cui al comma 8, che ha luogo al termine della fase nazionale dei Giochi».*

2.5

[Rando](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Verducci](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «e non statali» con la seguente: «e paritarie».

2.6

[Aloisio](#), [Naturale](#)

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «di cui all'articolo 4», inserire le seguenti: «assicurando un'equa rappresentanza di genere».

2.7

[Rando](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Verducci](#)

Al comma 2, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o un suo delegato».

2.8

[Bucalo](#), [Marcheschi](#), [Cosenza](#), [Iannone](#), [Melchiorre](#), [Speranzon](#), [Russo](#)

Al comma 3, dopo le parole: «a titolo individuale» inserire le seguenti: «e di classe».

2.9

[Aloisio](#), [Naturale](#)

Al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Le spese documentate, direttamente connesse alla partecipazione ai Giochi della gioventù, sostenute dalle famiglie con un reddito ISEE non superiore ai 10.000 euro, sono finanziate mediante le risorse del fondo di cui all'art. 5, comma 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni di attuazione del presente comma».

2.10

[Bucalo](#), [Marcheschi](#), [Cosenza](#), [Iannone](#), [Melchiorre](#), [Speranzon](#), [Russo](#)

Sopprimere il comma 4.

2.11

[Rando](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Verducci](#)

Sopprimere il comma 4.

2.12

[Barbara Floridia](#), [Pirondini](#), [Naturale](#)

Sopprimere il comma 4.

2.13

[Versace](#)

Al comma 5, inserire le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere la parola: «specializzata»;*

b) *sostituire le parole: «studenti diversamente abili» con le seguenti: «studenti con disabilità».*

2.14

[Rando](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Verducci](#)

Al comma 6, dopo le parole: «La Presidenza della Repubblica» inserire le seguenti: «, in collaborazione con il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri,».

2.15

[Rando](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Verducci](#)

Al comma 6, sopprimere le parole: «dell'ultimo anno».

2.16

[Rando](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Verducci](#)

Al comma 6, sostituire le parole: «risultati vincitori» con le seguenti: «che abbiano raggiunto il podio in una disciplina».

2.17

[Rando](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Verducci](#)

Sopprimere il comma 8.

2.18

[Versace](#)

Al comma 8, inserire alla fine le parole: «ed ai Giochi paralimpici della Gioventù (European Para Youth Games - EPYG)».

Art. 3

3.1

[Rando](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Verducci](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Lo svolgimento dei Giochi è coordinato, a livello nazionale, dalla Commissione organizzatrice nazionale, di seguito denominata «Commissione», composta da rappresentanti del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'istruzione e del merito e del Ministero della cultura, del CONI e del CIP, che pianifica le strategie di promozione dei "Giochi", ne coordina gli interventi e indica le linee programmatiche progettuali su tutto il territorio nazionale e si articola a livello regionale in strutture denominate "Commissioni regionali" composte da rappresentanti istituzionali degli Uffici Scolastici Regionali (USR), del CONI e del CIP, che, a loro volta, possono articolarsi in Commissioni provinciali composte dagli stessi rappresentanti di livello regionale.».

3.2

[Bucalo](#), [Marcheschi](#), [Cosenza](#), [Iannone](#), [Melchiorre](#), [Speranzon](#), [Russo](#)

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 sopprimere le seguenti parole:* «e della società Sport e salute S.p.A.»;

b) *al comma 5 sostituire le parole:* «La società Sport e salute S.p.A.» *con le seguenti:* «Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI)»

3.3

[Versace](#)

Inserire le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole:* «e della società Sport e Salute S.p.A.» *con le seguenti:* «, della società Sport e Salute S.p.A., del CONI e del CIP»;

b) *al comma 5, dopo le parole:* «Sport e Salute S.p.A.», *inserire le seguenti:* «il CONI e il CIP».

3.4

[Russo](#), [Pogliese](#), [Sallemi](#), [Bucalo](#), [Iannone](#), [Marcheschi](#), [Cosenza](#), [Melchiorre](#), [Speranzon](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «e della società Sport e salute S.p.A.» *con le seguenti:* «, della società Sport e salute S.p.A. e delle principali federazioni sportive».

3.5

[Rando](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Verducci](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dell'ANCI».

3.6

[Pirondini](#), [Naturale](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. I Giochi si articolano in due sezioni. La prima sezione, denominata "Giovani in gioco", si svolge in tre fasi: la prima riguardante i giochi di istituto, cui potranno partecipare tutti i discenti delle classi 4ª e 5ª della Scuola primaria dei singoli istituti, in una giornata indicata come "festa dello sport". Questa fase dovrà coinvolgere tutte le classi, i docenti e finanche i genitori nell'organizzazione dell'evento. Coloro che primeggeranno nelle singole discipline, individuali e a squadra, avranno accesso alla fase comunale, dove si contenderanno il primato cittadino, per accedere poi alla terza fase, quella provinciale, attraverso la quale curare e valutare le capacità di progressione tecnica, e che permetterà poi di avviare alla vera e propria pratica sportiva. La seconda sezione, denominata "Giochi della gioventù 'Giulio Onesti' "», è riservata agli studenti iscritti alla Scuola secondaria di primo grado e si svolge anch'essa secondo lo schema previsto per la Scuola primaria, attraverso fasi di istituto, comunali e provinciali, per poi arrivare a una fase regionale e a una nazionale, rispettivamente articolate in due sessioni, estiva e invernale».

3.7

[Bucalo](#), [Marcheschi](#), [Cosenza](#), [Iannone](#), [Melchiorre](#), [Speranzon](#), [Russo](#)

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «La prima sezione, denominata «Giovani in gioco», si svolge in un'unica fase di istituto, riservata agli studenti iscritti alle classi prima, seconda e terza della scuola primaria con carattere prevalentemente ludico e polisportivo, e in una fase provinciale riservata agli studenti iscritti alle classi quarta e quinta della scuola primaria per avviare i giovani alla pratica agonistica nella disciplina sportiva più idonea alle proprie inclinazioni.»

3.8

[Rando](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Verducci](#)

Al comma 2, sostituire la parola: «agonistica» con la seguente: «sportiva».

3.9

[Testor](#), [Marti](#), [Paganella](#), [Romeo](#)

Al comma 3, dopo le parole: «Commissioni organizzatrici regionali» aggiungere le seguenti: «e delle province autonome».

Conseguentemente, nel disegno di legge sostituire ovunque ricorrano le parole: «Commissioni organizzatrici regionali» con le seguenti: «Commissioni organizzatrici».

3.10

[Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Patton](#), [Spagnolli](#)

Ai commi 3, 4 e 5, dopo le parole: «Commissioni organizzatrici regionali» inserire, ovunque ricorrano, le seguenti: «e delle province autonome».

Conseguentemente, agli articoli 4 e 5, ovunque ricorrano, sostituire le parole: «Commissioni organizzatrici regionali» con le seguenti: «Commissioni organizzatrici».

3.11

[Rosso](#), [Occhiuto](#)

Al comma 4 sostituire le parole: «la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano» con le seguenti parole: «la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

3.12

[Pirondini](#), [Naturale](#)

Al comma 4, sostituire le parole: «la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano» con le seguenti: «la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

3.13

[Rando](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Verducci](#)

Al comma 4, sostituire le parole: «Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano» con le seguenti: «Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

3.14

[Rando](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Verducci](#)

Al comma 5, sostituire le parole: «risultati vincitori», ovunque ricorrano, con le seguenti: «che abbiano raggiunto almeno il podio in una disciplina».

Art. 4

4.1

[Rando](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Verducci](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Ai fini dell'avviamento degli studenti alle discipline sportive a partire dal quarto anno della scuola primaria e fino al terzo anno della scuola secondaria di primo grado, gli istituti scolastici, con il supporto dei Coordinatori di educazione fisica degli Uffici scolastici regionali (USR) e degli Enti Locali territorialmente competenti, sulla base del numero degli aderenti a ciascuna disciplina, stipulano i protocolli annuali o pluriennali con gli organismi sportivi, tra i quali, a titolo esemplificativo, Federazioni sportive, Discipline sportive associate (DSA) riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (Coni) e dal Comitato italiano paralimpico (Cip), Enti di promozione sportiva, Associazioni sportive, per la realizzazione, come attività complementari e integrative dell'iter formativo degli studenti, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, di attività di avviamento e perfezionamento alle discipline sportive.»

4.2

[Bucalo](#), [Marcheschi](#), [Cosenza](#), [Iannone](#), [Melchiorre](#), [Speranzon](#), [Russo](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dal quarto anno della scuola primaria» con le seguenti: «dalla scuola primaria».

4.3

Il Relatore

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «si associano» con le seguenti: «nell'ambito della propria autonomia, possono associarsi»;*

b) *al comma 3, sopprimere la lettera f);*

c) *sostituire il comma 4 con il seguente: «Al fine di attivare il monitoraggio annuale sulle attività svolte, entro il 30 ottobre di ciascun anno, gli istituti scolastici trasmettono al Ministero dell'istruzione e del merito, nonché alle Commissioni organizzatrici regionali di cui all'articolo 3, comma 4, copia dei protocolli, ove stipulati, ai sensi del presente articolo, nonché il numero degli studenti aderenti alle attività ivi previste».*

4.4

[Barbara Floridia](#), [Pirondini](#), [Naturale](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «si associano,» con le seguenti: «si collegano in rete, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275,».

4.5

[Rando](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Verducci](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Negli istituti scolastici della scuola primaria, le attività di cui al comma 1 sono volte all'apprendimento, da parte degli studenti delle classi quarta e quinta, e alla sperimentazione in forma ludica e funzionale dell'attività motoria e sportiva in relazione ai livelli di capacità. Negli istituti scolastici della scuola secondaria di primo grado, le attività di cui al comma 1 sono finalizzate a conseguire un avviamento alle discipline sportive, in quanto occasione di utilizzare il momento sportivo come competizione fra gli alunni e agonismo, inteso come impegno a dare il meglio di sé nel confronto con gli altri e conseguire una adeguata preparazione nelle discipline sportive, anche ai fini della partecipazione alle attività agonistiche di categoria, con l'inclusione degli alunni con disabilità».

4.6

[Barbara Floridia](#), [Pirondini](#), [Naturale](#)

Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:

a) *al primo periodo, sostituire le parole «Negli istituti scolastici della scuola primaria» con le seguenti: «Nell'ambito del primo ciclo di istruzione, con riferimento alla scuola primaria,»;*

b) *al secondo periodo, sostituire le parole* «Negli istituti scolastici della scuola secondaria di primo grado,» *con le seguenti:* «Con riguardo alla scuola secondaria di primo grado,»;

c) *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «La partecipazione degli studenti ai corsi di cui al comma 1 avviene esclusivamente su base volontaria».

4.7

[Bucalo](#), [Marcheschi](#), [Cosenza](#), [Iannone](#), [Melchiorre](#), [Speranzon](#), [Russo](#)

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, ovunque ricorrano, sostituire le parole:* «i corsi» *con le seguenti:* «le attività»;

b) *al comma 3, lettera e), sostituire le parole:* «ai corsi» *con le seguenti:* «alle attività»;

c) *al comma 4, dopo le parole:* «al Ministero dell'istruzione e del merito» *inserire le seguenti:* «e al Dipartimento per lo Sport»;

d) *al comma 5 sostituire le parole:* «degli studenti diversamente abili ad attività sportive loro specificamente dedicate» *con le seguenti:* «di tutti gli studenti».

4.8

[Russo](#), [Marcheschi](#)

Dopo il comma 2 inserire il seguente: «2-bis. Per le finalità di cui al presente articolo e al fine di promuovere nei giovani l'assunzione di comportamenti e stili di vita funzionali alla crescita armoniosa, alla salute, al benessere psico-fisico e al pieno sviluppo della persona, riconoscendo l'educazione motoria quale strumento di apprendimento cognitivo, le ore di educazione motoria affidate a docenti specialisti forniti di idoneo titolo di studio, fin dalla scuola primaria, sono potenziate rispetto a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti:

a) il monte ore dell'insegnamento dell'educazione motoria, che non deve essere comunque inferiore a tre ore settimanali aggiuntive rispetto all'orario ordinamentale;

b) le modalità di valorizzazione dello stato economico dei docenti».

4.9

[Rando](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Verducci](#)

Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) le modalità di svolgimento delle attività, garantendo che la formazione sportiva sia svolta dal personale tecnico delle Federazioni, adeguatamente qualificato, con il coordinamento dei docenti di educazione fisica dell'istituto scolastico i quali possono svolgere ore aggiuntive alle ore curricolari;».

4.10

[Rosso](#), [Occhiuto](#)

Al comma 3, sopprimere la lettera f).

4.11

[Pirondini](#), [Naturale](#)

Al comma 3, sopprimere la lettera f).

4.12

[Barbara Floridia](#), [Pirondini](#), [Naturale](#)

Al comma 3, lettera g), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le sponsorizzazioni di cui alla presente lettera possono avvenire nell'ambito e nei limiti previsti dall'articolo 45, comma 2, lettera b), del regolamento di cui al decreto interministeriale 28 agosto 2018, n. 129».

4.13

[Barbara Floridia](#), [Pirondini](#), [Naturale](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Con decreto del Ministro per lo sport e i giovani, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono adottate linee guida contenenti obiettivi, finalità, requisiti, criteri e modalità, oltre che modelli di schemi generali, per la stipula dei protocolli di cui al comma 1».

4.14

[Barbara Floridaia](#), [Pirondini](#), [Naturale](#)

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Le istituzioni scolastiche assicurano la partecipazione, su base volontaria, di tutti gli studenti interessati ai corsi di cui al comma 1, compatibilmente con l'autonomia didattica e l'ordinamento degli studi, e individuano, anche collegandosi in rete ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, le modalità organizzative atte a promuovere la più ampia adesione degli studenti con disabilità alle iniziative e alle attività sportive».

4.15

[Aloisio](#), [Naturale](#)

Al comma 5 sopprimere la seguente parola: «interessati».

4.16

[Versace](#)

Al comma 5, sostituire le parole: «studenti diversamente abili ad attività sportive loro specificamente dedicate» con le seguenti: «con disabilità».

4.17

[Barbara Floridaia](#), [Pirondini](#), [Naturale](#)

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente:

«5-bis. Al fine di promuovere l'attività sportiva come strumento di crescita della persona, anche a contrasto dell'abbandono scolastico precoce in età adolescenziale e per ridurre i divari sociali e territoriali, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di natura non regolamentare, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate specifiche linee guida per stabilire criteri e modalità inerenti alla concessione, da parte degli Enti locali titolari, delle palestre e di altri locali afferenti alle istituzioni scolastiche di competenza, al termine dell'orario scolastico, in particolare ad associazioni sportive dilettantistiche ed enti del terzo settore. A tal fine, le linee guida di cui al presente comma individuano modalità per la promozione della stipula di specifici Patti educativi di comunità».

4.0.1

[Rando](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Verducci](#)

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Giochi della Gioventù, della cultura, dell'inclusione, dell'ambiente)

1. I Giochi prevedono, per tutti gli studenti, regolarmente iscritti e frequentanti, delle scuole statali e paritarie primarie e secondarie di primo grado, una sezione dedicata alle gare culturali e artistiche, al fine di valorizzare le attitudini legate alla sfera culturale, artistica, musicale e umanistica.

2. I Giochi prevedono, per tutti gli studenti con disabilità, regolarmente iscritti e frequentanti, delle scuole statali e paritarie primarie e secondarie di primo grado, una sezione dedicata alle discipline paralimpiche riconosciute dal Comitato italiano paralimpico (Cip), una sezione dedicata a sport di squadra dove ragazzi con disabilità e normodotati possono giocare insieme, quali, a titolo esemplificativo, il *sitting volley*, il *baskin* e il *rafroball*, una sezione dedicata all'educazione alla cultura del movimento nel rispetto dell'ambiente, come il *plogging*, attività sportiva consistente nell'unione di corsa e raccolta dei rifiuti.

3. Con regolamento adottato dal Ministro dell'istruzione e del merito e dal Ministro della cultura,

entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri generali per lo svolgimento dei Giochi e per la partecipazione ai medesimi degli studenti di cui al presente articolo».

Art. 5

5.1

[Rando](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Verducci](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «20 milioni» con le seguenti: «50 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 6, comma 1, sostituire le parole: «20 milioni» con le seguenti: «50 milioni».

5.2

Il Relatore

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «dall'anno 2022» con le seguenti: «dall'anno 2023»;*

b) *al comma 4, sostituire le parole: «della dotazione finanziaria assegnata ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59» con le seguenti: «delle risorse del fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».*

5.3

[Barbara Floridia](#), [Pirondini](#), [Naturale](#)

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Le attività di cui all'articolo 4 sono realizzate dagli organismi sportivi, sulla base dei protocolli di cui al comma 1 del medesimo articolo 4, in coordinamento con le istituzioni scolastiche firmatarie dei predetti protocolli, nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente, nonché delle risorse aggiuntive reperibili attraverso la stipulazione di convenzioni con soggetti pubblici e privati, Enti locali, province, Regioni, fondazioni e associazioni senza scopo di lucro, che svolgano attività non in contrasto con la finalità educativa promossa nei contesti scolastici. Per le finalità di cui al presente comma, quota parte del Fondo di cui al comma 1, fino a un massimo del 25 per cento degli stanziamenti annualmente previsti, è assegnata annualmente, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, alle istituzioni scolastiche autonome statali. Le modalità di ripartizione sono individuate con il decreto di cui al secondo periodo, sulla base dei criteri previsti per la ripartizione delle risorse iscritte nel fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

5.4

[Rosso](#), [Occhiuto](#)

Aggiungere in fine il seguente comma:

«4-bis. Al fine di sostenere le spese per la messa a disposizione degli impianti per le attività di cui all'articolo 4 è prevista una quota a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1 da destinare ai Comuni proprietari degli impianti».

5.5

[Pirondini](#), [Naturale](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma: «4-bis. Al fine di sostenere le spese per la messa a disposizione degli impianti per le attività di cui all'articolo 4 è prevista una quota a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1 da destinare ai Comuni proprietari degli impianti».

EMENDAMENTI AL NUOVO TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I
DISEGNI DI LEGGE
N. [317](#), [533](#), [548 NT2](#)

Art. 1

1.4 (testo 2)

[Rojc](#), [Verducci](#), [Spagnolli](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 2-bis», comma 1, al primo periodo, sostituire le parole: «dal popolo giuliano-dalmata» con le seguenti: «dalle popolazioni».

1.5 (testo 2)

[Rojc](#), [Verducci](#), [Spagnolli](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 2-bis», comma 1, al primo periodo, sostituire le parole: «a seguito» con le seguenti: «a causa».

1.7 (testo 2)

[Rojc](#), [Verducci](#), [Spagnolli](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 2-bis», comma 1, al secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «secondo le linee guida del Ministero dell'istruzione e del merito per la didattica della frontiera adriatica».

1.3.2.1.5. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 2 (ant.) del 12/04/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**7ª Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA
SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)**

Comitato ristretto per l'esame del disegno di legge n. 279 e 503

Riunione n. 2

MERCOLEDÌ 12 APRILE 2023

Relatore: [PAGANELLA \(LSP-PSd'Az\)](#)

Orario: dalle ore 12,05 alle ore 12,50

(Sospensione: dalle ore 12,10 alle ore 12,45)

(279) Elena TESTOR e altri. - Disposizioni concernenti le associazioni musicali amatoriali e agevolazioni fiscali a sostegno della loro attività

(503) MARCHESCHI e LIRIS. - Misure a sostegno della musica popolare contemporanea e in materia di associazioni musicali amatoriali

(Seguito dell'esame congiunto)

1.3.2.1.6. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 27 (pom.) del 12/04/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

7ª Commissione permanente (CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

MERCOLEDÌ 12 APRILE 2023

27ª Seduta

Presidenza del Presidente

[MARTI](#)

indi della Vice Presidente

[COSENZA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la cultura Sgarbi.

La seduta inizia alle ore 14.

IN SEDE REDIGENTE

(562) MARTI e altri. - Disposizioni per la promozione dei cammini come itinerari culturali

(Discussione e rinvio)

Riferisce sul disegno di legge in titolo il relatore [PAGANELLA](#) (LSP-PSd'Az), specificando che esso si compone di undici articoli e ha a oggetto la promozione dei cammini, definiti, all'articolo 1, come itinerari percorribili a piedi o con altre forme di mobilità dolce sostenibile, senza l'ausilio di mezzi a motore.

Inoltre, l'articolo 1 affida alla Repubblica la promozione dei cammini, con le finalità di valorizzarne le caratteristiche e gli elementi culturali, storici, religiosi, naturalistici ed escursionistici.

Dà conto poi dell'articolo 2, il quale reca disposizioni relative alla definizione della Mappa dei cammini d'Italia, finalizzata a incentivare la conoscenza, la tutela e la promozione dei cammini e del patrimonio storico, culturale e religioso dei territori attraversati o limitrofi.

L'articolo 2 individua, altresì, i cammini che devono essere inseriti nella Mappa, prevedendo che ad alcuni di essi, contestualmente all'inserimento nella Mappa, sia attribuita la qualifica di «Cammino d'Italia». La Mappa - sottolinea il Relatore - sarà realizzata anche in forma digitale, in funzione della costituzione di una banca dati unica nazionale.

Passa, quindi, all'articolo 3, che, allo scopo di agevolare il conseguimento delle finalità di cui al disegno di legge, istituisce, presso il Ministero della cultura, la cabina di regia nazionale per i cammini, alla quale è affidato il coordinamento delle politiche e degli interventi attuati dalle amministrazioni interessate.

L'articolo 3 disciplina, inoltre, la composizione della cabina di regia e ne individua le funzioni, tra le quali l'esercizio di un potere di formulazione di proposte, anche di carattere normativo, l'esercizio di poteri di indirizzo, impulso e coordinamento generale sull'attuazione degli interventi concernenti i cammini, nonché l'esercizio delle funzioni connesse con la redazione e l'aggiornamento della Mappa dei cammini d'Italia.

In relazione all'articolo 4, specifica che esso istituisce, presso il Ministero della cultura, il tavolo permanente per i cammini e ne disciplina la composizione, le attribuzioni e il funzionamento. Il tavolo permanente favorisce il confronto e il monitoraggio di problematiche, esigenze e profili di evoluzione

dei cammini, lo scambio di esperienze e di buone pratiche, nonché l'elaborazione di proposte anche normative e amministrative.

Accenna poi all'articolo 5, recante disposizioni concernenti la promozione di studi e ricerche da parte del Ministero della cultura, nonché disposizioni relative alla trasmissione alle Camere, da parte del Ministero medesimo, di una relazione sui cammini.

L'articolo 6 dispone che, nell'esecuzione di interventi realizzati per le finalità di cui al disegno di legge, una quota della spesa totale prevista nel progetto sia destinata all'abbellimento dei cammini e dei territori interessati mediante opere d'arte.

Prosegue l'illustrazione facendo menzione dell'articolo 7, il quale - con le finalità di promuovere i cammini come itinerari culturali e di incentivare lo sviluppo di un turismo lento, sostenibile e diffuso sul territorio - prevede la realizzazione di campagne di promozione, a livello nazionale e internazionale, dei cammini inseriti nella Mappa di cui all'articolo 2.

L'articolo 8 riconosce un credito d'imposta in favore dei titolari di redditi d'impresa e degli enti del Terzo settore affidatari, con atto dell'autorità pubblica, della gestione e della manutenzione dei cammini inseriti nella Mappa dei cammini d'Italia.

L'articolo 9 introduce una misura di decontribuzione, con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente, per i datori di lavoro, la cui sede di attività sia situata nei Comuni attraversati dai cammini inseriti nella Mappa di cui all'articolo 2 e la cui attività sia connessa alla gestione, manutenzione e valorizzazione dei cammini medesimi.

Menziona, infine, l'articolo 10, recante copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione del disegno di legge, quantificati complessivamente in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, e l'articolo 11, che dispone in ordine alla data di entrata in vigore della legge.

Ricorda, conclusivamente, che il disegno di legge si pone in continuità con l'attività svolta dalla Commissione nella precedente legislatura. In particolare, il testo in esame intende fare tesoro degli esiti dell'affare assegnato relativo alla "Promozione di cammini interregionali quali itinerari culturali" (n. 590), conclusosi con l'approvazione unanime della risoluzione presentata dalla senatrice Maria Saponara (*Doc. XXIV*, n. 40), e tiene conto dell'esame, in sede referente, del disegno di legge A.S. 2367, recante "Disposizioni per la promozione dei cammini come itinerari culturali. Delega al Governo in materia di cammini".

Prima di dare avvio alla discussione generale, il [PRESIDENTE](#) concede la parola al Rappresentante del Governo che ha chiesto di intervenire.

Il sottosegretario SGARBI rileva la necessità di tutelare gli itinerari culturali, unitamente alla memoria storica e al valore religioso ad essi connessi, dall'impatto delle installazioni fotovoltaiche ed eoliche e assicura il proprio impegno in tal senso. In proposito, coglie l'occasione per informare che, nella giornata di domani, discuterà di tali tematiche con il Presidente della Regione Lazio.

Individua nelle disposizioni relative all'abbellimento dei cammini, di cui all'articolo 6 del provvedimento in esame, il passaggio testuale da approfondire e arricchire con una declinazione del concetto di "abbellimento" come "non abbruttimento".

Auspica che tale concetto possa dare luogo ad obblighi di rimozione di pannelli fotovoltaici e di pale eoliche che hanno provocato l'alterazione dei paesaggi originari di unico valore.

Ricorda come tali installazioni, che sottendono talvolta interessi della criminalità, abbiano compromesso, con effetti devastanti, il territorio pugliese, nonché numerose zone delle regioni Molise, Calabria e Sicilia.

Dà conto di molteplici istanze pervenute dalla società civile, anche di diversa ispirazione, dirette a proteggere, da una indiscriminata diffusione del fotovoltaico e dell'eolico: il turismo religioso, in relazione al quale ricorda i luoghi di Padre Pio; siti riconosciuti dall'Unesco come patrimonio mondiale dell'umanità ed altri percorsi di inestimabile valore storico e culturale, tra i quali menziona il sito archeologico di Barumini in Sardegna, il Cretto di Burri a Gibellina (Trapani), il luogo del tesoro di Alarico vicino Cosenza, la località Alfina in provincia di Terni; paesaggi, infine, che si prestano ad attività e sport nella natura, quali il fiume Lao in Calabria.

Osserva conclusivamente che le installazioni di impianti eolici e fotovoltaici possono trovare

opportunamente collocazione in luoghi caratterizzati da edilizia urbana degradata o in aree dismesse. Sui suggerimenti del sottosegretario Sgarbi si apre un dibattito incidentale.

La senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP) evidenzia l'importanza di pianificare, piuttosto che ridurre, le installazioni degli impianti in questione, al fine di contenerne il negativo impatto ambientale. Si sofferma, quindi, sull'esigenza, nel contesto della discussione del disegno di legge in titolo, di adottare misure tese a mettere in sicurezza gli itinerari culturali, facendo menzione della via Francigena.

Prende la parola il [PRESIDENTE](#) per svolgere una breve considerazione sulla rilevanza delle osservazioni e dei suggerimenti avanzati dal sottosegretario Sgarbi.

Anche la senatrice [ALOISIO](#) (M5S), nel condividere le riflessioni del Rappresentante del Governo, sottolinea l'opportunità di contenere, oltre che di programmare, nuove installazioni di pannelli fotovoltaici e di pale eoliche e di promuovere discipline legislative più efficaci.

Rileva, altresì, come in talune regioni, fra cui la Basilicata, le Sovrintendenze abbiano giocato un ruolo chiave nel preservare i beni culturali.

Ha dunque la parola la senatrice [COSENZA](#) (FdI), la quale, dopo aver espresso il proprio apprezzamento con riferimento alle considerazioni del sottosegretario Sgarbi, propone che la Commissione avvii l'esame di una procedura informativa sulla programmazione della tutela del paesaggio e sulla sua integrità.

Interviene poi il senatore [OCCHIUTO](#) (FI-BP-PPE), il quale osserva come la presenza nell'ordinamento di numerosi vincoli non sia stata in grado di evitare contro deturpazioni paesaggistiche.

Suggerisce, al riguardo, di porre attenzione all'introduzione di vincoli inibitori, tali da impedire all'origine costruzioni che alterino in modo irreversibile il paesaggio.

Il senatore [VERDUCCI](#) (PD-IDP) concorda sull'opportunità che la Commissione si faccia carico di affrontare il tema dell'integrità del paesaggio, nell'ambito del provvedimento in titolo o in alternativa nell'ambito di una procedura *ad hoc*. Pur giudicando strategici gli investimenti nelle energie alternative, che costituiscono il fondamento dell'attuale transizione economica, sostiene che tali investimenti non devono determinare un impatto negativo sul paesaggio, incluso quello agrario, che costituisce uno straordinario valore aggiunto del Paese. Ritiene infine che il tema in discussione si connetta alla Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro, ed in particolare al riconoscimento dell'importanza del patrimonio culturale inteso come interazione fra le comunità e il territorio.

La senatrice [VERSACE](#) (Az-IV-RE) dichiara la piena adesione alle finalità del disegno di legge in titolo, richiamando il positivo impatto, oltre che culturale, anche economico e turistico connesso alla promozione dei cammini. Si tratta peraltro di una preziosa occasione per favorire politiche inclusive, attraverso interventi di valorizzazione che prevedano l'abbattimento delle barriere architettoniche e favoriscano, più in generale l'accesso a detti percorsi da parte di persone con disabilità.

Con specifico riguardo alle dichiarazioni rese dal Rappresentante del Governo, invita la Commissione ad avviare una procedura informativa per acquisire gli elementi che consentano di intervenire per contrastare forme di degrado del paesaggio.

Il seguito della discussione è, quindi, rinviato.

(279) Elena TESTOR e altri. - Disposizioni concernenti le associazioni musicali amatoriali e agevolazioni fiscali a sostegno della loro attività

(503) MARCHESCHI e LIRIS. - Misure a sostegno della musica popolare contemporanea e in materia di associazioni musicali amatoriali

(Seguito della discussione congiunta e rinvio. Adozione di un testo unificato)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 29 marzo scorso.

La [PRESIDENTE](#) comunica che il Comitato ristretto, incaricato di elaborare un testo unificato dei disegni di legge in titolo, si è riunito in data odierna ed invita il Relatore a dare conto degli esiti.

Il relatore [PAGANELLA](#) (LSP-PSd'Az) riferisce sui lavori del Comitato ristretto segnalando che si è pervenuti alla formulazione di un testo (pubblicato in allegato) su cui si è registrata un'ampia

convergenza da parte dei Gruppi presenti nella sede ristretta. Dopo averne illustrato sinteticamente l'articolato, propone di adottarlo come testo base per il prosieguo della discussione.

Conviene la Commissione.

La senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP) esprime apprezzamento per gli esiti dell'attività del Comitato ristretto che ha consentito di giungere ad una convincente sintesi dei disegni di legge in titolo, peraltro fra loro differenti, l'uno volto a favorire la musica popolare tradizionale e l'altro diretto a sostenere la musica popolare contemporanea. Ritiene tuttavia che, a fronte di una generale condivisione delle finalità del testo, sussistano alcune criticità di cui auspica il superamento in sede emendativa. Al riguardo, richiama l'articolo 5, diretto a riservare una quota di almeno il 5 per cento del Fondo unico per lo spettacolo alla promozione e alla valorizzazione della musica popolare tradizionale e di quella contemporanea.

Poiché nessun altro senatore chiede di intervenire, su proposta del [PRESIDENTE](#), la Commissione conviene di fissare alle ore 12 di martedì 18 aprile il termine per la presentazione di eventuali ordini del giorno ed emendamenti.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,50.

TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE
NN. [279, 503](#)

NT

Il Relatore

Disposizioni concernenti le associazioni musicali amatoriali di musica popolare tradizionale e di musica popolare contemporanea e agevolazioni a sostegno della loro attività

Art. 1

(Finalità)

1. La presente legge reca incentivi e benefici fiscali finalizzati a favorire l'associazionismo musicale amatoriale e a salvaguardare il valore culturale di bande, orchestre mandolinistiche e gruppi *folk* quali presidi delle tradizioni e specificità territoriali e, al contempo, a sostenere le associazioni di musica popolare contemporanea.

2. Per le finalità di cui alla presente legge, si intende:

a) per musica popolare tradizionale l'espressione musicale di complessi bandistici o società filarmoniche, gruppi vocali e società corali, orchestre mandolinistiche e gruppi folkloristici;

b) per musica popolare contemporanea l'espressione musicale diversa dalla musica lirica, dalla musica concertistico-sinfonica e corale, comprendendo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti generi musicali: *pop*, *rock*, elettronica, *rap*, *hip hop* e *trap*.

Art. 2

(Associazioni musicali amatoriali di musica popolare tradizionale e di musica popolare contemporanea)

1. Le associazioni musicali amatoriali di musica popolare tradizionale e di musica popolare contemporanea, di seguito denominate «Associazioni», sono enti collettivi a carattere culturale, costituiti in forma associativa, anche priva di personalità giuridica, che operano senza scopo di lucro con la finalità di diffondere la cultura musicale popolare tradizionale e la cultura musicale popolare contemporanea.

2. Alle associazioni di cui alla presente legge si applicano le agevolazioni previste dall'articolo 4. Per le associazioni costituite ai sensi del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è fatta salva la disciplina prevista dal medesimo codice.

Art. 3

(Istituzione degli elenchi regionali telematici delle Associazioni musicali amatoriali di musica popolare tradizionale e di musica popolare contemporanea)

1. È istituito, presso ciascuna Regione, l'elenco regionale telematico delle associazioni musicali amatoriali di cui all'articolo 2, che è reso accessibile in via telematica al Ministero della cultura per una attività di ricognizione a livello nazionale.

2. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i requisiti e le modalità per l'iscrizione all'elenco di cui al comma 1, nonché i criteri e le modalità di accessibilità telematica all'elenco medesimo.

Art. 4.

(Agevolazioni e semplificazioni fiscali per le associazioni musicali amatoriali, nonché detrazioni fiscali per la frequenza di corsi di formazione musicale)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 15, comma 1, lettera e-quater, dopo le parole: "da una pubblica amministrazione," sono inserite le seguenti: "ovvero ad associazioni musicali amatoriali di musica popolare tradizionale e di musica popolare contemporanea";

b) all'articolo 67, comma 1, lettera m), dopo le parole: «compensi erogati ai direttori artistici» sono inserite le seguenti: «, ai formatori»;

c) all'articolo 148, comma 3, dopo le parole: «sportive dilettantistiche,» sono inserite le seguenti: «musicali amatoriali di musica popolare tradizionale e di musica popolare contemporanea»;

d) all'articolo 149, comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «né alle associazioni musicali amatoriali di musica popolare tradizionale e di musica popolare contemporanea».

2. Alle associazioni musicali amatoriali di cui all'articolo 2 si applicano le disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche previste dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398.

Art. 5.

(Modifica alla legge 30 aprile 1985, n. 163)

1. All'articolo 2 della legge 30 aprile 1985, n. 163, dopo il primo comma è inserito il seguente:

«Nell'ambito di quanto disposto dal primo comma per le attività musicali, una quota di almeno il 5 per cento è riservata esclusivamente alla promozione e alla valorizzazione della musica popolare tradizionale e della musica popolare contemporanea».

Art. 6.

(Fondo per la promozione della musica amatoriale popolare tradizionale e popolare contemporanea)

1. È istituito, presso il Ministero della cultura, il Fondo per la promozione della musica amatoriale popolare tradizionale e popolare contemporanea, di seguito denominato «Fondo», con una dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

2. Il Fondo è destinato a finanziare le attività svolte dalle associazioni di cui all'articolo 2, nonché dalle scuole di musica iscritte nei registri regionali, ove istituiti, e da quelle riconosciute da altra pubblica amministrazione.

3. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinate le modalità di funzionamento e di accesso al Fondo.

Art. 7.

(Contributo per l'acquisto di strumenti musicali)

1. A decorrere dall'anno 2023, nel limite complessivo di 10 milioni di euro annui, agli studenti di età compresa tra i 5 e i 23 anni iscritti ai licei musicali e a corsi musicali presso conservatori di musica,

istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) legalmente riconosciute ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n. 508, scuole di musica iscritte nei registri regionali, scuole di musica riconosciute da una pubblica amministrazione, nonché alle associazioni di cui all'articolo 2 della presente legge, è concesso, *una tantum*, un contributo pari al 50 per cento del prezzo finale, entro un limite massimo di spesa di euro 1.000, per l'acquisto di uno strumento musicale, coerente con il corso di studi o con l'attività dell'associazione.

2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso anche per l'acquisto di programmi e apparecchiature per la produzione musicale.

3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti le modalità attuative, comprese le modalità per usufruire del contributo di cui ai commi 1 e 2, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione e per il rispetto del limite di spesa previsto.

Art. 8.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, valutati in 29,36 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 6 e 7, pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

Art. 9.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

1.3.2.1.7. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 30 (pom.) del 19/04/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

7ª Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA
SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

MERCOLEDÌ 19 APRILE 2023

30ª Seduta

Presidenza del Presidente

[MARTI](#)

indi della Vice Presidente

[COSENZA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la cultura Mazzi.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE REDIGENTE

(614) Istituzione del Museo della Shoah in Roma

(Discussione e rinvio)

La relatrice [VERSACE](#) (*Az-IV-RE*) si dice onorata di essere stata nominata dal Presidente Marti relatrice del disegno di legge istitutivo del Museo della Shoah, tema su cui rileva la convergenza di tutte le forze politiche.

Intende innanzitutto condividere con i colleghi una riflessione: è assolutamente importante un museo della Shoah per mantenere viva la memoria soprattutto tra i giovani dell'orrore culminato con la persecuzione e lo sterminio di decine di migliaia di ebrei italiani, e ritiene che l'impegno principale, in questo momento storico - come ha ricordato ieri il Presidente Mattarella in visita a Birkenau, accompagnato dalle sorelle Bucci (sopravvissute alla Shoah ed il cui racconto/ricordo è stato udito dal vivo dalla relatrice medesima) - debba essere quello di evitare che tali orrori, in forme nuove e meno riconoscibili, possano ripetersi.

Condivide pienamente le parole del Presidente Mattarella, il quale alla studentessa che gli chiedeva cosa si provi a visitare quei luoghi emblematici ha risposto: "nonostante si leggano tanti libri o guardino video, vedere dal vivo è un'altra cosa! Dà la misura dell'orrore e dell'inimmaginabile". Offre testimonianza di quanto sia stato difficile trovarsi davanti agli occhi, solo per fare un esempio, le protesi delle persone con disabilità, le cui vite sono state ritenute non degne di essere vissute, e sono state uccise al loro arrivo nei campi di concentramento.

Ricorda, quindi, che in altre occasioni il Presidente della Repubblica ha avuto modo di ricordare che "il virus della discriminazione, dell'odio, della sopraffazione, del razzismo non è confinato in una isolata dimensione storica, ma attiene strettamente ai comportamenti dell'uomo e debellarlo riguarda il destino stesso del genere umano".

Sottolinea che tali parole sono un monito da tenere sempre a mente.

Come in tante altre città, a partire da Berlino, Gerusalemme, Milano, Varsavia, New York e altre ancora, era necessario - dice la relatrice - che anche Roma, dove pure la comunità ebraica ha saputo tenere vivo il tragico ricordo del rastrellamento del ghetto il 16 ottobre 1943, si dotasse di un percorso museale dalla forte valenza educativa, non solo appunto per mantenere vivo il ricordo di un fatto

storico, ma soprattutto per generare quegli anticorpi che possano contrastare il virus, sempre minaccioso, del razzismo, dell'intolleranza.

Ritiene che sia questo, in definitiva, lo spirito con cui la Commissione deve esaminare e approvare il testo in argomento.

Richiama poi la Relazione illustrativa al disegno di legge, che riepiloga le ragioni che stanno a fondamento dell'iniziativa governativa in esame.

Il Museo è destinato a costituire il luogo centrale di trasmissione della conoscenza di cosa è stato l'Olocausto e delle atrocità che lo hanno caratterizzato.

L'istituendo Museo intende affiancarsi e non sovrapporsi alla Fondazione Museo nazionale dell'Ebraismo italiano e della Shoah (MEIS), attesa la mancanza, proprio nella Capitale italiana, di un simile luogo riferibile al Ministero della cultura e specificamente dedicato alla storia dell'Olocausto. Il Museo, inoltre, si affiancherà ai Musei dedicati alla Shoah già istituiti in altre grandi città del mondo, come lo Yad Vashem di Gerusalemme.

Fa presente che, in sede di Relazione illustrativa, sono altresì ricordate le peculiarità storiche che motivano la realizzazione del Museo e che la Comunità ebraica di Roma è una delle più numerose d'Italia e una delle più antiche d'Europa.

Al fine di realizzare il suddetto Museo nonché di contribuire a tenere viva la memoria della tragedia della Shoah, il comma 1 dell'articolo unico in esame prevede la partecipazione del Ministero della cultura alla «Fondazione Museo della Shoah», costituita nel luglio 2008 proprio con la *mission* di dare impulso alla costruzione del Museo Nazionale della Shoah a Roma.

La partecipazione alla Fondazione del Ministero della cultura è disposta - dal comma 1 - sulla base delle norme del codice dei beni culturali e del paesaggio che prevedono che lo Stato (oltre alle regioni e agli altri enti territoriali) intervenga per la valorizzazione dei beni culturali di appartenenza sia pubblica che privata (articoli 112 e 113 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42).

Il comma 2 affida la gestione del Museo alla Fondazione Museo della Shoah.

Il comma 3 pone la Fondazione Museo della Shoah sotto la vigilanza del Ministero della cultura.

Attribuisce, inoltre, al Ministero della cultura la programmazione delle attività museali, anche tenuto conto degli indirizzi della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Come specificato nella Relazione illustrativa del disegno di legge, la previsione che la programmazione dell'attività del Museo si svolga "tenuto conto degli indirizzi della Presidenza del Consiglio dei ministri" discende dal fatto che, con appositi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, sono stati istituiti - presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - il Comitato di coordinamento per le celebrazioni in ricordo della Shoah e la Commissione per il restauro e nuovo allestimento del percorso espositivo italiano del «blocco 21» del Museo di Auschwitz-Birkenau.

Per la realizzazione e il funzionamento del Museo, il comma 4 autorizza la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2023, di 3 milioni di euro per l'anno 2024, di 3,050 milioni di euro per l'anno 2025 e di 50.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, provvedendo alle relative coperture finanziarie.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(279) Elena TESTOR e altri. - Disposizioni concernenti le associazioni musicali amatoriali e agevolazioni fiscali a sostegno della loro attività

(503) MARCHESCHI e LIRIS. - Misure a sostegno della musica popolare contemporanea e in materia di associazioni musicali amatoriali

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 12 aprile scorso, nel corso della quale è stato adottato un testo unificato per i disegni di legge in titolo, pubblicato in allegato al resoconto di quella seduta, ed è stato fissato il termine per la presentazione di eventuali ordini del giorno ed emendamenti ad esso riferiti.

Il **PRESIDENTE** comunica che, alla scadenza del termine, sono stati presentati n. 2 ordini del giorno e n. 17 emendamenti al testo unificato, pubblicati in allegato.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(317) ROMEO e altri. - Modifica alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di istituzione di un concorso tra le università italiane per la migliore installazione artistica a ricordo delle foibe

(533) MENIA e altri. - Modifiche alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di iniziative per la promozione della conoscenza della tragedia delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata nelle giovani generazioni

(548) GASPARRI. - Istituzione di un fondo per promuovere e sostenere l'organizzazione da parte delle scuole secondarie di secondo grado di "Viaggi del ricordo nei luoghi delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata e nelle terre di origine degli esuli"

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta del 4 aprile scorso.

Il **PRESIDENTE** avverte che sul testo unificato per i disegni di legge in titolo NT2 non si è ancora espressa la Commissione bilancio. Tenuto conto che non è pertanto possibile procedere alle votazioni neanche nella seduta odierna e considerate la complessità e la delicatezza del provvedimento, propone una breve riapertura del termine per la presentazione di atti di indirizzo, in accoglimento di alcune specifiche richieste in tal senso pervenute alla Presidenza.

La Commissione conviene indi di riaprire il termine per la presentazione di ordini del giorno, fissandolo alle ore 15 di venerdì 21 aprile.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Proposta di indagine conoscitiva sull'impatto dell'intelligenza artificiale nei settori di competenza della 7a Commissione, anche con riferimento al servizio ChatGPT

Il relatore **PAGANELLA** (*LSP-PSd'Az*) introduce il tema dell'indagine conoscitiva, rilevando che l'intelligenza artificiale (IA) è un campo dell'informatica mirato a creare sistemi e programmi che possano eseguire compiti tipicamente associati all'intelligenza umana, come l'apprendimento, il ragionamento, la risoluzione di problemi, la comprensione del linguaggio naturale, la percezione visuale e molto altro.

Solo negli ultimi mesi, la IA è diventata argomento di dominio pubblico, in particolare a seguito del grande successo ottenuto da ChatGPT, un servizio di chatbot (conversazione con un agente digitale che simula il linguaggio umano) sviluppato dalla americana OpenAI (finanziata da Microsoft) e dal 30 novembre 2022 messo a disposizione gratuitamente *online* attraverso un'interfaccia di facile accesso. ChatGPT, come analoghi servizi, è basato su intelligenza artificiale di tipo generativo, un ramo della IA finalizzato alla creazione di nuovi contenuti basati su esempi esistenti; i modelli generativi possono generare testi, immagini, video, musica, codice di programmazione apprendendo dalle regolarità e dalle strutture dei dati con cui vengono addestrati.

Ricorda, inoltre, che OpenAI ha messo a disposizione di tutti gli sviluppatori il "motore" che alimenta ChatGPT per la creazione di altre applicazioni originali e nuovi modelli linguistici ulteriormente affinati. Questo ha portato alla nascita di svariati altri servizi basati sulla medesima architettura che alimenta ChatGPT.

Il relatore si sofferma, indi, sull'intervento del Garante per la protezione dei dati personali, che ha emesso un provvedimento che impedisce l'uso di ChatGPT in Italia, contestando il mancato rispetto della disciplina sulla *privacy*.

Il provvedimento del Garante ha innescato un dibattito tra gli addetti ai lavori e, in misura al momento più limitata, nel mondo politico, anche per l'estrema complessità e novità delle questioni in esame. La IA, con particolare riferimento a quella di tipo generativo, appare come una rivoluzione tecnologica epocale con applicazioni di automazione in numerosi campi, alcuni dei quali di stretta attinenza della Commissione (istruzione, università, ricerca, cultura). Insieme alle opportunità, il Relatore osserva che vi sono rischi e preoccupazioni, non solo nell'ambito del trattamento dei dati personali, quali, tra gli altri, produzione di informazioni non accurate, distorsioni culturali e discriminazioni, abusi e attività criminali, violazione della proprietà intellettuale, impatto negativo sull'occupazione e sulla trasformazione del sistema produttivo.

Si tratta, del resto, di problematiche che ogni innovazione tecnologica radicale porta con sé e, al

riguardo, è fondamentale il lavoro del legislatore, da condurre in un contesto europeo e internazionale e finalizzato alla definizione di un ampio quadro normativo, per garantire che l'industria italiana, le *start-up* e il Paese nel suo complesso non perdano opportunità di sviluppo e crescita in un momento di grande fervore e accelerazione dei processi e, al tempo stesso, per assicurare diritti e libertà individuali, sicurezza, equità.

Oltre a una comprensione del contesto generale, l'indagine conoscitiva ha inoltre lo scopo di approfondire l'impatto della IA sui settori di specifica competenza della Commissione.

Conclude formulando alcuni suggerimenti in ordine ai soggetti che potrebbero essere auditi nell'ambito dell'indagine conoscitiva.

Ha la parola la senatrice [ALUISIO](#) (*M5S*), la quale, nell'esprimere il suo convincimento in ordine alla necessità di aprirsi comunque allo sviluppo tecnologico, sottolinea l'importanza di disciplinare le modalità e gli ambiti di utilizzo dei dati, avendo riguardo alle competenze della Commissione.

La senatrice [D'ELIA](#) (*PD-IDP*) pone in luce l'esigenza di approfondire il tema dell'impatto dell'intelligenza artificiale sulla didattica e sulla ricerca, anche allo scopo di tener conto delle competenze della Commissione in materia.

Il senatore [CRISANTI](#) (*PD-IDP*), nel concordare con quanto espresso dalla senatrice D'Elia, richiama l'attenzione sulla opportunità di svolgere audizioni in merito all'impatto dell'intelligenza artificiale sulla ricerca, tenuto conto - anche sulla base di una diretta esperienza personale - delle enormi potenzialità di ChatGPT in termini di velocizzazione dei tempi e di immagazzinamento delle informazioni, ma anche del fatto che lo strumento non è esente da errori, che sono più difficilmente riconoscibili quanto più complessi sono i contenuti elaborati.

Evidenzia, altresì, che l'indagine conoscitiva può costituire l'occasione per approfondire e assumere consapevolezza delle lacune e dei ritardi presenti nello sviluppo tecnologico del Paese, con l'obiettivo di mettere a punto gli interventi indispensabili per colmare il divario che separa l'Italia dai Paesi tecnologicamente più progrediti e per porsi nelle condizioni di utilizzare la nuova tecnologia in questione, la cui strategicità appare già evidente.

Interviene, quindi, il senatore [ROSSO](#) (*FI-BP-PPE*), il quale, dopo aver espresso il proprio apprezzamento per la proposta di indagine conoscitiva in argomento, si sofferma sull'impatto dei nuovi strumenti sotto il profilo sia culturale che etico, considerato che essi hanno il potere di modificare la percezione della realtà.

Cita, al riguardo, il recente episodio del premio fotografico (*Sony World Photography Awards*) vinto grazie a un'immagine generata mediante intelligenza artificiale, come rivelato dal vincitore dopo l'esito della competizione.

Il relatore [PAGANELLA](#) (*LSP-PSd'Az*), nel condividere l'opportunità di focalizzare gli ambiti dell'indagine alle competenze della Commissione sui temi in argomento, osserva tuttavia che l'intelligenza artificiale coinvolge l'intera gestione della vita umana e, come tale, può per altri aspetti, interessare anche le altre Commissioni. Cita, ad esempio, l'utilizzo potenziale dell'intelligenza artificiale nei conflitti bellici.

Dopo aver evidenziato che il percorso proposto muove dal fatto contingente del blocco dell'utilizzo di ChatGPT da parte del Garante per la protezione dei dati personali, ricorda che l'Italia è l'unico Paese occidentale ad essere intervenuto in tal senso.

Conclude ribadendo la necessità di avviare il percorso conoscitivo in quanto i temi oggetto dell'indagine, con la loro portata etica e sociale, costituiscono aspetti di progresso e di evoluzione strettamente connessi alla cultura e al sapere umano.

Il [PRESIDENTE](#), nel raccogliere e sintetizzare gli spunti emersi nel dibattito, richiama l'attenzione sul ruolo centrale della cultura, dell'istruzione, dell'università e della ricerca nello sviluppo economico e sociale del Paese e sull'opportunità che la Commissione svolga una funzione di traino nel dibattito politico-istituzionale sull'intelligenza artificiale.

Constatato che non vi sono ulteriori richieste di intervento, la proposta di richiesta di svolgimento dell'indagine conoscitiva in titolo è approvata dalla Commissione all'unanimità.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. LVII, n. 1) Documento di economia e finanza 2023, allegati e relativo annesso

(Parere alla 5a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore **MELCHIORRE** (Fdl) riferisce sul documento in titolo, che reca un aggiornamento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica.

Precisa che i nuovi valori, mentre confermano, in termini di indebitamento netto complessivo delle pubbliche amministrazioni, quelli previsti dal precedente quadro programmatico (definito dalla Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza per il 2022), prevedono una variazione rispetto a questi ultimi in termini di indebitamento netto strutturale (saldo nel quale sono escluse dal computo le misure considerabili *una tantum* dalla Commissione europea e le variazioni imputabili alla congiuntura economica).

La suddetta conferma dei precedenti valori programmati in termini di indebitamento netto complessivo determina il conseguimento di un margine di risorse finanziarie disponibili, in quanto l'attuale quadro tendenziale condurrebbe a valori di indebitamento netto inferiori a quelli già programmati (e ora oggetto di conferma). Per tale scostamento è necessaria l'autorizzazione a maggioranza assoluta da parte di ciascuna Camera.

Specifica che tali margini ammontano a 3,4 miliardi di euro per il 2023 e a 4,5 miliardi di euro per il 2024 (tali valori sono comprensivi della conseguente maggiore spesa per interessi passivi), mentre per gli anni successivi l'autorizzazione allo scostamento richiesta alle Camere concerne esclusivamente l'onere per gli interessi passivi derivante dal suddetto impiego di risorse per il 2023 e il 2024.

Riguardo al medesimo impiego delle risorse, il documento in esame e l'annessa Relazione indicano che: quelle suddette relative al 2023 saranno destinate ad una riduzione del cuneo fiscale e contributivo a carico dei lavoratori dipendenti (in particolare, mediante un intervento di riduzione dei contributi dei lavoratori con redditi medio-bassi), con il duplice scopo di incrementare i redditi reali delle famiglie e di "limitare la rincorsa salari-prezzi, che renderebbe la vampata inflazionistica causata dai prezzi energetici e alimentari più sostenuta nel tempo, trasformandola in strutturale"; le risorse relative al 2024 saranno destinate a interventi di riduzione della pressione fiscale.

Più in particolare, il nuovo quadro programmatico prevede: un incremento del PIL (in termini reali e non nominali) pari all'1,0 per cento nell'anno in corso, all'1,5 per cento nel 2024, all'1,3 per cento nel 2025 e all'1,1 per cento nel 2026 (ricorda che il suddetto precedente quadro programmatico prevedeva un incremento pari allo 0,6 per cento nell'anno in corso, all'1,9 per cento nel 2024 e all'1,3 per cento nel 2025); un tasso di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni (in rapporto al PIL) pari al 4,5 per cento per l'anno in corso, al 3,7 per cento per il 2024, al 3,0 per cento per il 2025 e al 2,5 per cento per il 2026 (con conferma, come accennato, dei valori del precedente quadro programmatico, che era relativo fino al 2025); un tasso di indebitamento netto strutturale delle pubbliche amministrazioni (nel quale sono escluse dal computo le misure considerabili *una tantum* dalla Commissione europea e le variazioni imputabili alla congiuntura economica) pari (sempre in rapporto al PIL) al 4,9 per cento per l'anno in corso, al 4,1 per cento per il 2024, al 3,7 per cento per il 2025 e al 3,2 per cento per il 2026 (la Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza per il 2022 prevedeva un valore pari al 4,8 per cento per l'anno in corso, al 4,2 per cento per il 2024 e al 3,6 per cento per il 2025); un tasso di disoccupazione pari al 7,7 per cento per l'anno in corso, al 7,5 per cento per il 2024, al 7,4 per cento per il 2025 e al 7,2 per cento per il 2026 (la Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza per il 2022 prevedeva un tasso di disoccupazione pari al 7,9 per cento per l'anno in corso, al 7,6 per cento per il 2024 e al 7,4 per cento per il 2025).

Ricorda, quindi, che il Programma di stabilità (Sezione I del documento in titolo) indica, tra i disegni di legge collegati alla manovra di bilancio 2023-2025: un disegno di legge relativo alle semplificazioni in materia scolastica; nonché un secondo disegno di legge relativo al rafforzamento della formazione superiore e della ricerca.

Al sistema scolastico e universitario, il Programma nazionale di riforma dedica un'apposita sezione. Evidenzia che, in questa, l'ultimo Rapporto OCSE "Education at a glance" (di ottobre 2022) rappresenta come l'Italia ancora sconti un ritardo nei livelli di istruzione, che negli ultimi 20 anni sono cresciuti più lentamente della media OCSE.

Il Programma indica, pertanto, la necessità di riformare il sistema per una scuola "di tutti e per tutti". Il Programma nazionale di riforma pone, inoltre, la finalità del rafforzamento del sistema universitario, teso all'inclusione, alla meritocrazia e all'inserimento nel mondo del lavoro, rilevando che scuola e università sono due componenti essenziali e complementari della stessa strategia, "che è quella di riportare la conoscenza e il merito al centro della crescita del Paese".

Per quanto riguarda la creazione di nuove strutture di edilizia universitaria, fa menzione della istituzione del Fondo per l'*housing universitario* (articolo 25 del decreto-legge n. 144 del 2022), nonché della previsione di apertura della partecipazione al finanziamento anche a investitori privati, definendo gli *standard* minimi qualitativi degli alloggi o delle residenze e degli ulteriori servizi offerti e disciplinando il credito di imposta relativo agli interventi ad esso finalizzati. Ricorda che, con la legge di bilancio 2023 (seconda sezione), si è provveduto a stanziare ulteriori risorse per l'*housing universitario* (pari a complessivi 300 milioni di euro tra il 2023 e il 2026).

In relazione alla settore della ricerca, pone in evidenza quanto rilevato dal Programma in merito all'edizione 2022 dello *European Innovation Scoreboard*, che classifica l'Italia tra gli "innovatori moderati", sottolineando che le prestazioni del Paese nel periodo 2015-2022 sono migliorate a un ritmo più sostenuto rispetto alla media UE (17,4 per cento, a fronte di una media del 9,9 per cento). Sulla base del documento in esame, segnala che - in virtù del mutato contesto nazionale e internazionale, che vede un crescente rilievo delle tecnologie critiche nella competizione geopolitica e la riorganizzazione delle filiere produttive - è in corso di aggiornamento il Programma Nazionale della Ricerca (PNR) 2021-2027. Per il 2023, il Piano si concentrerà sul tema della valutazione, con l'istituzione di un Nucleo Dati permanente presso il Segretariato Generale del Ministero dell'università e della ricerca, al fine di coordinare e potenziare le attività di analisi economica e statistica, studio e ricerca finalizzate alla valutazione dell'impatto delle politiche e degli investimenti pubblici. Il Ministero dell'università e della ricerca è impegnato, inoltre, nell'elaborazione delle Linee guida per l'esercizio "Valutazione della qualità della ricerca" (VQR) 2020-2024, in stretta collaborazione con l'Agenzia nazionale per la valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) per rendere più efficaci e rapidi i processi di valutazione.

Con riguardo alla cultura, a livello di quadro macro-economico, si sofferma sulla Sezione I, recante il Programma di Stabilità, nella quale si riferisce che nel 2022 i consumi delle famiglie hanno registrato una ripresa significativa (4,6 per cento), anche se ancora insufficiente a recuperare i livelli precedenti alla pandemia. Tale evoluzione - sempre secondo il Documento - è stata determinata dalla robusta ripresa dei consumi in quei settori dei servizi che erano stati maggiormente colpiti dalle restrizioni introdotte a seguito della pandemia da Covid-19, come quelli in ricreazione e cultura (19,6 per cento). La stessa Sezione I, nell'elenco dei collegati alla manovra di bilancio 2023-2025, menziona, per quanto d'interesse, l'adozione di misure organiche per la promozione, la valorizzazione e la tutela del *Made in Italy*.

Sempre a livello macro-economico, la Sezione III, recante il Programma Nazionale di Riforma, stima un impatto percentuale del PNRR-M1C3: turismo e cultura 4.0, sul PIL rispetto allo scenario base pari allo 0,1 per cento per il triennio 2021-2023 e allo 0,4 per cento per il triennio 2024-2026.

Nel tracciare, poi, le risposte di *policy* alle sfide da affrontare, la Sezione III rimarca il ruolo trainante - sia in termini di posti di lavoro, sia per il contributo alla crescita del PIL - del patrimonio storico e artistico del nostro Paese e delle elevate professionalità presenti nei relativi settori.

In questa prospettiva, la quota più significativa degli interventi nel settore è stata operata, sinergicamente, nell'ambito dell'attuazione del PNRR e nella legge di bilancio 2023.

Passando, infine, al settore dello sport, dà conto della Sezione III, che, nel descrivere gli interventi realizzati in attuazione del PNRR e con la legge di bilancio 2023, valorizza in più punti la connessione fra scuola e sport: ciò avviene, in particolare, tramite gli investimenti per le infrastrutture e l'edilizia scolastica, per la realizzazione o il recupero di locali da adibire alla pratica sportiva. Il Documento sottolinea come il rilancio dell'attività motoria e sportiva scolastica, e la realizzazione dei connessi impianti e palestre, sia anche un "investimento per le comunità, consentendo di aprire le scuole ai territori oltre l'orario scolastico"; spazi sicuri e idonei agli apprendimenti consentono peraltro -

secondo il Documento - anche di "implementare le misure di contrasto al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo".

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore [CRISANTI](#) (PD-IDP) esprime un giudizio negativo sul Documento rilevando, innanzitutto, che i consistenti tagli al settore della scuola non sono in linea con le esigenze del settore e con importanti finalità, come, ad esempio, il contrasto all'abbandono scolastico. Ritieni altresì non condivisibile la riduzione delle risorse a disposizione del Ministero dell'università e della ricerca, che non tengono conto dell'impatto negativo, in termini reali, dell'inflazione, che avrebbe dovuto piuttosto indurre il Governo ad un incremento degli stanziamenti complessivi. Con riferimento alle disposizioni in materia di edilizia universitaria, avrebbe ritenuto opportuno che il Documento avesse specificato in che modo si intende favorire il coinvolgimento del settore privato nonché quali forme di recupero di investimento si prevedono per i privati. Infine, con riguardo allo stanziamento di risorse al fine di finanziare 5.000 borse di studio, di per sé apprezzabile, invita a riflettere sull'effettiva capacità del sistema di assorbire elevati livelli di domanda, considerato che le iniziative collegate al Piano nazionale di ripresa e resilienza hanno tendenzialmente esaurito la platea di studenti che si iscrivono ai dottorati di ricerca.

Alla richiesta della senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP) di chiarimenti in merito ai tempi di esame del provvedimento in titolo risponde il [PRESIDENTE](#) il quale, nel richiamare l'esigenza che la Commissione concluda l'esame in tempo utile affinché la Commissione bilancio sia messa in grado di riferire all'Assemblea nei termini stabiliti dalla Conferenza dei Presidenti dei gruppi parlamentari, precisa che non intende comprimere il dibattito e, se sarà necessario, ricorda che la Commissione potrà concludere l'esame del Documento anche nella seduta convocata domani alle ore 13,30.

Il senatore [PIRONDINI](#) (M5S) esprime l'orientamento negativo della propria parte politica riguardo al provvedimento in titolo e anticipa sin d'ora i contenuti dello schema di parere contrario presentato congiuntamente ai senatori Vincenza Aloisio e Castiello, pubblicato in allegato.

Nello specifico, sottolinea che i settori dell'istruzione e della cultura sono colpiti da rilevanti tagli delle risorse a loro destinate. Con riferimento alla scuola, non condivide che il fenomeno della denatalità sia utilizzato per procedure d'accorpamento degli istituti scolastici, mentre sarebbe stato a suo avviso necessario cogliere l'occasione per ridurre il dimensionamento delle classi, contrastare il fenomeno delle cosiddette classi pollaio, nonché confermare il personale scolastico aggiuntivo impiegato nel corso della crisi pandemica da Covid-19.

Quanto al settore della cultura, il Documento non offre, a suo giudizio, alcun spunto di rilievo, ad eccezione della misura relativa alla carta della cultura per i giovani. Né il Documento si fa carico, a suo avviso, di affrontare in modo efficace i fabbisogni della ricerca e dei ricercatori, anche con riferimento al miglioramento della qualità del lavoro. Infine, rileva criticamente l'assenza di misure efficaci al fine di potenziare lo sport nelle scuole, a fronte di una carenza degli impianti sportivi nelle istituzioni scolastiche, specie nel Meridione.

Preso atto che non vi sono ulteriori richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#) dichiara chiusa la discussione generale.

Intervenendo in sede di replica, il senatore [MELCHIORRE](#) (Fdl) propone l'espressione di un parere favorevole sul provvedimento in titolo.

Poiché nessun senatore chiede di intervenire in dichiarazione di voto, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole del relatore è posta ai voti e approvata, con conseguente preclusione della votazione dello schema di parere contrario presentato dal Gruppo del Movimento 5 Stelle.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) informa che è stato assegnato l'Atto di Governo n. 40 (Norme concernenti la normativa didattica degli atenei) e avverte che il provvedimento sarà esaminato nelle sedute della Commissione che saranno convocate a partire dalla prossima settimana.

Prende atto la Commissione.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

IL PRESIDENTE, tenuto conto dell'avvenuta conclusione dell'esame del Documento di economia e finanza e apprezzate le circostanze, comunica che la seduta già convocata alle ore 13,30 di domani è posticipata alle ore 14 per lo svolgimento dell'audizione del Ministro dell'istruzione e del merito nell'ambito dell'indagine conoscitiva su povertà educativa, abbandono e dispersione scolastica. Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,45.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI
PIRONDINI, Vincenza ALOISIO e CASTIELLO SUL
DOC. N. LVII, n. 1 - Allegati I, II, III, IV, V, VI e VII - Annesso**

La 7ª Commissione permanente,

esaminato per le parti di competenza il documento in titolo,
premesse che:

il Documento di economia e finanza (DEF) costituisce il principale documento di programmazione della politica economica e di bilancio, che traccia, in una prospettiva di medio-lungo termine, gli impegni, sul piano del consolidamento delle finanze pubbliche, e gli indirizzi, sul versante delle diverse politiche pubbliche, adottati dall'Italia per il rispetto del Patto di Stabilità e Crescita europeo e per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo, occupazione, riduzione del rapporto debito-PIL e per gli altri obiettivi programmatici prefigurati dal Governo per l'anno in corso e per il triennio successivo; valutato che:

il DEF 2023, il primo redatto nel corso di questa Legislatura dal Governo in carica, mostra un quadro incerto e fortemente condizionato da fattori esogeni esterni, quali il conflitto russo-ucraino e le turbolenze sui mercati finanziari, oltre che da rilevanti incertezze sull'evoluzione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

il DEF sottolinea come l'economia italiana nel corso del 2022, sebbene abbia fatto registrare una crescita del 3,7 per cento, ha registrato una contrazione nel IV trimestre (-0,1 per cento rispetto allo +0,4 del terzo trimestre) che ha interrotto la fase di espansione dell'economia italiana, in corso ormai da sette trimestri consecutivi, interessando, in particolare, i consumi delle famiglie, a causa della propagazione della spinta inflazionistica nonostante la marcata riduzione del prezzo del gas; il tentativo del Governo di attribuire le ragioni della frenata registrata alla situazione di crescente instabilità internazionale e al rallentamento dell'economia a livello globale non è sufficiente a spiegare la situazione in atto;

considerato che:

il Documento non è adeguato alla fase che sta attraversando il Paese. Sono del tutto assenti interventi strutturali per limitare i prezzi e sostenere i redditi da lavoro e pensione anche per via fiscale e gli interventi necessari per sostenere la coesione sociale attraverso le politiche per l'inclusione a partire dal contrasto alla povertà, il sostegno ai presidi di cittadinanza come sanità, istruzione e non autosufficienza;

anche sul versante degli investimenti non si rileva il sostegno di risorse nazionali aggiuntive al Piano di ripresa e resilienza e ai Fondi strutturali: infatti, solo ed esclusivamente alla capacità del Paese di spendere tutte le risorse sono affidate le sorti della crescita. Il nodo delle risorse è quindi centrale nella valutazione del DEF 2023: in questo senso si sta continuando a prevedere il carico dell'inflazione, delle spese per sanità, istruzione e stato sociale gravi sulle spalle di lavoratori e pensionati, senza aggredire gli extraprofiti e i profitti che si stanno determinando;

anche per il 2023 il Piano nazionale di riforma si inserisce nel più ampio programma di riforma, innovazione e rilancio degli investimenti rappresentato dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, che continuerà a rappresentare per i prossimi tre anni e mezzo la principale iniziativa di riforme e investimenti del Paese e la più grande sfida a livello tecnico, organizzativo e di coordinamento fra amministrazioni e livelli di governo;

con riferimento al comparto Scuola:

al fine di rimettere la Scuola e l'Università al centro delle politiche per la crescita, in coerenza con il PNRR e le CSR degli ultimi anni, sono state varate sei riforme del sistema scolastico che

contribuiscono a rafforzarlo, integrandolo pienamente nella dimensione europea, ovvero:

- 1) la riorganizzazione del sistema scolastico;
- 2) la formazione del personale;
- 3) le procedure di reclutamento e di progressione di carriera;
- 4) il nuovo sistema di orientamento;
- 5) il riordino degli istituti tecnici e professionali;
- 6) lo sviluppo della formazione professionale terziaria con il potenziamento degli Istituti Tecnologici Superiori (ITS);

in relazione alla riorganizzazione del sistema scolastico, **l'autonomia scolastica differenziata e il dimensionamento immaginato dalla nuova "riforma", presupposto o conseguenza l'uno dell'altro, porteranno all'eliminazione di centinaia di posti, di cattedre, di personale**. E comunque, laddove non si proceda alla chiusura dei plessi, se ne modificano le «dimensioni», **eliminando di fatto quelle «sedi sottodimensionate»** in favore di sedi scolastiche più grandi, ma con personale ridotto;

nonostante i 22 miliardi di spesa prevista al 2026 del PNRR, il Governo Meloni conta di tagliare la spesa per istruzione, riducendo l'indebitamento, fino a giungere al 3,5 per cento di PIL nel 2030, secondo i numeri già stabiliti nella legge di bilancio 2023. La ragione di tale riduzione di spesa viene motivata dal fenomeno della denatalità. La destinazione dei tagli alla riduzione dell'indebitamento - nonostante i cospicui fondi PNRR - significa che tali risorse tagliate NON saranno reinvestite nell'istruzione;

inoltre, per quanto riguarda l'amministrazione del Ministero dell'istruzione e del merito, sono indicati (dpcm 4 novembre 2022) ulteriori obiettivi di risparmio in termini di indebitamento netto, pari a 28,3 milioni per il 2023, 39,4 milioni per il 2024, 49,2 per il 2025;

non solo si taglia sull'istruzione - motivando tale scelta sulla base della «denatalità», come previsto nell'ultima legge di Bilancio - ma il PNRR, ove utilizzato al meglio, potrebbe portare ad alcuni risultati notevoli, laddove, viceversa, sono sotto gli occhi di tutti le difficoltà di spesa e di realizzazione del Piano da parte del Governo. Proprio il decremento demografico - invocato come causa-prima e ragione strutturale nelle esigenze di dimensionamento - poteva e doveva viceversa costituire **l'occasione per sdoppiare le classi, affrontare finalmente il problema delle classi sovraffollate (cd. «classi pollaio», riducendo il numero degli alunni per singola classe), e aumentare l'organico docente e Ata**, reintegrando l'organico aggiuntivo del periodo Covid (come peraltro prospettato e auspicato dal M5S in legge di Bilancio e in ogni provvedimento utile);

più nello specifico, si è accentuato il divario tra l'Italia e gli altri Paesi europei nei rispettivi livelli di istruzione, laddove l'accesso a un sistema educativo di qualità garantisce migliori opportunità di inserimento nel mondo del lavoro e una migliore qualità di vita e si riflette su tutta la società in termini di sviluppo economico e di creazione di valore;

come sottolineato nell'ultimo Rapporto OCSE "*Education at a glance*" 65 l'Italia sconta ancora un ritardo nei livelli di istruzione, che negli ultimi 20 anni sono cresciuti più lentamente della media OCSE. L'Istat conferma tale quadro, attestando che nel 2021 la quota di popolazione tra i 25 e i 64 anni che ha conseguito almeno un titolo di studio secondario superiore - il principale indicatore del livello di istruzione di un Paese - è pari al 62,7 per cento a fronte di una media UE del 79,3 per cento. Sempre dall'analisi dei dati Istat, emergono alcune debolezze nel garantire un'istruzione di qualità, fra cui, nello specifico:

- i posti nei servizi educativi per la fascia d'età 0-3 anni sono insufficienti, con forti divari tra le regioni del Centro-Nord e quelle del Mezzogiorno;
- la competenza alfabetica degli studenti della V classe della scuola secondaria di secondo grado rimane insufficiente con conseguenze negative sia sul conseguimento del diploma (nel 2021 la quota di giovani che non ha conseguito un diploma è stimata al 12,7 per cento, in lieve riduzione rispetto al 2020) sia sulla percentuale di laureati che nel 2021 è stata pari al 26,8 per cento a fronte di un obiettivo europeo del 40 per cento. In tutti questi casi permangono forti divergenze territoriali;
- il fenomeno dell'abbandono scolastico resta inoltre un problema rilevante: nonostante i progressi

registrati negli ultimi anni, infatti, nel 2021 la quota di giovani tra i 18 e i 24 anni con al più un titolo secondario inferiore e non più inseriti in un percorso di istruzione o formazione è stimata al 12,7 per cento;

- nella fascia d'età 25-64 anche la percentuale di laureati è più bassa della media europea (20 per cento contro il 33,4 per cento della UE);
- il possesso di un titolo di studio terziario è considerato un obiettivo fondamentale per una "società della conoscenza" e in questo ambito l'Italia resta ancora lontana dal *benchmark* del 40 per cento stabilito dalla Strategia Europa 2020. Restringendo l'analisi ai giovani tra i 25 e i 34 anni, in base ai dati Eurostat, nel 2021 in Italia solo il 28,3 per cento di essi è in possesso di un titolo di studio di livello terziario, contro una media europea del 41,2 per cento;

nulla si prevede, concretamente, in merito all'auspicato oltreché necessario incremento dell'organico degli insegnanti di sostegno, al fine di dare concreta attuazione all'inclusione scolastica, anche attraverso approfondimenti specifici sulle principali metodologie didattiche, individualizzate e di gruppo, utili per la disabilità e finalizzate al recupero del soggetto portatore di handicap; si parla astrattamente di edilizia scolastica, ma non è avvertita evidentemente l'esigenza di dare piena attuazione alla funzionalità dell'Osservatorio per l'edilizia scolastica, coordinando le informazioni e la ripartizione delle risorse;

si intende potenziare gli ITS, anche attraverso la costruzione di *curricula* flessibili, articolati in percorsi di apprendimento ed esperienze formative coerenti con le realtà produttive dei territori di appartenenza delle singole istituzioni scolastiche, ma - tanto per limitarsi a un unico aspetto - non c'è traccia dei decreti attuativi che potevano accendere e dar vita alle «Scuole dei mestieri», così come non si riesce a colmare il gap che affligge l'Alta formazione artistica e musicale (in particolare equiparando i docenti AFAM al profilo giuridico dei professori universitari), né si danno in alcun caso risposte credibili al precariato del personale docente *in primis*, ma anche a una più generale visione della Scuola e del mondo dell'Istruzione nel suo complesso visto alla stregua di «coperta corta» e comparto sacrificabile, dunque valorizzando solo in apparenza il tanto decantato blasone del corpo insegnante, senza ulteriori risorse rispetto a quelle previste dal PNRR e senza coperture sufficienti a onorare il rinnovo contrattuale dei docenti;

ciò che appare ancora più grave è che - al netto di proclami e più o meno vaghe dichiarazioni d'intenti - non emerge alcuna volontà di rimettere al centro Istruzione e Cultura (anche nelle fondamentali derivazioni, dirette e indirette, quali inclusione sociale, istruzione tecnica superiore, Afam, formazione permanente, ripensare i linguaggi artistici, gli «spazi» dello spettacolo, i luoghi museali, ecc.), per farne il presupposto e il vero motore di una rinascita e di un possibile «nuovo umanesimo», per sottrarla a quell'insistito, progressivo e costante, "svuotamento" che il lavoro intellettuale insieme con il corpo docente nel suo complesso hanno subito circa la propria funzione e la rappresentatività sociale del proprio ruolo;

investire nella Scuola e nel sistema d'istruzione significa investire in «futuro»: tuttavia per creare ambienti di apprendimento innovativi non basta distribuire più *tablet* e pc portatili, o potenziare la rete. Non vuol dire servirsi unicamente di «autostrade» informatico-digitali, ma anche di strade secondarie e meno battute: saper disegnare percorsi alternativi (anche dal punto di vista dell'edilizia scolastica, della metodologia d'insegnamento e dei linguaggi) e, quando occorre, non tanto o non solo innalzare un edificio quanto vedere dinanzi a sé le fondamenta degli edifici possibili;

con riferimento al comparto Università e ricerca:

il PNRR contiene numerose linee progettuali finalizzate al miglioramento dell'offerta, al rafforzamento dei dottorati e della ricerca universitaria e mira a promuovere pari opportunità di istruzione, riducendo le disparità regionali, rafforzando le tecnologie digitali e contrastando il divario di genere; tuttavia non si è stati ancora in grado di coinvolgere maggiormente le imprese e stimolare la ricerca applicata, al fine di introdurre un grado maggiore di flessibilità nei percorsi curricolari, per rispondere all'evoluzione della domanda di competenze del mercato del lavoro e semplificare e velocizzare l'accesso all'esercizio delle professioni;

occorre prendere atto come, da molti anni, l'Università italiana sia preda di una crisi strutturale, dovuta

a una progressiva e insistita riduzione degli investimenti statali, che ha fra l'altro generato un divario tanto significativo quanto sconcertante con gli altri Paesi europei. Il Movimento 5 Stelle ha da sempre sostenuto che la ricerca dell'eccellenza non può essere perseguita attraverso una gara per ottenere ciò che lo Stato dovrebbe invece assicurare a tutti gli Atenei. Al contrario stiamo lentamente assistendo a una consapevole, inarrestabile divaricazione fra Atenei di "serie A", sostanzialmente concentrati al Nord - nel triangolo Milano, Bologna, Venezia, con estensioni fino a Torino, Trento e Udine - e Atenei di "serie B", in tutto il resto del Paese;

l'Italia è tra i fanalini di coda per investimenti in ricerca e per numero di ricercatori: la scarsa flessibilità dei processi selettivi e di reclutamento, l'assenza di una visione strategica e meritocratica, la precarizzazione delle condizioni di lavoro sono tutti elementi che hanno avuto, e continuano a produrre ricadute significative sulla scarsa «attrattività» dell'Italia verso i ricercatori stranieri e, come diretta conseguenza, sulla «fuga dei cervelli»;

non si è dato corpo alle disposizioni (come contenute nel disegno di legge della senatrice Castellone, Presidente del Gruppo Movimento 5 Stelle, già presentato nel corso della passata Legislatura) in materia di svolgimento delle attività di ricerca nelle Università e negli Enti pubblici di ricerca, nonché di modalità di selezione dei soggetti a esse preposti e di pubblicità delle procedure pubbliche di selezione. Si tratta di una proposta di legge (depositata anche nella Legislatura corrente) improntata a principi di merito e trasparenza, con cui s'intende prevenire, *in primis*, il fenomeno dei cosiddetti concorsi pilotati nelle Università e negli Enti di ricerca, stabilendo regole univoche e trasparenti, nonché contribuire, *in secundis*, a contrastare la «fuga dei cervelli», introducendo maggiori tutele per i ricercatori in Italia, nonché adottare iniziative concrete per favorire e promuovere un ricambio generazionale «di qualità» dei professori di prima e di seconda fascia, senza il quale, una volta frenata o addirittura ostacolata la carica innovativa delle generazioni più giovani, il sistema universitario rischia di atrofizzarsi e perire;

inoltre - come sottolineato nel DEF -in linea con gli standard europei, è necessario accrescere il numero di giovani che accedono al sistema della formazione superiore e che conseguono il titolo di studio e il dottorato, al fine di assicurare concretamente il diritto allo studio;

con riferimento al comparto cultura:

non deve tralasciarsi il ruolo trainante - sia in termini di posti di lavoro, sia per il contributo alla crescita del nostro prodotto interno lordo - connesso al patrimonio storico e artistico del nostro Paese. L'Italia, infatti, si distingue nel mondo per la vasta e importante ricchezza culturale e per le elevate professionalità presenti in tali settori;

una possibile ripresa economica non può che passare, necessariamente, in Italia, attraverso la valorizzazione delle risorse culturali. Occorre investire in cultura, e tuttavia prescindendo da prospettive opposte e altrettanto pericolose: quella di coloro che vedono nei beni culturali un «giacimento minerario», semplice riverbero di un passato da preservare in una teca, e chi invece ne auspica lo sfruttamento commerciale immediatamente redditizio;

tuttavia nel DEF (anche solo alla luce della prospettiva emergenziale pandemica testé affrontata) non vi è pressoché traccia della parola cultura. Più in dettaglio, allarma la penuria di misure che intervengano ad ampio respiro a sostegno del settore culturale, in particolare sotto forma di investimento;

circa i due nuovi strumenti istituiti, si saluta con favore la Carta della cultura giovani, mentre qualche perplessità par lecito nutrire sulla Carta del merito, destinata agli studenti che hanno conseguito il diploma con una votazione di almeno 100 centesimi (e utilizzabile nell'anno successivo a quello del conseguimento del diploma). Si predilige una diversa idea di merito, senza tuttavia che ne venga inficiata l'idea stessa di meritocrazia, pensando a una Scuola dove a ciascuno sono offerte le stesse possibilità e nessuno resta indietro;

i dati sui consumi culturali nel nostro Paese si fanno, di anno in anno, sempre più allarmanti, in particolare se visti attraverso un *deficit* cognitivo (una forma di «analfabetismo funzionale», cioè, che si traduce spesso in analfabetismo anche civile, morale, affettivo ecc.) che può essere colmato solo attraverso l'impegno di una formazione permanente, che significa investimenti in cultura;

a un'azione costante di tutela e valorizzazione dei beni culturali, deve essere coniugata una riqualificazione sociale, oltreché culturale e urbanistica, finalizzata all'inclusione, che deve partire da un impegno costante e proficuo sul territorio. In tal senso le biblioteche "di quartiere" devono essere messe in grado di agire sul territorio come catalizzatori e veri e propri luoghi di accoglienza: grazie alla rete bibliotecaria, infatti, si potrebbero gettare le basi di nuove possibili forme di integrazione che, prendendo lo spunto dalla consapevolezza di un patrimonio linguistico e culturale condiviso, rappresentano l'unica vera polizza assicurativa di una società multiculturale avanzata; proprio in chiave territoriale occorre valorizzare e sostenere i musei medio-piccoli affinché possano svolgere un ruolo di intermediazione culturale e di dialogo; nonché restituire prestigio e valore alle Biblioteche e agli Archivi nazionali - a principiarsi dall'Archivio centrale dello Stato: vera e propria memoria storica del nostro Paese - spesso costretti a chiudere o a penalizzanti riduzioni di orario per gli utenti, dalla carenza di personale;

con riferimento al comparto Sport:

numerosi passaggi del Documento riguardano lo sport, come ad esempio l'incremento del Fondo unico a sostegno del movimento sportivo italiano, che prevede anche un sostegno alla maternità delle atlete non professioniste, e l'incremento delle risorse del «Fondo sport e periferie»;

sono previste, inoltre, efficaci azioni per il rilancio dell'attività motoria e sportiva scolastica: la realizzazione di impianti sportivi e palestre rappresenterebbe, inoltre, un investimento per le comunità, consentendo di aprire le scuole ai territori oltre l'orario scolastico;

in Italia, 6 edifici scolastici su 10 (e il 38,4% dei complessi scolastici, con più edifici), non sono dotati di un impianto per la pratica sportiva. Purtroppo la distribuzione dell'offerta di servizi e infrastrutture adeguate da parte delle scuole è fortemente ineguale, e penalizza, molto spesso, proprio le province dove si concentrano maggiormente i minori più svantaggiati dal punto di vista socio-economico. In tal senso il gap territoriale è molto evidente: tra le dieci province con meno palestre scolastiche nove si trovano nel Mezzogiorno;

per promuovere lo sport a scuola è dunque imprescindibile partire dallo stanziamento di risorse necessarie per le strutture. Basti pensare che il PNRR ha stanziato 300 milioni per le palestre scolastiche a fronte delle 2859 domande presentate per un valore complessivo di quasi 3 miliardi di euro: uno squilibrio che conferma il dato sopracitato secondo il quale solo il 44% delle scuole dispone di strutture idonee all'attività sportiva. La stessa Corte dei Conti nella Delibera 13/2022 sui fondi PNRR per lo sport nelle scuole ha evidenziato la necessità di fondi più congrui alle reali esigenze delle scuole italiane o, quantomeno, di una loro destinazione alla sola scuola primaria, in coerenza con quanto previsto dalla legge di bilancio 2022 sulla graduale introduzione dell'educazione motoria nelle scuole del primo ciclo di insegnamento (per il riferimento normativo v. Art. 1, commi 329 ss., della legge 30 dicembre 2021, n. 234),

la Commissione esprime, per quanto di competenza, parere contrario.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [279](#), [503 NT](#)

G/279, 503 NT/1/7

[Occhiuto](#)

Il Senato,

in sede di discussione del Nuovo testo unificato per i disegni di legge nn. 279 e 503 recante: "Disposizioni concernenti le associazioni musicali amatoriali di musica popolare tradizionale e di musica popolare contemporanea e agevolazioni a sostegno della loro attività",

premesso che:

ai sensi dell'articolo 7 del DPR 15 marzo 2010, n. 89, recante: "Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133", che ha istituito i Licei ad indirizzo musicale, il percorso del liceo musicale e coreutico "assicura altresì la

continuità dei percorsi formativi per gli studenti provenienti dai corsi ad indirizzo musicale di cui all'articolo 11, comma 9, della legge 3 maggio 1999, n. 124, fatto salvo quanto previsto dal comma 2" (L'iscrizione al percorso del liceo musicale e coreutico è subordinata al superamento di una prova preordinata alla verifica del possesso di specifiche competenze musicali o coreutiche);

con il DPR 14 febbraio 2016, n. 19 (Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), sono state individuate le stesse classi di concorso strumentali normate nella scuola secondaria di primo grado con codice generico A-55. Successivamente, con l'emanazione del DM 9 maggio 2017, n. 259 (Revisione e aggiornamento delle classi di concorso), sono state istituite sottoclassi con l'inclusione di nuove classi di concorso strumentali e canto (ad esempio contrabbasso, mandolino);

ai sensi del DPR 14 febbraio 2016, n. 19, nell'ambito della classe di concorso generica A-55, come requisiti di accesso alle classi di abilitazione, sono considerati titoli validi anche il diploma di Jazz previgente ordinamento e il diploma accademico di II livello in Musica Jazz; per ambedue, come indicato in nota a), necessario è il possesso del diploma accademico relativo allo specifico strumento;

nei Conservatori il corso di diploma in Musica Jazz, a cui si accedeva con un diploma di strumento o canto già acquisito, è stato istituito con il DM 13 aprile 1992;

in seguito sono stati attivati i diplomi accademici di primo e secondo livello in via sperimentale, tra cui anche quello generico di Musica Jazz, ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n. 508 (Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati);

i diplomi accademici di I livello sono stati messi in ordinamento con il DM 30 settembre 2009, n. 124 (Ordinamenti didattici dei corsi di studio per il conseguimento del diploma accademico di primo livello nei Conservatori di Musica), con la trasformazione del triennio "generico" di Musica Jazz in diversi specifici percorsi per strumenti e canto jazz;

con il DM 14 del 9 gennaio 2018 (Messa in ordinamento diplomi accademici II livello Afam) sono stati messi in ordinamento anche i vecchi corsi biennali sperimentale, tra cui quello generico di Musica Jazz a sua volta ampliato per gli stessi corsi strumentali e di canto jazz previsti nei diplomi accademici triennali;

con il DM n. 382 dell'11 maggio 2018 (Armonizzazione filiera musicale) è stata approvata l'armonizzazione dei percorsi formativi della filiera artistico-musicale in cui è previsto, in ordinamento, un periodo detto "propedeutica" che prevede precisi requisiti di accesso ai corsi. Gli stessi, da accertare in sede di esame di ammissione, sono previsti anche per tutte le classi strumentali/vocali ad indirizzo jazz, che fanno specifico riferimento ai Settori Artistico Disciplinari presenti negli ordinamenti accademici, tutti individuati con la sigla COMJ/--;

sin dall'approvazione della citata legge 21 dicembre 1999, n. 508, con la attivazione dei corsi triennali sperimentali di musica jazz, in molti Conservatori si è reso necessario intervenire, in totale autonomia e senza oneri a carico dello stato, nell'offerta formativa di base. Questa, per i corsi ad indirizzo jazz, risultava totalmente assente nel processo di riforma;

diversi Conservatori si sono dotati già dall'a.a. 2003/2004 di corsi di base (organizzati autonomamente e con il coinvolgimento di docenze non in organico), in preparazione dell'esame di ammissione al triennio di Musica Jazz. Allo stesso tempo con l'esaurimento degli studenti iscritti al previgente ordinamento, molti Conservatori decidono, sempre in autonomia, di istituire corsi pre-accademici per tutti i corsi, non solo quelli ad indirizzo jazz;

successivamente alla messa in ordinamento dei trienni, ai sensi del DM n. 124 del 30 settembre 2009 e seguenti, molti Istituti, hanno attivato corsi pre-accademici in strumento e canto jazz;

la necessità di questa organizzazione didattica è dettata dalla specificità del percorso che con la

recente suddivisione in corsi di strumenti e canto jazz richiede un'offerta formativa che parta da studi di base;

a maggior conferma di ciò il citato DM 14 del 9 gennaio 2018 ha messo in ordinamento anche il vecchio corso biennale sperimentale di Musica Jazz, a sua volta ampliato per gli stessi corsi strumentali e di canto jazz previsti nei diplomi accademici triennali;

in definitiva nei Conservatori il percorso formativo di strumenti e canto ad indirizzo jazz non differisce, nelle sue specificità, da un corso di strumenti e canto ad indirizzo classico: propedeutica triennale, diploma accademico di primo e secondo livello (in attesa dell'attivazione del terzo livello - corsi di formazione alla ricerca/dottorati di ricerca). Se, come recita il citato DM n. 382 del 2018, bisogna armonizzare il percorso formativo relativo alla filiera artistico-musicale tra licei musicali e conservatori (e si potrebbe citare anche le scuole secondarie di primo grado ad indirizzo musicale), si rende necessaria la creazione di nuove classi di Concorso nelle quali vengano individuati i Codici Specifici per ogni strumento e canto jazz come da "nota a" della Tabella A, Codice A-55 del DM 259/2017, affinché chi possiede i requisiti richiesti possa essere inserito in specifiche graduatorie;

allo stato attuale il concetto di "armonizzazione" decade proprio per il settore "Musica Jazz", ma anche per "Musica Antica" e/o "Musica Elettronica", essendo completamente assenti dalle sotto classi di concorso le relative materie (codice SIDI dpr 19/2016);

va inoltre precisato che nel DPR 19/2016 non c'è alcuna norma specifica che escluda dalla classe di concorso A-55 chi ha titoli accademici Jazz, anzi ne prevede la ammissibilità collegata ad un necessario possesso del diploma accademico relativo allo specifico strumento. Con queste motivazioni si sono espressi favorevolmente anche diversi TAR in relazione a ricorsi presentati da diversi docenti esclusi dalle graduatorie pur avendo conseguito diplomi accademici di primo e secondo livello in strumenti e canto ad indirizzo jazz;

occorre sottolineare che il DPR 19/2016 è stato adottato prima del DM n. 14 del 9 gennaio 2018, relativo alla messa in ordinamento dei bienni con la divisione in corsi di strumento e canto jazz; lo stesso titolo diventerebbe automaticamente requisito di accesso laddove ci fossero sotto classi di concorso (A-55) in strumento e canto jazz. Il che vuol dire che la creazione di nuove classi di concorso non prevede maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato perché previsti nell'ambito del quadro orario dei Licei che abbiano autorizzazione ad aprire un indirizzo musicale;

inoltre, gli stessi corsi accademici ad indirizzo jazz dei Conservatori avrebbero un naturale percorso pre-AFAM, armonizzandone la filiera artistico-musicale, attualmente non previsto e lasciato alla autonoma, laddove ce ne fosse, iniziativa dei Conservatori o all'ambito del "Terzo Settore e della docenza privata,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare disposizioni volte a creare nuove classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, nelle quali sono individuati i Codici specifici per ogni strumento e canto jazz.

G/279, 503 NT/2/7

[Pirondini](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Disposizioni concernenti le associazioni musicali amatoriali di musica popolare tradizionale e di musica popolare contemporanea e agevolazioni a sostegno della loro attività (A.S. 279, 503 - Nuovo Testo del Relatore), premesso che:

in merito alla ripartizione del Fondo unico per lo Spettacolo (FUS), ovvero nell'ambito di quanto disposto dal primo comma dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1985, n. 163, la quota-parte per le attività musicali e di danza non deve essere inferiore al 45 percentuale;

l'articolo 5 del disegno di legge in titolo, nel novellare il dispositivo normativo citato, prevede che - per le attività musicali - «una quota di almeno il 5 per cento» debba essere riservata «esclusivamente alla promozione e alla valorizzazione della musica popolare tradizionale e della

musica popolare contemporanea»;

con il successivo articolo 6 viene istituito, presso il Ministero della cultura, il Fondo per la promozione della musica amatoriale popolare tradizionale e popolare contemporanea, con una dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023;

considerato che:

entrambe le misure che s'intendono adottare, di cui all'articolo 5 e all'articolo 6 del provvedimento in titolo, ovvero, rispettivamente, il vincolo di ripartizione di quota-parte del FUS e l'istituzione di un Fondo con finalità promozionali, devono intendersi quali norme di tipo «strutturale» e senza soluzione di continuità;

valutato che:

nel mentre si istituisce un finanziamento *ad hoc* che non è a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, su quest'ultimo, nel contempo, si opera l'ennesimo vincolo di ripartizione che - se pure premiante ai fini della promozione e valorizzazione della musica popolare nelle sue declinazioni, in conformità con quanto proposto dal disegno di legge - penalizzerebbe inevitabilmente le altre, diverse attività musicali finanziate nell'ambito della medesima quota-parte prevista dal FUS;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di ampliare la capienza del FUS, facendovi confluire la dotazione prevista tramite l'istituzione del «Fondo per la promozione della musica amatoriale popolare tradizionale e popolare contemporanea» di cui all'articolo 6, agevolando così contestualmente la possibilità di ricalibrare la quota riservata a esse destinate senza sottrarre risorse ad altre attività musicali e di danza né ad altro comparto sovvenzionato dal Fondo unico per lo spettacolo.

Art. 1

1.1

Durnwalder

Apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) al comma 1, sostituire le parole da: «musicale» fino a: «quali presidi», con le seguenti: «amatoriale e a salvaguardare il valore culturale di bande, orchestre mandolinistiche e di gruppi folkloristici quali presidi»;

2) al comma 2, lettera a), sostituire la parola: «folkloristici» con la seguente: «folk»;

3) al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) per gruppi folkloristici, tutte quelle realtà che valorizzano e divulgano il patrimonio etnico e culturale delle tradizioni popolari e che agiscono mettendo in atto patrimoni culturali a cui si collegano elaborazione di fogge, abiti e coreografie».

b) all'articolo 2, sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Le associazioni amatoriali di musica popolare tradizionale, di musica popolare contemporanea e folkloristiche, di seguito denominate «Associazioni», sono enti collettivi a carattere culturale, costituiti in forma associativa, anche priva di personalità giuridica, che operano senza scopo di lucro con la finalità di diffondere la cultura musicale popolare tradizionale, la cultura musicale popolare contemporanea e le tradizioni e usanze popolari»;

Conseguentemente, sostituire la rubrica, con la seguente: «Associazioni amatoriali di musica popolare tradizionale, di musica popolare contemporanea e folkloristiche»;

c) all'articolo 3, al comma 1, sopprimere la seguente parola: «musicali»;

Conseguentemente alla rubrica, sostituire le parole: «Associazioni musicali amatoriali di musica popolare tradizionale e di musica popolare contemporanea» con le seguenti: «Associazioni amatoriali di musica popolare tradizionale, di musica popolare contemporanea e folkloristiche»;

d) all'articolo 4, apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, lettera a), sostituire le parole:* «ovvero ad associazioni musicali amatoriali di musica popolare tradizionale e di musica popolare contemporanea» *con le seguenti:* «ovvero ad associazioni amatoriali di musica popolare tradizionale, di musica popolare contemporanea e folkloristiche»;

2) *al comma 1, alle lettere c) e d), sostituire le parole:* «musicali amatoriali di musica popolare tradizionale e di musica popolare contemporanea» *con le seguenti:* «amatoriali di musica popolare tradizionale, di musica popolare contemporanea e folkloristiche»;

3) *al comma 2, sopprimere la seguente parola:* «musicali»;

Conseguentemente alla rubrica, sopprimere la seguente parola: «musicali»;

e) *all'articolo 5, comma 1, dopo le parole:* «per le attività musicali» *inserire le seguenti:* «e per le attività di valorizzazione del patrimonio etnico e culturale delle tradizioni popolari» e, *conseguentemente, sostituire le parole:* «e della musica popolare contemporanea» *con le seguenti:* «, della musica popolare contemporanea e delle tradizioni popolari»;

f) *all'articolo 6, comma 1, dopo le parole:* «popolare contemporanea» *inserire le seguenti:* «e per la promozione e valorizzazione delle tradizioni popolari»;

Conseguentemente alla rubrica, dopo le parole: «popolare contemporanea» *inserire le seguenti:* «e per la promozione e valorizzazione delle tradizioni popolari»;

g) *all'articolo 8, sostituire le parole:* «valutati in 29,36 milioni» *con le seguenti:* «valutati in 49,36 milioni»;

Conseguentemente, al Titolo, sostituire le parole: «e di musica popolare contemporanea» *con le seguenti:* «, di musica popolare contemporanea e folkloristiche».

1.2

[Pirondini](#)

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «non esaustivo,» *inserire le seguenti:* «la musica etnica e di tradizione orale e sue riproposte, nonché».

Art. 3

3.1

[Durnwalder](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «, l'elenco regionale» *con le seguenti:* «e Provincia Autonoma, l'elenco regionale e provinciale».

3.2

[Durnwalder](#)

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «i requisiti e le modalità per l'iscrizione all'elenco di cui al comma 1 nonché».

Art. 4

4.1

[Durnwalder](#)

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"e-bis) sostegno alle associazioni amatoriali di musica popolare tradizionale, di musica popolare contemporanea e folkloristiche."

2-ter. Con regolamento emanato mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per l'attuazione della disposizione di cui al comma 2-bis.

2-quater. La disposizione di cui al comma 2-bis si applica a decorrere dall'esercizio finanziario 2024, con riferimento alla dichiarazione dei redditi dell'anno precedente».

4.2

[Durnwalder](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Resta ferma l'applicazione del D.M. 25 maggio 1995 ai proventi delle associazioni di cui all'articolo 2, derivanti da attività commerciali e produttive marginali di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 11 agosto 1991, n. 266».

Art. 5

5.1

[Pirondini](#)

Sopprimere l'articolo.

5.2

[Guidi](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5.

(Modifica alla legge 30 aprile 1985, n. 163, e incremento del Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo)

1. All'articolo 2 della legge 30 aprile 1985, n. 163, dopo il primo comma è inserito il seguente:

«Nell'ambito di quanto disposto dal primo comma per le attività musicali, una quota di almeno il 5 per cento è riservata esclusivamente alla promozione e alla valorizzazione della musica popolare tradizionale e della musica popolare contemporanea».

2. Gli stanziamenti del Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, sono incrementati nella misura di 5 milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 8, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 5, 6 e 7, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura».

5.3

[Pirondini](#)

Al comma 1 sostituire le parole: «una quota di almeno il 5 per cento» con le seguenti: «quota parte, entro un limite non superiore al 3 per cento,».

Art. 6

6.0.1

[Gasparri](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Il Ministero della cultura e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale promuovono la Festa Europea della Musica il 21 giugno di ogni anno e altre manifestazioni di interesse nazionale ed estere (*festival*, gemellaggi, rassegne e concorsi) individuate annualmente con apposito protocollo d'intesa tra i due Ministeri, utilizzando a tal fine, in tutto o in parte, le risorse stanziare nel Fondo unico per lo spettacolo e del PNRR, rivolte alle bande musicali, gruppi corali, gruppi folklorici e altri gruppi di musica popolare e amatoriale.

2. Le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni, secondo le rispettive competenze, promuovono programmi di scambi a livello internazionale tra complessi musicali popolari e amatoriali volti a favorire la conoscenza reciproca delle culture musicali amatoriali e popolari.

3. Con accordo dei Ministeri della cultura e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, è istituito il Tavolo tecnico tra lo Stato, le regioni e gli enti locali per il coordinamento delle attività di promozione della musica popolare e amatoriale e per la determinazione di livelli omogenei di intervento in ambito nazionale. Il Tavolo tecnico opera secondo le modalità di gestione individuate nell'accordo».

6.0.2

Occhiuto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Al fine di consentire agli studenti che frequentano i licei musicali di fare un percorso specifico e professionalizzante in funzione e in previsione degli esami di ammissione ai corsi jazz, già presenti nei Conservatori di musica, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è modificata la tabella A, Codice A-55, del D.M. 9 maggio 2017, n. 259, disponendo la creazione di nuove classi di concorso nelle quali sono individuati i codici specifici per ogni strumento e canto jazz».

Art. 7

7.1

Versace

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

- a) sostituire le parole: «10 milioni di euro», con le seguenti: «20 milioni di euro»;
- b) sostituire le parole: «euro 1.000», con le seguenti: «euro 2.000»;

Conseguentemente,

all'articolo 8, sostituire le parole: «15 milioni di euro» con le seguenti: «25 milioni di euro».

7.2

Versace

Al comma 1 dopo le parole: «da una pubblica amministrazione», inserire le seguenti: «appartenenti a nuclei familiari con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a quello previsto dall'articolo 1, comma 357, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234,»;

7.3

Versace

Sopprimere il comma 2.

7.0.1

Gasparri

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Ai soggetti di cui all'articolo 1, anche se non iscritti al Registro Unico del Terzo settore, si applicano le disposizioni di cui ai Capi III e IV del Titolo VIII del codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

2. I contributi e le agevolazioni erogati dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dalle città metropolitane e dai comuni in favore dei soggetti di cui all'articolo 1, in relazione all'attività artistico-culturale svolta, sono cumulabili tra loro e con contributi erogati da altri enti pubblici e soggetti privati».

7.0.2

Durnwalder

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art.7-*bis*.

(Disposizione transitoria)

1. Le associazioni di cui all'articolo 2 già iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) possono optare, previa cancellazione dal Runts, per l'iscrizione agli elenchi di cui all'articolo 3. L'opzione è esercitabile entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

7.0.3

[Durnwalder](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 7-*bis*.

(Disposizioni finali)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche alle Unioni di associazioni musicali amatoriali, che operano in rappresentanza delle stesse a livello regionale o provinciale».

1.3.2.1.8. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 57 (pom.) del 03/08/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

7ª Commissione permanente (CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

GIOVEDÌ 3 AGOSTO 2023

57ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

MARTI

Interviene il ministro per lo sport e i giovani Abodi.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REDIGENTE

(403) ROMEO e altri. - Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei Nuovi giochi della gioventù

(Seguito e conclusione della discussione)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 27 luglio.

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione affari costituzionali e la Commissione bilancio si sono espresse sugli emendamenti approvati lo scorso 27 luglio, rispettivamente con un parere non ostativo e con un parere non ostativo, condizionato ad una modifica dell'emendamento 5.100 (testo 3). Presenta pertanto l'emendamento 5.100 (testo 3)/5ª Commissione, pubblicato in allegato, volto a recepire la richiamata condizione.

L'emendamento 5.100 (testo 3)/5ª Commissione è posto ai voti e approvato.

Si passa alla votazione degli articoli del disegno di legge, come modificati dall'approvazione degli emendamenti.

Con successive e distinte votazioni, sono posti ai voti e approvati l'articolo 1, l'articolo 2, l'articolo 3 e l'articolo 4, come modificati dall'approvazione degli emendamenti.

Il PRESIDENTE avverte che l'articolo 4-bis non viene posto in votazione, tenuto conto che esso è stato introdotto a seguito dell'approvazione di un emendamento aggiuntivo all'articolo 4, approvato lo scorso 27 luglio.

E' indi posto ai voti l'articolo 5, come modificato, che la Commissione approva.

Il PRESIDENTE dichiara aperte le dichiarazioni di voto sul conferimento del mandato a riferire favorevolmente in Aula.

La senatrice RANDO (PD-IDP), nel dichiarare il voto favorevole del suo Gruppo sul provvedimento in titolo, ricorda i rilevanti suggerimenti che il Gruppo del Partito Democratico ha offerto al fine di arricchire ulteriormente il disegno di legge originario, già dotato di una solida impostazione, nonché di inscrivere nella cornice della modifica costituzionale in via di approvazione.

Rivolge poi un ringraziamento al ministro Abodi, per l'assiduità con cui ha seguito l'esame in sede di Commissione, e al presidente, che ha costantemente profuso il suo impegno per pervenire a soluzioni politicamente condivise.

La senatrice ALOISIO (M5S), pur lamentando il mancato accoglimento della propria proposta di incrementare le risorse a favore dell'attività sportiva giovanile, riconosce che, anche grazie

all'accoglimento di altri emendamenti dei Gruppi di opposizione, il provvedimento risulta nel complesso condivisibile. A nome del suo Gruppo, preannuncia il voto favorevole sul provvedimento esaminato.

Auspica, al riguardo, che nel prossimo disegno di legge di bilancio sia possibile inserire stanziamenti destinati a promuovere la frequentazione degli impianti sportivi da parte dei giovani appartenenti alle famiglie meno abbienti.

Esprime, infine, un ringraziamento al ministro Abodi e al presidente, il quale, in particolare, ha saputo instaurare un clima di armonia che ha consentito di arrivare a una sintesi razionale delle diverse posizioni.

Il senatore [MARCHESCHI](#) (*FdI*), nel dichiarare il voto favorevole del Gruppo Fratelli d'Italia, ricorda che la promozione della pratica sportiva rappresenta una priorità del programma del Governo in carica e delle forze di maggioranza che lo sostengono.

Dopo essersi congratulato con il presidente per le modalità con cui ha guidato l'esame del provvedimento, si compiace del fatto che, grazie al contributo di tutte le forze politiche, la Commissione sia pervenuta, in tempi relativamente veloci, alla definizione di un testo pregevole.

Interviene indi il senatore [OCCHIUTO](#) (*FI-BP-PPE*) per dichiarare il voto favorevole del suo Gruppo sul provvedimento esaminato.

Dopo essersi associato ai ringraziamenti rivolti al ministro Abodi per l'assidua presenza ai lavori della Commissione e al presidente per aver fattivamente favorito una sintesi equilibrata delle posizioni espresse da tutti i Gruppi, pone in evidenza che il disegno di legge propone un approccio innovativo allo sport, che ne esalta le dimensioni sociale ed educativa e che si rivelerà in futuro molto proficuo per la crescita del Paese nel suo complesso.

Il senatore [GUIDI](#) (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*) dichiara a sua volta il voto favorevole del suo Gruppo sul provvedimento in titolo.

Esprime poi il suo apprezzamento per l'attività che il ministro Abodi sta svolgendo in seno al Governo, orientata a porre in primo piano i profili educativi dello sport.

Si congratula, infine, con il presidente Marti per l'equilibrio e l'equanimità con cui ha saputo condurre i lavori della Commissione, costantemente valorizzando le posizioni altrui. Osserva, al riguardo, che l'ascolto e la valorizzazione delle posizioni differenti dalla propria costituiscono i cardini per operare nel modo migliore nei diversi ambiti sportivo, culturale e politico.

Il senatore [PAGANELLA](#) (*LSP-PSd'Az*) dichiara il voto convintamente favorevole del suo Gruppo, ricordando che la promozione della pratica sportiva e l'istituzione dei nuovi giochi della gioventù hanno rappresentato un obiettivo legislativo del Gruppo della Lega sin dalla passata legislatura.

Manifesta poi il suo compiacimento per il fatto che tale obiettivo sia stato conseguito insieme a tutte le forze politiche presenti nella maggioranza nonché con il positivo contributo delle forze politiche di opposizione.

Nell'unirsi ai ringraziamenti rivolti al ministro Abodi e al presidente, evidenzia che il metodo che ha improntato l'esame del disegno di legge rappresenta un chiaro esempio di quella proficua collaborazione che contraddistingue la buona politica.

La senatrice [VERSACE](#) (*Az-IV-RE*) esprime a sua volta un sentito ringraziamento nei confronti della Presidenza per il clima sinergico e collaborativo che ha ispirato l'esame del disegno di legge in titolo, come conferma la circostanza che molte disposizioni contenute negli emendamenti a propria firma sono confluite negli emendamenti del relatore e pertanto nel testo finale del provvedimento. Nel preannunciare il convinto voto favorevole della propria parte politica, si sofferma sulla centralità della scuola per agevolare e valorizzare la diffusione della cultura dell'integrazione.

Non essendovi altre richieste di intervento in dichiarazione di voto, la Commissione conferisce mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge con le modifiche approvate, autorizzandolo a chiedere lo svolgimento della relazione orale e ad apportare le correzioni di carattere formale e di coordinamento che si rendessero necessarie.

Il [PRESIDENTE](#) registra con soddisfazione che su tutte le votazioni svolte la Commissione si è espressa sempre all'unanimità. Concede indi la parola al Ministro Abodi, che chiede di intervenire.

Il ministro ABODI premette di nutrire sentimenti di viva soddisfazione per l'importante tappa raggiunta con la conclusione dell'esame in Commissione del provvedimento in titolo e rivolge un convinto ringraziamento al presidente e alla Commissione tutta per l'attività svolta.

Evidenzia che le nuove disposizioni segnano, al contempo, il recupero di una memoria sportiva e un incentivo a costruire positive sinergie tra diversi ambiti, rivolte, oltre alla mera organizzazione di un appuntamento sportivo, ad una nuova qualificazione della didattica e della formazione dei docenti, ad un ampliamento infrastrutturale e ad un potenziamento degli impianti sportivi, alla promozione di più ricche e approfondite relazioni tra la scuola e il territorio.

Pone in luce gli elementi di sintonia tra il disegno di legge esaminato e il protocollo interministeriale - recentemente sottoscritto dai ministri dell'Istruzione e del Merito, per lo Sport e i Giovani, della Salute, dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dell'Ambiente e della sicurezza energetica e per le Disabilità - con la finalità di riattivare nelle scuole italiane lo svolgimento dei giochi della gioventù.

Anticipa, in proposito, che, sin dall'anno scolastico 2023/2024, il Governo intende porre in essere iniziative che siano segnale di un rinnovato impulso alle attività sportive in ambito scolastico, anticipando in parte i contenuti del disegno di legge, di cui auspica una rapida approvazione definitiva. Auspica, per il futuro, la prosecuzione di una proficua collaborazione tra Governo e Parlamento, rivolta a dare completa attuazione alla modifica costituzionale in via di approvazione.

Manifesta conclusivamente il suo apprezzamento per il fatto che le disposizioni esaminate equiparino, nella partecipazione ai Nuovi giochi della gioventù, gli studenti normodotati e quelli paralimpici, in tal modo superando discriminatorie configurazioni perdurate sino a tempi recenti e conferendo ai giochi una rilevante valenza umana, etica e sociale.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) esprime viva soddisfazione per la proficua attività svolta dalla Commissione dall'inizio della legislatura, resa possibile grazie al contributo della Commissione nella sua interezza. Richiama i numerosi disegni di legge approvati in un così breve periodo e, nello specifico, i disegni di legge n. [347](#) (Viaggi nella memoria), n. [486](#) (Dichiarazione di monumento nazionale del Teatro Regio di Parma), n. [551](#) (Celebrazioni per il centesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti), n. [614](#) (Istituzione del Museo della Shoah in Roma) e nn. [317](#) e connessi (Iniziative per diffondere la conoscenza della tragedia delle foibe), cui si aggiunge il disegno di legge n. [403](#), recante la promozione della pratica sportiva nelle scuole e l'istituzione dei nuovi giochi della gioventù, appena approvato. Ricorda inoltre che la Commissione ha concluso l'esame di affari su tematiche di particolare interesse. Al riguardo, menziona gli affari assegnati n. 67 (Contrasto ai crescenti episodi di violenza nei confronti degli insegnanti e del personale scolastico), n. 106 (Candidatura dell'Italia ad ospitare la fase finale degli Europei di calcio 2032), n. 66 (Situazione in cui versano le istituzioni concertistico-orchestrali (ICO)) e n. 138 (Compensi corrisposti agli artisti delle piattaforme in *streaming*), conclusi con l'approvazione, spesso all'unanimità, di atti di indirizzo nei confronti del Governo. Dopo essersi soffermato anche sull'intensa attività consultiva sugli Atti del governo, ed in particolare sullo schema di decreto legislativo correttivo dei decreti sullo sport (n. 49), esaminato congiuntamente con la 10ª Commissione, fa presente che alla ripresa dei lavori la Commissione proseguirà l'esame dei disegni di legge di cui ha già avviato l'esame, ad iniziare da quelli in materia di associazioni musicali amatoriali (Atti Senato nn. [279](#) e [503](#)), nonché dai disegni di legge n. [562](#) (Disposizioni per la promozione dei cammini come itinerari culturali), n. [28](#) (Fondo per il sostegno e lo sviluppo della comunità educante) e n. [236](#) (sull'introduzione del profilo professionale dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione nei ruoli del personale scolastico), assegnato alle Commissioni 7ª e 10ª riunite, cui si aggiungeranno altre proposte che saranno individuate dall'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, essendosi concluso l'esame del disegno di legge n. 403, unico punto all'ordine del giorno, la seduta già convocata per domani, venerdì 4 agosto, alle ore 9, non avrà più luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,35.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [403](#)

Art. 5

5.100 (testo 3)/5a Commissione

Il Relatore

All'emendamento, al comma 2, sostituire la lettera a), con la seguente: «a) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle risorse stanziare in favore della Società Sport e Salute Spa ai sensi dell'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;».

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 17 (pom., Sottocomm. pareri) del 19/04/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

**Sottocommissione per i pareri
MERCOLEDÌ 19 APRILE 2023**

17ª Seduta

Presidenza del Presidente

TOSATO

La seduta inizia alle ore 14,25.

(613) *Ratifica ed esecuzione del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Dakar il 4 gennaio 2018*

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente **TOSATO** (*LSP-PSd'Az*), relatore, dopo aver esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(279) *Elena TESTOR e altri. - Disposizioni concernenti le associazioni musicali amatoriali e agevolazioni fiscali a sostegno della loro attività*

(503) *MARCHESCHI e LIRIS. - Misure a sostegno della musica popolare contemporanea e in materia di associazioni musicali amatoriali*

(Parere alla 7ª Commissione su testo unificato. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il presidente **TOSATO** (*LSP-PSd'Az*), relatore, esaminato il testo unificato riferito ai disegni di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione:

- all'articolo 1, comma 2, lettera *b*), si invita la Commissione di merito a formulare in modo più puntuale la definizione di "musica popolare contemporanea" ivi contenuta.

La Sottocommissione concorda.

(226) *Maria Cristina CANTU' e altri. - Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione veterinaria*

(Parere alla 10ª Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il presidente **TOSATO** (*LSP-PSd'Az*), relatore, dopo aver esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo con la seguente osservazione:

- all'articolo 2, comma 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di formulare come facoltà la previsione relativa all'organizzazione di iniziative di informazione e comunicazione, per la celebrazione della Giornata, da parte dei soggetti e delle strutture ivi indicati, anche al fine di rispettare l'autonomia costituzionalmente riconosciuta agli enti territoriali.

La senatrice **MAIORINO** (*M5S*), pur non opponendosi all'espressione del parere proposto dal relatore, sottolinea come il disegno di legge in esame rischi di rappresentare un'iniziativa sterile, priva di

un'effettiva utilità per le famiglie e per le imprese. Ricorda peraltro come il proprio gruppo abbia proposto l'introduzione del *cashback* veterinario che, invece, rappresenterebbe una misura di sostegno effettiva.

La Sottocommissione conviene con la proposta del relatore.

La seduta termina alle ore 14,35.

1.4.2.2. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.2.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio)

- Seduta n. 71 (ant.) del 27/04/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

GIOVEDÌ 27 APRILE 2023

71ª Seduta

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 9,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(660) Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche

(Parere alle Commissioni 8ª e 9ª riunite. Esame e rinvio)

La relatrice [NOCCO](#) (FdI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, in relazione all'articolo 1, è opportuno chiedere conferma che alle funzioni attribuite alla Cabina di regia e alla sua segreteria tecnica possa farsi fronte con le risorse disponibili a legislazione vigente. In merito agli interventi nel settore idrico, a cui si farà fronte tramite rimodulazione delle risorse già stanziare per i relativi interventi, andrebbe chiarito se ciò possa essere fatto con le sole risorse disponibili a legislazione vigente, considerati i probabili ulteriori costi connessi alla progettazione per gli interventi oggetto di rimodulazione. Inoltre, posto che gli interventi potrebbero avere carattere di urgenza, ai sensi del comma 3, osserva che andrebbero chiariti i possibili effetti sui saldi di finanza pubblica per una possibile accelerazione della spesa.

Fa presente che l'articolo 2 prevede che i costi per la nomina dei commissari vengano posti a carico dei soggetti attuatori inadempienti sostituiti. Al riguardo, andrebbe chiarita la sostenibilità dell'onere a carico degli inadempienti, a valere sulle proprie disponibilità di bilancio, in particolar modo per gli enti territoriali di ridotte dimensioni con limitate capacità di bilancio.

Relativamente all'articolo 3, comma 1, rileva che andrebbe specificato se il compenso per il commissario straordinario, quantificato in euro 77.409 per il 2023, si riferisca effettivamente al periodo che va dal 1º maggio al 31 dicembre (8 mesi). In riferimento all'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Commissario e alla possibilità di adottare provvedimenti necessari a fronteggiare la scarsità idrica, andrebbe assicurato che ciò possa avvenire nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Riguardo al comma 6, segnala che è previsto, per l'attivazione delle posizioni di comando, fuori ruolo e altre fattispecie, ai fini della salvaguardia degli effetti finanziari, che l'Amministrazione di appartenenza renda indisponibile un numero di posti nella propria dotazione organica in misura equivalente, dal punto di vista finanziario, all'onere previsto in relazione alle unità messe a disposizione in favore della struttura di missione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. A tal riguardo, rileva che andrebbero fornite rassicurazioni in merito alla sostenibilità di tali istituti e alla copertura dei fabbisogni da parte delle Amministrazioni interessate con le risorse previste a legislazione vigente. Considerato poi che la relazione tecnica considera esclusivamente oneri di personale, andrebbero forniti elementi in merito ai fabbisogni di funzionamento della struttura di missione e confermata la sussistenza delle necessarie risorse a valere sul bilancio della Presidenza del Consiglio. Andrebbe, pertanto, valutata anche l'opportunità dell'inserimento di una clausola di

invarianza finanziaria.

Relativamente all'articolo 4, commi 1 e 2, finalizzati ad accelerare le procedure di progettazione e realizzazione degli interventi infrastrutturali idrici, fa presente che ciò potrebbe determinare una accelerazione della spesa con riflessi sui saldi di finanza pubblica. Sul punto, risulta necessario avere la conferma che le procedure saranno eseguite ad invarianza dei saldi di finanza pubblica e che le amministrazioni possano operare con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Riguardo all'articolo 6, ove si prevede l'ampliamento degli interventi, quali la raccolta di acque meteoriche per uso agricolo fino a 50 metri cubi per ettaro coltivato, che non necessitano di titolo abilitativo, segnala che occorre avere conferma che non si determini una riduzione di gettito.

Osserva poi che l'articolo 7 prevede il riutilizzo delle acque reflue depurate ad uso irriguo fino al 31 dicembre 2023 da parte degli impianti di depurazione già in esercizio alla data di entrata in vigore del provvedimento. Al riguardo, anche considerato che è presente al comma 4 una clausola di invarianza finanziaria, occorre avere conferma da parte del Governo che tali autorizzazioni non determinino ulteriori oneri a carico delle amministrazioni competenti per lo svolgimento dei necessari controlli a tutela della salute pubblica.

L'articolo 11 prevede l'istituzione, senza nuovi o maggiori oneri, degli osservatori permanenti, definendone anche le funzioni. Considerato che la relazione tecnica asserisce che gli osservatori siano già esistenti in quanto istituiti con Protocolli di intesa e che ciò non determina ulteriori oneri, andrebbe specificato quali siano le funzioni attuali, al fine di escludere che dall'attuale definizione delle funzioni con norma non derivino ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. Circa, poi, la possibilità di integrare l'osservatorio permanente, anche se solo per le attività istruttorie, con esperti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, andrebbe chiarito mediante quali risorse si farà fronte a tali figure professionali senza determinare oneri aggiuntivi.

Per ulteriori osservazioni, rinvia alla nota del Servizio del bilancio n. 45.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire elementi di chiarimento da parte del Governo sui profili evidenziati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(279) Elena TESTOR e altri. - Disposizioni concernenti le associazioni musicali amatoriali e agevolazioni fiscali a sostegno della loro attività

(503) MARCHESCHI e LIRIS. - Misure a sostegno della musica popolare contemporanea e in materia di associazioni musicali amatoriali

(Parere alla 7ª Commissione sul testo unificato. Esame e rinvio. Richiesta relazione tecnica)

Il relatore **LOTITO** (FI-BP-PPE) illustra il testo unificato dei disegni di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il provvedimento non è provvisto di relazione tecnica.

In relazione all'articolo 3, che prevede l'istituzione presso ciascuna regione, con l'attività di ricognizione nazionale affidata al Ministero della cultura, di elenchi telematici delle associazioni amatoriali di musica popolare tradizionale e di musica popolare contemporanea, rileva che appare necessario verificare se tale istituzione, nonché la relativa gestione, possano essere svolte con le risorse disponibili a legislazione vigente o comportino nuovi oneri necessari di copertura finanziaria.

In relazione all'articolo 4, recante agevolazioni fiscali per le associazioni musicali amatoriali, nonché detrazioni fiscali per la frequenza di corsi di formazione musicale, trattandosi di situazioni soggettive che non appaiono suscettibili di compressione, osserva che occorre verificare la correttezza della quantificazione degli oneri, quale previsione di spesa, effettuata all'articolo 8, comma 1.

In relazione all'articolo 5, che prevede la destinazione alla promozione e alla valorizzazione della musica popolare del cinque per cento della quota del Fondo unico per lo spettacolo prevista annualmente per le attività musicali, rileva che occorre valutarne i profili finanziari, dal punto di vista sistematico e in relazione alle ulteriori destinazioni.

Con riguardo alla copertura finanziaria di cui all'articolo 8, posta in parte a carico del Fondo per interventi strutturali di politica economica (comma 1) e in parte sul Fondo speciale di pertinenza del Ministero della cultura (comma 2), fa presente che occorre avere conferma della capienza delle risorse utilizzate. Si segnala inoltre che il comma 2 dell'articolo 8 non specifica, come necessario, se la

copertura finanziaria faccia riferimento alla parte corrente o a quella in conto capitale del relativo accantonamento del Fondo speciale.

Al fine di valutare la corretta quantificazione degli oneri, nonché la congruità delle coperture proposte, nei termini sopra rappresentati, osserva che appare necessario richiedere, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica debitamente verificata.

La sottosegretaria SAVINO, conformemente al relatore, conviene sulla necessità di predisporre una relazione tecnica sul testo unificato dei disegni di legge.

La Commissione conviene quindi di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica sul testo unificato in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,55.

1.4.2.2.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 75 (pom.) del 16/05/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
MARTEDÌ 16 MAGGIO 2023

75ª Seduta

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(108-376-B) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) *Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Parere alle Commissioni 3ª e 6ª riunite. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [CALANDRINI](#) (*FdI*), in sostituzione del relatore Borghese, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che, nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, è stata introdotta una nuova disposizione, l'attuale articolo 12, recante ai commi 1 e 2 una disciplina transitoria operante nelle more dell'adozione di una normativa sul telelavoro in attuazione dell'Accordo e del Protocollo oggetto di ratifica, mentre il comma 3, che esclude la Svizzera dall'elenco degli Stati aventi un regime fiscale privilegiato, trova applicazione solo per i periodi di imposta successivi al previsto decreto di attuazione.

Per quanto di competenza, alla luce dei chiarimenti forniti presso l'altro ramo del Parlamento, al fine di avere conferma dell'assenza di effetti onerosi connessi al provvedimento in titolo, risulta opportuno acquisire la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità.

Il sottosegretario FRENI deposita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità.

Alla luce degli elementi forniti dal Governo, il PRESIDENTE, propone quindi l'espressione di un parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata, positivamente verificata, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

Verificata la presenza del prescritto numero legale, posta ai voti, la proposta di parere risulta approvata all'unanimità.

(562) MARTI e altri. - Disposizioni per la promozione dei cammini come itinerari culturali
(Parere alla 7ª Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il relatore [LOTITO](#) (*FI-BP-PPE*) illustra il disegno di legge in titolo, rilevando che il provvedimento, non corredato di relazione tecnica, ripropone, con una serie di modifiche, il disegno di legge A.S. 2367, presentato nella XVIII legislatura.

Segnala, per quanto di competenza, che occorre valutare gli effetti finanziari connessi alla realizzazione della "Mappa dei cammini d'Italia" prevista dall'articolo 2.

Risulta necessario acquisire elementi istruttori sui profili finanziari dell'articolo 3, che istituisce, presso il Ministero della cultura, una cabina di regia nazionale per i cammini: al riguardo, devono valutarsi la sostenibilità della clausola di invarianza prevista per le attività di tale organo, nonché l'esigenza di inserire l'espresso divieto di riconoscere ai suoi componenti compensi o altri emolumenti comunque denominati. Con riguardo al comma 5 dell'articolo 3, occorre verificare gli effetti finanziari dell'istituzione di una segreteria tecnica per il supporto tecnico e amministrativo alla cabina di regia, con l'impiego delle risorse finanziarie a legislazione vigente, anche ai fini del riconoscimento del rimborso spese ai suoi componenti.

Risulta poi necessario verificare i profili finanziari del comitato scientifico di cui all'articolo 4, per la cui attività non è comunque prevista alcuna clausola di invarianza finanziaria.

In merito all'articolo 6, che estende il meccanismo per l'abbellimento mediante opere d'arte degli edifici pubblici anche ai cammini, rileva la necessità di valutare le implicazioni finanziarie dell'istituzione, presso il Ministero della cultura, di una nuova commissione per la scelta degli artisti. In relazione all'articolo 7, segnala che il compito attribuito dal comma 1 al Ministero della cultura di realizzare campagne di promozione anche internazionali dei cammini, e, al comma 2, l'affidamento al Ministero della salute della realizzazione di campagne informative sul benessere psicofisico connesso ai cammini, potrebbero determinare effetti finanziari negativi.

Riguardo all'articolo 8, andrebbe confermato che il credito d'imposta, attribuito in favore di chi sostiene spese di gestione e manutenzione dei cammini, possa essere erogato nell'ambito delle risorse stanziato, la cui copertura finanziaria è recata dal successivo articolo 10.

Relativamente all'articolo 9, comma 1, l'onere relativo all'esonero del versamento dei contributi, previsto nella misura del 30 per cento dei complessivi contributi previdenziali dovuti dai soggetti che operano nell'ambito dei cammini, non appare modulabile, e pertanto risulta necessario valutarne la compatibilità con la copertura finanziaria determinata invece come tetto di spesa dal comma 2.

Con riferimento all'articolo 10, recante le disposizioni finanziarie, rileva che occorre verificare, al comma 1, la congruità della quantificazione degli oneri relativi agli articoli 8 e 9, nonché l'adeguatezza della loro formulazione in termini di previsione di spesa, a differenza di quanto stabilito dalla due richiamate disposizioni, che configurano l'onere in termini di tetto di spesa.

Al fine di verificare i rilievi finanziari sopra richiamati, risulta quindi necessario richiedere, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica.

Il sottosegretario FRENI, conformemente al relatore, conviene sulla necessità di predisporre una relazione tecnica sul disegno di legge in titolo.

La Commissione conviene quindi di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica sul testo in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(571) Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure

(Parere alla 9a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [AMBROGIO](#) (Fdl) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il disegno di legge reca una delega per il complessivo riordino del sistema degli incentivi alle imprese ed è un provvedimento collegato alla manovra di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 126-bis del Regolamento del Senato.

La relazione tecnica precisa che l'ambito oggettivo di riferimento del provvedimento garantirà il necessario coordinamento con il quadro regolatorio che sarà definito con la riforma del sistema fiscale proposta dal Governo.

Per quanto di competenza, all'articolo 7, comma 1, è previsto il rafforzamento degli strumenti rappresentati dal Registro nazionale degli aiuti di Stato, di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e dalla piattaforma incentivi.gov.it con ulteriori risorse individuate all'articolo 8, comma 1. La relazione tecnica specifica che per il potenziamento di tali strumenti erano già stati stanziati

900.000 euro annui dall'articolo 1, comma 391, della legge n. 197 del 2022, e che le somme stanziare dal presente provvedimento, pari a 500.000 euro per l'anno 2023, sono destinate per la quota di 300.000 euro all'attuazione delle misure di cui all'articolo 7, tenendo conto delle somme previste a legislazione vigente, e per una quota di 200.000 euro alle attività di studio, monitoraggio e valutazione di cui all'articolo 8. Invece per gli anni 2024 e 2025, lo stanziamento di 1.000.000 di euro annui viene destinato interamente alle misure di cui all'articolo 8.

A tale riguardo, andrebbero forniti ulteriori elementi a conferma della congruità dell'ulteriore stanziamento, con particolare riguardo alla manutenzione, anche evolutiva, del Registro nazionale e della piattaforma telematica.

Con riferimento al comma 4 dell'articolo 7, ove sono previsti protocolli per consentire il rilascio accelerato delle certificazioni, la relazione tecnica prevede che ciò possa determinare significativi risparmi di spesa. Considerato che l'accelerazione delle attività, ancorché determini nel lungo periodo dei risparmi di spesa, potrebbe comportare un aumento delle risorse necessarie per la riduzione dei tempi procedurali, occorre valutare se ciò possa comportare effetti finanziari negativi nel breve o medio periodo.

In relazione all'articolo 8, recante disposizioni finanziarie, con riguardo al comma 2, ribadisce che il rinvio sistematico ai decreti delegati per la definizione dei profili finanziari attinenti alle materie oggetto di delega rischia di indebolire il controllo parlamentare degli equilibri di finanza pubblica, attese anche le differenti implicazioni procedurali di eventuali rilievi sollevati dalle commissioni competenti in sede di esame della delega legislativa rispetto a quelli espressi sugli schemi dei decreti delegati. Ciò anche considerato che alcuni criteri di delega, con particolare riguardo all'articolo 6, lettere *b)*, numeri 2 e 6, *d)*, *g)* e *h)*, appaiono suscettibili di determinare effetti onerosi.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota n. 47 del Servizio del bilancio.

Il sottosegretario FRENI deposita una nota recante le risposte del Governo ai profili finanziari evidenziati dalla relatrice.

La relatrice [AMBROGIO](#) (*FdI*), alla luce degli elementi forniti dal Governo, si riserva quindi di predisporre per la successiva seduta una proposta di parere che tenga conto degli elementi acquisiti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(614) Istituzione del Museo della Shoah in Roma

(Parere alla 7ª Commissione. Esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il senatore [Claudio BORGHI](#) (*LSP-PSd'Az*), in sostituzione della relatrice Testor, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento, corredato di relazione tecnica verificata positivamente, prevede l'autorizzazione di uno stanziamento per complessivi 10 milioni di euro, di cui 4 milioni di euro per l'anno 2023, di 3 milioni di euro per l'anno 2024, di 3 milioni di euro per l'anno 2025, per l'istituzione del Museo, e di una autorizzazione di spesa di 50.000 euro a decorrere dall'anno 2025, finalizzata al sostegno delle spese necessarie per il funzionamento del Museo, con copertura mediante corrispondente riduzione rispettivamente del Fondo speciale di parte capitale e del Fondo speciale di parte corrente, utilizzando i rispettivi accantonamenti del Ministero della cultura che, allo stato, presentano la necessaria capienza.

Per quanto di competenza, osserva che la relazione tecnica non espone alcun dato in relazione alle spese previste, alla base delle determinazioni delle autorizzazioni di spesa proposte.

Appare pertanto opportuno acquisire dal Governo maggiori informazioni ed elementi di dettaglio in merito alle voci di spesa, al fine di poter valutare la congruità delle autorizzazioni di spesa proposte, sia in relazione agli oneri per l'istituzione del Museo della Shoah sia per gli oneri di funzionamento del medesimo Museo.

Il Governo dovrebbe inoltre assicurare che l'esercizio delle funzioni di vigilanza sulla Fondazione Museo della Shoah, di cui al comma 3 dell'articolo 1, potranno essere esercitate dal Ministero nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali, già disponibili a legislazione vigente.

Il sottosegretario FRENI deposita una nota recante gli elementi di risposta ai profili evidenziati nella relazione.

Il relatore [Claudio BORGHI](#) (*LSP-PSd'Az*), alla luce degli elementi forniti dal Governo, propone quindi l'espressione di un parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, preso atto che è stato chiarito dal Governo che, come evidenziato in sede di relazione tecnica verificata, lo stanziamento complessivo ritenuto necessario ai fini della realizzazione e dell'allestimento in Roma del Museo Nazionale della Shoah, pari a 10 milioni di euro per il triennio 2023-2025 (di cui 4 milioni di euro per l'anno 2023, 3 milioni di euro per l'anno 2024 e 3 milioni di euro per l'anno 2025), risulta analogo a quello riguardante interventi simili che il Ministero della cultura sta finanziando;

è stato confermato che le risorse previste per il funzionamento del Museo, pari a 50.000 euro annui a decorrere dal 2025, risultano congrue rispetto alle attività che saranno poste in essere, anche considerato il ruolo di partecipazione del Ministero della cultura alla "Fondazione Museo della Shoah" di Roma, che vede diversi soggetti pubblici e privati quali finanziatori in via ordinaria delle attività della Fondazione; è stato altresì confermato che l'esercizio delle funzioni di vigilanza sulla Fondazione Museo della Shoah, di cui al comma 3 dell'articolo 1, avverrà a cura del Ministero, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali, già disponibili a legislazione vigente; considerato inoltre che il Governo ha chiarito il quadro dei soggetti Fondatori originari e successivi della "Fondazione Museo della Shoah", chiarendo inoltre che lo Statuto menziona, altresì, la figura dei "Partecipanti Sostenitori alla Fondazione" che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità ed in misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione per il funzionamento della Fondazione, nonché con conferimenti di beni materiali o immateriali e di attività o servizi professionali o attività scientifiche di particolare rilievo; il Governo ha confermato poi che, sia con riferimento al citato stanziamento pari a 10 milioni di euro per il triennio 2023-2025 sia con riguardo alla autorizzazione di spesa pari a 50.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2025, finalizzati al sostegno delle spese necessarie per il funzionamento del Museo, in linea con quanto evidenziato nella relazione tecnica positivamente verificata, le risorse risultano congrue, evidenziando che a tali risorse andrà ad aggiungersi il contributo degli altri partecipanti sostenitori, nonché dei fondatori, in ragione della condivisione della *mission* e delle finalità della "Fondazione Museo della Shoah"; acquisito infine il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica per il triennio 2023/2025; esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, all'articolo 1, comma 3, in fine, delle seguenti parole: "Tale attività è svolta dal Ministero nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali, disponibili a legislazione vigente".

Con l'avviso conforme del GOVERNO, verificata la presenza del numero legale, il PRESIDENTE pone quindi ai voti la proposta di parere testé illustrata, che risulta approvata all'unanimità.

(641) Deputato FORMENTINI e altri. - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, con Allegato, fatto a Roma il 18 giugno 2021, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [MENNUNI](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che, in considerazione dei chiarimenti forniti dal Governo nel corso dell'esame presso la Commissione bilancio della Camera dei deputati, nonché dell'inserimento, in quella sede, di una clausola di invarianza degli oneri, non vi sono, per quanto di competenza, osservazioni da formulare.

Il sottosegretario FRENI esprime un parere di nulla osta sul provvedimento.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone quindi ai voti un parere non ostativo, che risulta approvato all'unanimità.

(592) Norme in materia di procedibilità d'ufficio e di arresto in flagranza, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Il relatore [DREOSTO](#) (*LSP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti

trasmessi dall'Assemblea, proponendo, per quanto di competenza, in relazione al testo, di ribadire il parere non ostativo già reso alla Commissione di merito il 18 aprile scorso.

Con riguardo agli emendamenti, segnala che occorre valutare i profili finanziari della proposta 3.5, volta a riconoscere il diritto all'equa riparazione anche ai soggetti arrestati in flagranza ai sensi dell'articolo 380, comma 3, del codice di procedura penale, per i quali l'azione penale non sia stata esercitata per mancata presentazione della querela.

Non vi sono osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario FRENI rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo sul testo del provvedimento. In relazione agli emendamenti il parere è non ostativo su tutte le proposte, ad eccezione della proposta 3.5 su cui conviene con i rilievi formulati dal relatore, esprimendo il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dell'Esecutivo.

Il relatore [DREOSTO](#) (LSP-PSd'Az) illustra quindi una proposta di parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

In relazione agli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 3.5. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti."

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è messa ai voti e risulta approvata.

(17) BERGESIO e altri. - Disposizioni per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio e per l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura

(Parere alla 9a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 aprile.

Il sottosegretario FRENI deposita una nota recante elementi di chiarimento, che viene acquisita dalla Commissione.

Il PRESIDENTE propone quindi di rinviare il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(226) Maria Cristina CANTU' e altri. - Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione veterinaria

(Parere alla 10a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 aprile.

Il sottosegretario FRENI deposita elementi di chiarimento del Governo, richiesti sul provvedimento.

Il relatore [GELMETTI](#) (FdI) illustra quindi una proposta di parere predisposta alla luce degli elementi forniti dal Governo: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alle seguenti modifiche:

- all'articolo 2, comma 1, le parole: "sono previste" siano sostituite dalle seguenti: "possono essere previste" e le parole: "sono organizzati" siano sostituite dalle seguenti: "possono essere organizzati";

- all'articolo 3, comma 1, le parole: "sono chiamate a" siano sostituite dalla seguente: "possono" e le parole: "nonché a promuovere" siano sostituite dalle seguenti: "nonché promuovere";

- all'articolo 4, la parola: "assicura" sia sostituita dalle seguenti: "può dedicare".

Con l'avviso conforme del rappresentante del GOVERNO, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è messa in votazione e risulta approvata.

(314) Erika STEFANI. - Disposizioni in materia di compartecipazione dello Stato alle spese sostenute dagli enti locali per i minori collocati in comunità di tipo familiare o in istituti di assistenza

(Parere alla 1a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 aprile.

Il sottosegretario FRENI chiede di poter rinviare l'esame del provvedimento poiché risultano tuttora in corso i necessari approfondimenti istruttori.

Il PRESIDENTE sollecita il Governo a fornire gli elementi richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(383) Maria Cristina CANTU' e altri. - Interventi finalizzati a garantire un giusto ristoro in favore dei familiari dei medici deceduti o dei medici che hanno riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa dell'infezione da SARS-CoV-2

(Parere alla 10ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 aprile.

Il sottosegretario FRENI rileva che è pervenuta una relazione tecnica dall'amministrazione competente nel merito, che tuttavia presenta criticità in corso di verifica da parte della Ragioneria generale dello Stato, per cui sono stati richiesti ulteriori elementi di approfondimento. Chiede dunque di poter rinviare l'esame del provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(551) Liliana SEGRE e altri. - Celebrazioni per il centesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti

(Parere alla 7ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 3 maggio.

Il sottosegretario FRENI chiede un breve rinvio dell'esame del provvedimento in relazione ad alcuni elementi in corso di approfondimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(660) Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche

(Parere alle Commissioni 8ª e 9ª riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con presupposto e osservazione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 2 maggio.

La relatrice **NOCCO (FdI)** illustra una proposta di parere che tiene conto degli elementi di chiarimento già forniti dal Governo, del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi istruttori forniti dal Governo, preso atto che:

in relazione all'articolo 1, viene rappresentato che la Cabina di regia, a cui partecipano i Ministri delle amministrazioni statali coinvolte, svolge funzioni di indirizzo, coordinamento e monitoraggio; pertanto, le attività svolte dai componenti rientrano negli ordinari compiti istituzionali e non richiedono ulteriori risorse;

sempre in relazione all'articolo 1, per quanto concerne gli interventi per i quali non siano intervenute obbligazioni giuridicamente vincolanti, si rappresenta che la necessità di procedere nell'immediato impone una rimodulazione delle risorse a favore degli interventi urgentemente realizzabili. In ogni caso, per gli interventi privi di obbligazioni giuridicamente vincolanti, si fa comunque salvo il finanziamento della progettazione. In riferimento a un quadro di massima delle risorse da rimodulare e destinare agli interventi urgentemente realizzabili, le Amministrazioni competenti dovranno svolgere la ricognizione delle risorse finanziarie disponibili collegate agli interventi in questione, ai fini dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 5. In ordine all'impatto sui saldi di finanza pubblica di tali rimodulazioni, non si rilevano effetti sul fabbisogno annuale, in termini di accelerazione della spesa, quanto piuttosto effetti destinati a favorire il rispetto delle previsioni di spesa con riferimento a interventi ritenuti prioritari nell'ambito di quelli già programmati e previsti a legislazione vigente;

con riguardo all'articolo 2, in tema di superamento del dissenso e poteri sostitutivi, viene confermato quanto riportato nella relazione tecnica, evidenziando che, in ogni caso, gli enti territoriali dovranno far fronte a tali oneri nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente;

con riferimento all'articolo 3, concernente il commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica, in merito alla quantificazione del compenso del Commissario straordinario viene rappresentato che per mero refuso è stata indicata la decorrenza del 1º maggio 2023 in luogo del 1º giugno 2023 sulla base della quale è stata fatta la

quantificazione riportata nella relazione tecnica: si conferma, pertanto, la bontà della suddetta quantificazione. Si rappresenta altresì che i provvedimenti necessari a fronteggiare ogni situazione eccezionale correlata al fenomeno della scarsità idrica adottati dal Commissario nell'esercizio dei suoi poteri sostitutivi saranno adottati nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, pertanto, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. Viene poi fatto presente che la prevista previa intesa con gli enti territoriali e il numero esiguo di personale complessivamente interessato non configurano disfunzioni nelle amministrazioni di appartenenza;

in relazione all'articolo 4, recante disposizioni urgenti per la realizzazione, il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche, nel confermare che la disposizione non comporta effetti diversi da quelli già scontati a legislazione vigente, si ribadisce quanto espresso nella relazione tecnica in merito alla possibilità per le Amministrazioni di provvedere ai compiti istituzionali con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente;

con riguardo all'articolo 6, in materia di vasche di raccolta di acque piovane per uso agricolo, viene rappresentato che la disposizione integra l'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ampliando l'elenco degli interventi che possono essere eseguiti senza la necessità di un titolo abilitativo, prevedendo, dunque, che le vasche di raccolta di acque meteoriche per uso agricolo, fino a un volume massimo di 50 metri cubi di acqua per ogni ettaro di terreno coltivato, rientrino nel regime dell'attività edilizia libera. Si tratta di una precisazione finalizzata a individuare puntualmente tale categoria di opere che, comunque, risulta, in termini più generali, già prevista dal medesimo articolo 6 del d.P.R. n. 380 del 2001 che, alla lettera *e-ter*), include, tra le opere non soggette ad alcuna autorizzazione le "vasche di raccolta delle acque". La disposizione è volta, pertanto, a introdurre una mera classificazione specifica per le vasche di raccolta di acque piovane per uso agricolo rispetto a quella generale sopra richiamata, finalizzata alla semplificazione delle procedure edilizie. Si rappresenta, inoltre, che stante il limitatissimo ricorso che fino ad oggi si è fatto da parte degli imprenditori agricoli dell'utilizzo di vasche di raccolta di acque meteoriche, l'eventuale minor gettito conseguente all'inserimento di tale fattispecie tra quelle di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (edilizia libera) deve ritenersi assolutamente minimale: ciò consente di ritenere la disposizione neutrale in termini finanziari;

in relazione all'articolo 7, sul riutilizzo delle acque reflue depurate ad uso irriguo, viene rappresentato che l'incremento delle attività di cui all'articolo 7 del decreto-legge n. 39 del 2023 non risulta significativo e pertanto le stesse potranno essere realizzate dalle amministrazioni interessate con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Sull'*iter* autorizzatorio unico previsto dall'articolo 7, comma 2, del decreto-legge in argomento, si conferma che i tempi risultano adeguati ai fini dello svolgimento del procedimento nonché per l'eventuale esercizio da parte del Commissario del potere sostitutivo, ove necessario;

sull'articolo 11, in tema di misure per l'istituzione degli Osservatori distrettuali permanenti sugli utilizzi idrici e per il contrasto ai fenomeni di scarsità idrica, viene rappresentato che l'assenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica derivanti dall'istituzione degli Osservatori Permanenti, si giustifica sulla base di molteplici considerazioni. In primo luogo, si tratta in realtà di Osservatori già esistenti, seppur in ragione di Protocolli d'intesa stipulati volontariamente, con la precisazione che la modifica normativa, ancorché definisca le funzioni, non interviene su Osservatori solo esistenti, ma anche già operativi. Infatti, le funzioni di raccolta ed elaborazione dati e predisposizione di scenari sono attività che risultano già in corso di svolgimento, così come può essere verificato dai bollettini periodicamente elaborati e pubblicati dagli Osservatori nei siti *web* delle seguenti Autorità di bacino: l'Autorità di bacino dell'Appennino Centrale; l'Autorità di bacino dell'Appennino Meridionale; l'Autorità di bacino del Fiume Po, l'Autorità di bacino delle Alpi Orientali; l'Autorità di bacino delle Alpi Settentrionali. Viene poi specificato che la possibilità di integrare l'osservatorio permanente, per le sole attività istruttorie, con esperti, è previsione meramente facoltativa e, come tale, sarà attivata nei casi in cui tale ausilio degli esperti possa essere acquisito senza determinare oneri aggiuntivi, così

come già avviene nell'ambito dei protocolli d'intesa che hanno originariamente istituito gli Osservatori, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, nel presupposto che alle spese di funzionamento della struttura di supporto di cui all'articolo 3, comma 6, si provveda nell'ambito delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, nonché con la seguente osservazione:

si segnala che nella relazione tecnica, in relazione all'articolo 3, ai fini della quantificazione del compenso del Commissario straordinario per il 2023, per un mero refuso è indicata l'ipotesi della decorrenza della nomina dal 1° maggio invece che dal 1° giugno del medesimo anno."

Il sottosegretario FRENI esprime l'avviso conforme del Governo.

Il senatore [PATUANELLI](#) (M5S) interviene per formulare osservazioni critiche in relazione al provvedimento all'esame, atteso che vi si affronta il tema della siccità senza tuttavia apprestare alcuna idonea e necessaria risorsa finanziaria. Non risulta quindi approntato un sistema di effettiva tutela rispetto ai problemi rilevanti trattati dal provvedimento.

Non essendovi ulteriori interventi, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone quindi ai voti la proposta di parere testé formulata, che risulta approvata.

(170) GASPARRI. - Ripristino della festività nazionale del 4 novembre

(292) PARRINI. - Istituzione della Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate

(312) MENIA e altri. - Ripristino della festività nazionale del 4 novembre

(390) Michaela BIANCOFIORE e Giovanna PETRENGA. - Ripristino della festività del 4 novembre quale Festa dell'Unità nazionale e delle Forze armate

(392) Stefania PUCCIARELLI. - Ripristino della festività nazionale del 4 novembre quale Giornata dell'Unità nazionale, delle Forze armate e dei veterani

(Parere alla 1ª Commissione sul testo unificato. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 3 maggio.

Il sottosegretario FRENI deposita elementi di chiarimento del Governo sui profili evidenziati.

Il relatore [DREOSTO](#) (LSP-PSd'Az) illustra quindi una proposta di parere, che tiene conto degli elementi di chiarimento acquisiti dal Governo, del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo unificato riferito ai disegni di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al recepimento delle seguenti modifiche:

- all'articolo 1 sia aggiunto in fine il seguente comma: "2. La Giornata dell'Unità nazionale e delle forze armate non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.";

- all'articolo 2, comma 1, le parole: "promuovono e organizzano" siano sostituite dalle seguenti: "possono promuovere e organizzare";

- all'articolo 3, comma 1, secondo periodo, sia soppressa la parola: "sole"."

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è messa ai voti e risulta approvata all'unanimità.

(279) Elena TESTOR e altri. - Disposizioni concernenti le associazioni musicali amatoriali e agevolazioni fiscali a sostegno della loro attività

(503) MARCHESCHI e LIRIS. - Misure a sostegno della musica popolare contemporanea e in materia di associazioni musicali amatoriali

(Parere alla 7ª Commissione sul testo unificato. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 aprile.

Il sottosegretario FRENI rileva che è pervenuta dall'amministrazione di merito competente una relazione tecnica che risulta in corso di verifica da parte della Ragioneria generale dello Stato, per cui chiede un rinvio dell'esame del provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(317) ROMEO e altri. - Modifica alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di istituzione di un concorso tra le università italiane per la migliore installazione artistica a ricordo delle foibe

(533) MENIA e altri. - Modifiche alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di iniziative per la promozione della conoscenza della tragedia delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata nelle giovani generazioni

(548) GASPARRI. - Istituzione di un fondo per promuovere e sostenere l'organizzazione da parte delle scuole secondarie di secondo grado di "Viaggi del ricordo nei luoghi delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata e nelle terre di origine degli esuli"

(Parere alla 7a Commissione sul nuovo testo unificato. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 aprile.

Il sottosegretario FRENI chiede di poter rinviare l'esame del provvedimento risultando in corso una verifica della relazione tecnica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(344) ALFIERI e altri. - Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento n. 1 alla Convenzione generale di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e il Principato di Monaco del 12 febbraio 1982, fatto a Monaco il 10 maggio 2021

(538) BERRINO e LIRIS. - Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento n. 1 alla Convenzione generale di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e il Principato di Monaco del 12 febbraio 1982, fatto a Monaco il 10 maggio 2021

(Parere alla 3a Commissione sul testo unificato. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 aprile.

Il sottosegretario FRENI deposita elementi di chiarimento che sono acquisiti dalla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.

1.4.2.2.3. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 77 (pom.) del 17/05/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MERCOLEDÌ 17 MAGGIO 2023

77ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente

[LOTITO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(551) Liliana SEGRE e altri. - Celebrazioni per il centesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti

(Parere alla 7ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La sottosegretaria ALBANO deposita una nota di chiarimenti relativi ai profili finanziari evidenziati in relazione al provvedimento.

Il relatore [DAMIANI](#) (FI-BP-PPE) illustra quindi una proposta di parere, formulata alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:

viene condivisa la necessità di riformulare le autorizzazioni di spesa e le relative coperture con riferimento al bilancio triennale 2023-2025;

con riguardo all'articolo 4, comma 2, viene rappresentato che la disposizione, demandando l'individuazione del quantum e della tipologia della agevolazione fiscale ivi prevista a un provvedimento di rango secondario, si pone in contrasto con il principio della riserva di legge in ambito tributario di cui all'articolo 23 della Costituzione e, dal punto di vista finanziario, determina effetti negativi in termini di gettito;

con riguardo all'articolo 5, viene proposta una riformulazione, con la precisazione che, sotto l'aspetto finanziario, la disposizione configura una rinuncia a maggior gettito;

relativamente alla copertura finanziaria di cui all'articolo 6, in merito alla riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 785, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nonché di cui all'articolo 1, comma 317, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, rispettivamente appostate sul capitolo 2098 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023 e sul capitolo 1952 dello stato di previsione del Ministero della cultura per l'anno 2024, viene fatto presente che le medesime presentano le occorrenti disponibilità,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al recepimento delle seguenti modifiche:

all'articolo 3, comma 2, dopo la parola: "anni" sia soppressa la seguente cifra: "2022,";

all'articolo 4, comma 1, dopo la parola: "anni" sia soppressa la seguente cifra: "2022,";

all'articolo 4, sia soppresso il comma 2;

l'articolo 5 sia sostituito dal seguente: "Art. 5. (Risorse finanziarie) 1. Per le iniziative celebrative dei

cento anni dalla morte di Giacomo Matteotti, selezionate ai sensi dell'articolo 3, e per le misure di cui all'articolo 4 è autorizzata la spesa di 400.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Alla realizzazione delle iniziative di cui alla presente legge possono altresì essere destinati contributi di enti pubblici e privati, lasciti, donazioni e liberalità di ogni altro tipo, anche da parte di soggetti privati. Gli atti di donazione e ogni altra forma di liberalità di cui al secondo periodo sono esenti da ogni forma di imposizione fiscale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346.";

all'articolo 6, comma 1, le parole: "per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede, per gli anni 2022 e 2023" siano sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede, per l'anno 2023."

La sottosegretaria ALBANO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo sulla proposta illustrata dal relatore, su cui esprime quindi un avviso conforme.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone quindi ai voti la proposta di parere testé illustrata, che risulta approvata all'unanimità.

(344) ALFIERI e altri. - Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento n. 1 alla Convenzione generale di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e il Principato di Monaco del 12 febbraio 1982, fatto a Monaco il 10 maggio 2021

(538) BERRINO e LIRIS. - Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento n. 1 alla Convenzione generale di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e il Principato di Monaco del 12 febbraio 1982, fatto a Monaco il 10 maggio 2021

(Parere alla 3a Commissione sul testo unificato. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con presupposto)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore **MAGNI** (*Misto-AVS*) illustra una proposta di parere elaborata alla luce degli elementi già forniti dal Governo del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo unificato, relativo ai disegni di legge in titolo, acquisiti gli elementi informativi dal Governo, nel presupposto che il valore della stima effettiva delle potenziali minori entrate ad esso correlate risulti sostanzialmente nullo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

La sottosegretaria ALBANO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo sulla proposta illustrata dal relatore, su cui esprime quindi un avviso conforme.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone quindi ai voti la proposta di parere testé illustrata, che risulta approvata all'unanimità.

(685) Conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro

(Parere alla 10ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore **LIRIS** (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, con riferimento all'articolo 3, in materia di beneficio economico, occorre avere chiarimenti sulla componente di integrazione del reddito per i nuclei familiari residenti in abitazione concessa in locazione, con particolare riguardo ai nuclei con componenti tutti di età dai 67 anni o con componenti dai 67 anni e familiari in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza, per i quali la norma, per come è formulata, appare penalizzante rispetto a quanto previsto a legislazione vigente. Appare opportuno, inoltre, acquisire elementi di dettaglio relativamente all'ammontare medio mensile del beneficio economico, anche a fronte del valore medio mensile effettivo del reddito di cittadinanza. L'articolo 5 prevede l'istituzione del Sistema informativo per l'inclusione sociale e del lavoro presso il Ministero del lavoro, realizzato dall'Inps, che dovrebbe consentire l'interoperabilità di tutte le piattaforme digitali dei soggetti accreditati al sistema sociale e del lavoro e al cui interno dovrebbe operare la piattaforma digitale dedicata ai beneficiari dell'Assegno sociale. Al riguardo, andrebbe confermata la possibilità di realizzare tale sistema con le risorse previste a legislazione vigente, anche considerato che lo stanziamento previsto dall'articolo 6 del decreto-legge 4 del 2019, pari a 2 milioni di euro annui, relativo al Sistema informativo del Reddito di cittadinanza, risulta abrogato dalla legge di bilancio 2023 a decorrere dal 2024. Osserva inoltre che il nuovo sistema informativo prevede,

rispetto a quello precedente, anche una piattaforma dedicata ai beneficiari, con l'offerta di ulteriori servizi, per i quali potrebbero essere necessarie ulteriori risorse. Andrebbe infine chiarito se la realizzazione del sistema informativo da parte dell'Inps possa comportare ulteriori oneri, considerato che il sistema precedente prevedeva lo stanziamento a favore del Ministero del lavoro, cui spettava la realizzazione.

In relazione all'articolo 7, occorre avere conferma che agli ulteriori controlli previsti, con particolare riguardo al contrasto al lavoro irregolare, si possa far fronte con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Sull'articolo 12, che istituisce il Supporto per la formazione e il lavoro, andrebbero confermate le stime, indicate dalla relazione tecnica, della platea dei beneficiari considerata nella sua distribuzione, secondo quanto evidenziato dal Servizio del bilancio. Con riguardo invece all'esonero contributivo di cui al comma 10, chiede chiarimenti sulle stime riportate nella relazione tecnica, con specifico riferimento al cospicuo decremento delle assunzioni stimato a partire dal 2025, che non appare di immediata comprensione, anche perché non sembra escluso che i beneficiari dei servizi del Supporto possano usufruire più volte del suddetto esonero.

Per quanto riguarda l'articolo 13, occorre chiarire se le maggiori entrate utilizzate a copertura, di cui alla lettera c) del comma 14, siano riferibili non soltanto all'articolo 10, come indicato nel testo, ma anche all'articolo 12, nella parte in cui estende l'applicazione dell'esonero contributivo, di cui all'articolo 10, alle assunzioni dei soggetti beneficiari del Supporto per la formazione e il lavoro. In ordine poi alla facoltà, di cui al comma 11, di rimodulare, in caso di esaurimento delle risorse, l'ammontare dei benefici economici, degli incentivi o dei contributi, evidenzia che ciò comporterebbe la possibilità di una diversa allocazione delle risorse con decreto interministeriale, costituendo di fatto una autorizzazione di spesa non soggetta al controllo del Parlamento in caso di successive modifiche. Riguardo all'articolo 14, si osserva che la lettera a) del comma 1 estende i casi in cui sussiste l'obbligo di nominare il medico competente al di là di quelli previsti dal decreto legislativo n. 81 del 2008. Poiché la norma è applicabile anche alle pubbliche amministrazioni, andrebbe confermata l'assenza di effetti onerosi derivanti da tali nomine aggiuntive.

Relativamente all'articolo 16, andrebbe chiarito se l'ampliamento delle attività di vigilanza da parte dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro alla Regione siciliana e alle province di Trento e Bolzano, finora escluse, possa determinare un aumento del fabbisogno di personale per il funzionamento dell'ente, considerato che detto personale verrebbe dedicato da altri territori o funzioni.

Per quanto concerne l'articolo 17, comma 4, è previsto che le istituzioni scolastiche, nell'ambito dell'organico e dell'autonomia, individuino i docenti coordinatori di progettazione dei Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO). Nella relazione tecnica non si associano effetti finanziari negativi, in quanto detti coordinatori saranno remunerati nell'ambito del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa. A tale riguardo, andrebbe chiarito se tale obbligo possa essere assolto con le risorse assegnate ogni anno alle singole scuole a valere sul Fondo citato, anche in considerazione della modulabilità delle iniziative intraprese dalle scuole con le risorse in questione. In merito all'articolo 18, chiede conferma delle stime riportate nella relazione tecnica e, in particolare, occorre avere chiarimenti sia in merito alla retribuzione annua utilizzata come base di calcolo, che appare leggermente sottostimata, secondo quanto rilevato dal Servizio del bilancio, sia per la stima del 15 per cento di spesa per prestazioni connesse a rendite ai fini della quantificazione degli oneri a decorrere dal 2025. Inoltre andrebbe chiarito se l'assolvimento degli ulteriori obblighi assicurativi da parte dei soggetti privati possa determinare effetti finanziari indiretti quali minori entrate per maggiori deduzioni dal reddito di impresa.

In relazione all'articolo 22, concernente la maggiorazione dell'Assegno Unico e Universale, considerato che l'autorizzazione di spesa riconosce un beneficio permanente, il Governo dovrebbe assicurare, anche in via prospettica, che la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, non pregiudichi l'erogazione dei benefici pensionistici previsti in favore dei lavoratori precoci. Inoltre, al comma 3 si valuti di sopprimere, dopo le parole: "a decorrere dall'anno 2029", le seguenti: "si provvede ai sensi dell'articolo".

L'articolo 23, in materia di sanzioni amministrative, al comma 1 prevede, in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali fino a 10.000 euro, la riduzione delle sanzioni, che passano da 10.000 a 50.000 euro a una misura da una volta e mezzo a quattro volte l'importo omesso. Occorre valutare se sia prudentiale l'impostazione della relazione tecnica che non associa a tale disposizione effetti negativi per la finanza pubblica in termini di minori entrate, sia per il volume, circa 1.035.000 sanzioni, per un importo medio omesso di 465 euro, sia per la riduzione dell'effetto di deterrenza. Anche in relazione al comma 2, occorre valutare se la deroga disposta, che impone di effettuare la notifica e quindi implicitamente anche l'accertamento entro il secondo anno successivo, mentre attualmente sono previsti cinque anni per l'accertamento e poi novanta giorni per la notifica, decorrenti dall'accertamento, non sia foriera di determinare minori entrate.

Per quanto riguarda l'articolo 25, in materia di rimodulazioni delle cessazioni dei rapporti di lavoro per i contratti di espansione di gruppo, stipulati entro il 31 dicembre 2022 e non ancora conclusi, occorre valutare l'opportunità di inserire dopo le parole: "complessivo" e "numero" la parola: "annuo" al fine di assicurare che tali limiti siano riferiti ad ogni singola annualità, non prevedendo quindi traslazioni di stanziamenti da un anno all'altro, circostanza che richiederebbe una autonoma copertura per gli anni con oneri accresciuti.

Per quanto concerne l'articolo 27, in materia di incentivi all'occupazione giovanile, il Governo dovrebbe assicurare che l'Inps sia in grado di fornire entro cinque giorni specifica comunicazione telematica in ordine alla sussistenza di risorse per l'accesso all'incentivo, in quanto proprio tale meccanismo assicura che sarà rispettato il limite di spesa. Il Governo dovrebbe fornire inoltre chiarimenti in relazione alla copertura finanziaria di cui al comma 5, che appare ampiamente sovrabbondante rispetto alla stima degli oneri in relazione al 2023, mentre risulta assente rispetto ai 9,9 milioni di euro di oneri emergenti nel 2026.

In merito all'articolo 28, che dispone incentivi per le persone con disabilità, osserva che il termine del 31 marzo 2024 per l'emanazione del decreto attuativo, appare suscettibile di determinare problemi contabili legati alla sfasatura temporale fra la disponibilità delle risorse, ossia la copertura, e l'erogazione del contributo, vale a dire l'onere. Evidenzia inoltre che il rinvio integrale, recato dal comma 2, a un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la definizione, fra l'altro, dell'ammontare del contributo agli enti interessati, oltre a non risultare in linea con le prerogative parlamentari in materia di allocazione delle risorse, preclude la possibilità di effettuare qualsiasi stima della congruità delle risorse stanziare.

Per quanto riguarda le risorse di cui si dispone l'utilizzo a fini di copertura, relative al "Fondo di sostegno per le strutture semiresidenziali per persone con disabilità", istituito dall'articolo 104, comma 3, del decreto-legge n. 34 del 2020, con una dotazione limitata al 2020, in merito alla perdurante sussistenza in bilancio di una quota di tali risorse dopo tre esercizi finanziari, il Governo dovrebbe fornire chiarimenti in termini di compatibilità con la normativa contabile. Quanto agli effetti sui saldi, segnala altresì che il fondo utilizzato per la copertura su cassa e indebitamento è di conto capitale, mentre la spesa da sostenere risulta di natura corrente.

L'articolo 31, che interviene sul completamento dell'attività liquidatoria Alitalia, estende fino al completamento dell'attività liquidatoria e non più fino al 31 dicembre 2023 il periodo nel quale i proventi della vendita dei beni di Alitalia vengono "nettizzati" di una serie di costi per essere quindi destinati in prededuzione al soddisfacimento dei crediti dello Stato. Tale circostanza appare suscettibile di incidere negativamente sull'*an* e sul *quantum* del rimborso dei numerosi prestiti statali erogati ad Alitalia. Pur tenendo conto che la norma in esame è suscettibile di incidere su entrate che, se pur previste a legislazione vigente, non risultano scontate ai fini delle previsioni tendenziali di finanza pubblica, occorre valutare gli eventuali effetti di depauperamento patrimoniale per lo Stato.

In relazione all'articolo 34, che modifica la disciplina dei contributi, sotto forma di crediti d'imposta, per il settore dell'autotrasporto, in relazione al comma 1, il Governo dovrebbe fornire chiarimenti in quanto le risorse ivi richiamate, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, erano già previste dall'articolo 14 del decreto-legge n. 144 del 2022. Infatti, posto che tale stanziamento, avente natura di spesa corrente, è riferito all'anno 2022, le risorse in questione, per la parte non utilizzata nel 2022 per

l'attribuzione di crediti d'imposta, dovrebbero costituire economie di bilancio.

L'articolo 37 reca disposizioni che ampliano la possibilità di utilizzo per prestazioni occasionali nel settore turistico e termale dei c.d. *voucher*. Al riguardo segnala, come riportato dalla relazione tecnica contenuta nella legge di bilancio 2023, che solo qualora le modifiche in senso espansivo dell'utilizzo dei *voucher* comportino un aumento della domanda di lavoro, potrebbero non determinarsi effetti finanziari negativi e si registrerebbe semplicemente un minor utilizzo di contratti di altra natura. Nel caso invece in cui non si verifichi un incremento della domanda di lavoro, si realizzerebbe un effetto di spiazzamento rispetto ad altre tipologie contrattuali, come ad esempio contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di lavoro stagionale. Tenendo conto delle maggiori agevolazioni connesse ai contratti di prestazioni occasionali, si determinerebbe un minor gettito contributivo e fiscale, rispetto al quale potrebbero essere considerati eventuali risparmi di spesa riferiti a prestazioni sociali per sostegno al reddito, per tali lavoratori. Appare pertanto necessario acquisire dal Governo maggiori approfondimenti in ordine a tali effetti finanziari, anche sulla base delle pregresse risultanze emerse nell'utilizzo dei *voucher*, al fine di poter garantire l'asserita neutralità finanziaria delle disposizioni in esame.

Per quanto concerne l'articolo 39, in materia di esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti, si osserva che appare leggermente sovrastimata la quota dell'onere complessivo che slitta al 2024, con effetto inverso e quantitativamente corrispondente per il corrente anno. Sul tale punto appare opportuno acquisire l'avviso del Governo.

In merito all'articolo 40, concernente misure fiscali per il *welfare* aziendale, va osservato che gli oneri associati all'articolo in esame non risultano confrontabili con la stima degli oneri relativa al precedente intervento di cui all'articolo 3, comma 10, del decreto-legge n. 176 del 2022, che era riferito a tutti i dipendenti e non soltanto a quelli con figli, appare pertanto necessario acquisire dal Governo ulteriori elementi di valutazione al fine di verificare la prudenzialità della quantificazione effettuata. Il Governo dovrebbe inoltre chiarire se nella stima dell'onere si è tenuto conto del possibile effetto incentivante al ricorso ai compensi in natura, esenti fiscalmente fino a 3.000 euro, in luogo della retribuzione monetaria. Segnala infine che la relazione tecnica non considera effetti relativi al gettito contributivo, e pertanto occorre valutare l'esigenza di specificare in norma che l'esclusione dal concorso alla formazione del reddito del lavoratore dei *benefit* in esame non rileva ai fini contributivi.

Per quanto riguarda l'articolo 44, appare opportuno acquisire dal Governo ulteriori chiarimenti ed elementi di dettaglio in merito alla quantificazione degli interessi correlati all'emissione aggiuntiva di debito pubblico per gli anni 2023 e 2024, al fine di valutarne la prudenzialità. In relazione alla quantificazione del gettito atteso relativo all'incremento dallo 0,5 allo 0,6 per cento dell'imposta sulle riserve matematiche, rami vita, a carico dei soggetti che esercitano attività assicurativa, di cui al comma 2, pur rilevando che la stima della relazione tecnica risulta coerente con quella riportata nell'ultima legge di bilancio, va ribadita la necessità, ai fini della verifica della quantificazione, che siano esplicitati i dati riguardanti l'operatività del meccanismo di "cap" e l'incidenza dello stesso rispetto al maggiore gettito stimato, e che siano forniti maggiori elementi informativi, con particolare riguardo all'andamento atteso delle riserve matematiche e al volume dei crediti di imposta non fruiti. Va poi osservato che il comma 2 prevede l'applicazione dell'incremento dell'imposta per tutto il 2023, in deroga allo Statuto del contribuente: appare opportuno, al riguardo, avere chiarimenti da parte del Governo.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota del Servizio del bilancio n. 53.

La sottosegretaria ALBANO si riserva di fornire gli elementi di approfondimento richiesti sui profili finanziari evidenziati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(444) ROSA e altri. - Istituzione della Giornata nazionale della consapevolezza sulla morte perinatale

(Parere alla 10a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 aprile.

Il PRESIDENTE ricorda che si è in attesa degli elementi di chiarimento da parte del Governo.

La sottosegretaria ALBANO chiede di poter rinviare l'esame del provvedimento poiché si è in attesa della relazione tecnica richiesta.

Il PRESIDENTE sollecita il Governo in ordine agli elementi richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(279) Elena TESTOR e altri. - Disposizioni concernenti le associazioni musicali amatoriali e agevolazioni fiscali a sostegno della loro attività

(503) MARCHESCHI e LIRIS. - Misure a sostegno della musica popolare contemporanea e in materia di associazioni musicali amatoriali

(Parere alla 7ª Commissione sul testo unificato. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE ricorda che si è in attesa degli elementi di chiarimento da parte del Governo.

La sottosegretaria ALBANO chiede di poter rinviare l'esame del provvedimento poiché sono in corso le necessarie verifiche.

Il PRESIDENTE sollecita il Governo a poter fornire gli elementi richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15.

1.4.2.2.4. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 84 (pom.) del 06/06/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MARTEDÌ 6 GIUGNO 2023

84ª Seduta

Presidenza del Presidente

CALANDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(651) Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi sintetici

(Parere alle Commissioni 9a e 10a riunite. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [DREOSTO](#) (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento reca disposizioni di carattere ordinamentale e presenta, all'articolo 6, una clausola di invarianza finanziaria. Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Il RELATORE propone quindi l'espressione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere non ostativo è posta ai voti e risulta approvata.

(674) Interventi a sostegno della competitività dei capitali

(Parere alla 6a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [GELMETTI](#) (FdI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, in relazione all'articolo 3, andrebbero forniti ulteriori elementi per verificare la congruità delle stime, come segnalato dal Servizio del bilancio. Fa presente inoltre che il provvedimento non è corredato di prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, come previsto dalle norme di contabilità pubblica.

In riferimento all'articolo 14, occorre avere conferma che dal riconoscimento degli enti privatizzati, che si occupano di assistenza e previdenza e che fanno parte dell'elenco Istat delle pubbliche amministrazioni, quali controparti qualificate nell'ambito dell'intermediazione finanziaria, non possano derivare pregiudizi per l'equilibrio economico-finanziario degli stessi e quindi per la finanza pubblica. L'articolo 17 prevede che si possa agire contro le Autorità di vigilanza per ottenere il risarcimento del danno che sia conseguenza immediata e diretta della violazione di leggi e regolamenti su cui è venuta meno la vigilanza della stessa Autorità. A tal riguardo occorre avere conferma che ciò non comporti oneri aggiuntivi rispetto a quelli previsti a legislazione vigente.

In relazione all'articolo 19, occorre valutare se il conferimento alla Consob di specifici poteri di contrasto all'attività pubblicitaria, inerente ai servizi di investimento da parte di soggetti non autorizzati, possa comportare un aggravio per la Guardia di finanza quale soggetto di cui si avvale la Consob per le attività di accertamento.

Relativamente all'articolo 21, che introduce l'educazione finanziaria all'interno dell'insegnamento dell'educazione civica, anche tramite accordi con Banca di Italia e Consob, occorrerebbe chiarire se le risorse a disposizione siano sufficienti per tali ulteriori finalità di insegnamento, anche considerata

l'autonomia scolastica.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia al dossier n. 56 del servizio del bilancio.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire gli elementi di approfondimento richiesti in base a quanto evidenziato nella relazione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(676) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Armenia inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, fatto a Roma il 22 novembre 2019

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [PATTON](#) (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Il RELATORE propone quindi di esprimere un parere non ostativo.

Verificata la presenza del numero legale, la proposta di parere non ostativo è posta ai voti e approvata dalla Commissione.

(444) ROSA e altri. - Istituzione della Giornata nazionale della consapevolezza sulla morte perinatale

(Parere alla 10a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 30 maggio.

Il relatore [LOTITO](#) (*FI-BP-PPE*) illustra una proposta di parere, predisposta alla luce degli elementi forniti dal Governo, del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al recepimento delle seguenti modifiche: all'articolo 1 siano apportate le seguenti modificazioni: al comma 2, primo periodo, le parole "sono previste" siano sostituite dalle seguenti: "possono essere previste"; al comma 2, secondo periodo, le parole: "E' altresì favorita" siano sostituite dalle seguenti: "Può altresì essere favorita"; al comma 3, la parola: "promuovono" sia sostituita dalle seguenti: "possono promuovere"; all'articolo 2, la parola: "impartisce" sia sostituita dalla seguente: "può impartire" e la parola: "siano" sia sostituita dalle seguenti: "possano essere"; dopo l'articolo 2, sia inserito il seguente: "Art. 2-bis. (*Clausola di invarianza finanziaria*) 1. All'attuazione delle disposizioni della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.".

La sottosegretaria SAVINO esprime un avviso conforme alla proposta del relatore, non essendovi ulteriori osservazioni da parte del Governo.

Verificata la presenza del numero legale, la proposta di parere testé illustrata è posta ai voti e approvata dalla Commissione.

(685) Conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro

(Parere alla 10ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 30 maggio.

Il relatore [LIRIS](#) (*FdI*) illustra la seguente proposta di parere, predisposta alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che: in relazione all'articolo 3, in materia di beneficio economico, vengono forniti elementi di chiarimento sul computo del beneficio economico medio, determinato in relazione a quanto previsto dalla normativa in esame, a quanto registrato nell'esperienza del Reddito di cittadinanza (Rdc) e alla circostanza che la collettività in esame presenta comunque caratteristiche specifiche parzialmente differenti rispetto alla complessiva collettività del Rdc, sia per la selezione prevista dalla normativa sia per gli aspetti ampliativi previsti dalla medesima, le quali conducono prevedibilmente ad integrazioni di importo parzialmente superiori.

Viene precisato che l'importo medio di 624 euro di Assegno d'inclusione non può essere confrontato con gli attuali importi in pagamento per Reddito e Pensione di cittadinanza, essendo decisamente difforni sia i rispettivi nuclei percettori sia la nuova e la vecchia scala di equivalenza; in relazione all'articolo 5, in tema di Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL) viene precisato che L'INPS gestisce già la fase di domanda e di erogazione del Reddito di Cittadinanza. Le misure introdotte dal decreto-legge in titolo rappresentano una evoluzione e una integrazione di strumenti informativi che, attraverso l'istituzione del SIISL, consentiranno una gestione integrata di tutto il processo con conseguenti economie di scala su tutta la filiera, tenendo anche presente la numerosità degli attori coinvolti (MLPS, ANPAL, Regioni, Comuni oltre INPS). In relazione agli oneri di analisi, progettazione, sviluppo e infrastruttura, viene confermata la sostenibilità ad invarianza di risorse, anche attraverso una riprogrammazione di alcune attività differibili. L'INPS ha, infatti, rilasciato un Piano di Evoluzione dei Servizi che prevede una programmazione pluriennale delle attività di sviluppo su cui occorrerà intervenire per la specifica linea di prodotto (Inclusione e Invalidità Civile). L'intervento di riprogrammazione si rende necessario anche in funzione dell'impiego di risorse professionali interne attualmente impiegate a tempo pieno nei tavoli di lavoro e nello sviluppo della misura in oggetto. Tenuto conto delle tempistiche previste per la realizzazione della piattaforma, tutte le attività di sviluppo, nonché le risorse elaborative e le piattaforme tecnologiche ancillari, saranno individuate nell'ambito delle capienze e delle disponibilità di affidamenti già in essere presso l'Istituto. Con particolare riguardo alle risorse elaborative, l'Istituto metterà a disposizione quanto disponibile in termini di ambienti di sviluppo, test, collaudo e produzione senza ulteriori acquisizioni anche in termini di prodotti software di mercato. Viene segnalato in ogni caso che il SIISL, indipendentemente dai costi iniziali di implementazione, digitalizzando tutta la filiera di gestione, consentirà a regime un abbattimento dei costi attualmente sostenuti dai singoli Enti oltre ai positivi ritorni per l'utenza in termini di servizio; nel tavolo tecnico è, infatti, prevista la razionalizzazione del flusso di processo con conseguente dismissione delle componenti (anche tecnologiche) non più necessarie o integrate nel SIISL. In relazione agli oneri di conduzione e manutenzione, si segnala che, a valere sul nuovo PON Inclusione e lotta alla povertà (gestito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali), può essere garantita la conduzione e la manutenzione della piattaforma GEPI, attualmente esistente e componente strutturale del nuovo sistema informativo che prevede l'interoperabilità tra le varie parti di sistema allocate presso i diversi attori istituzionali. Con le risorse del medesimo PON possono essere assicurate, altresì, le manutenzioni del registro ambiti, e del SIUSS, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza statale. Viene infine precisato che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale dei sistemi informativi - potrà fornire supporto con gli strumenti già in esercizio e senza nuovi o maggiori oneri; in relazione all'articolo 7, in tema di controlli, viene rappresentato che il personale ispettivo dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) è già addestrato a svolgere i controlli previsti dalla norma e ad esercitare le funzioni di vigilanza sul lavoro irregolare, atteso che sono state organizzate anche iniziative formative da remoto, finanziate con risorse interne. Viene peraltro sottolineato che le banche dati dell'INPS sono già ampiamente condivise con l'INL in forza di quanto previsto dall'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 149 del 2015. Si segnala che la disposizione di cui all'articolo 7 appare del tutto analoga a quella già contenuta nell'articolo 7 del decreto-legge n. 4 del 2019. Viene poi precisato che la disposizione estende solo apparentemente il novero dei controllori. Infatti, Carabinieri e Guardia di Finanza già svolgono questo tipo di attività, in collaborazione con le strutture dell'INPS e in molti comuni anche con la polizia locale: gli ispettori INL, così come anche gli ispettori dell'INPS e dell'INAIL, nello svolgimento delle attività di vigilanza nelle materie di competenza, procedono alle segnalazioni relative ai casi in cui emergano elementi tali da determinare la decadenza dal beneficio. La parte di maggiore rilievo concerne perciò la previsione di un accesso diretto alle informazioni e alle banche dati dell'INPS a disposizione del personale ispettivo. A tal fine, è prevista la stipula di apposita convenzione tra l'INPS e la Guardia di Finanza. Anche sotto questo profilo, l'impatto della misura consiste sostanzialmente nel mero adeguamento dei protocolli in essere. Si prevede poi un decreto che agevoli lo scambio di informazioni tramite forme di cooperazione applicativa, per cui valgono

considerazioni simili, ossia che si tratta di digitalizzare e automatizzare forme di collaborazione e scambio informazioni già in essere. Da ultimo, per la parte relativa al piano di contrasto all'irregolare percezione dell'Assegno di Inclusione, si tratta di una messa a sistema e di un più forte indirizzo e coordinamento delle attività dell'Istituto. Per questi motivi, non si rilevano motivi per un aumento di spesa. Viene rilevato, altresì, che un efficace contrasto alle percezioni fraudolente dell'assegno genera anche minori uscite per le casse erariali; in relazione all'articolo 12, in materia di supporto per la formazione e il lavoro, in merito alla differenza tra il requisito ISEE di 9360 euro valido per l'Assegno di Inclusione e il requisito ISEE di 6000 euro valido per il Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL), viene evidenziato che la relazione tecnica tiene debitamente conto della soglia di 6000 euro prevista dalla norma per il SFL. La sottostante platea dei beneficiari del RDC è utilizzata come base di riferimento, ma ad essa è stata applicata la nuova norma, più restrittiva. Nel prendere atto della valutazione di plausibilità sia per quanto concerne le stime degli oneri conseguenti al beneficio economico sia per quanto concerne quelli derivanti dagli esoneri contributivi, viene rappresentato che:

a) la distribuzione temporale degli oneri nel triennio 2024-2026 relativi al beneficio economico tiene conto sia dei tempi di avvio delle procedure connesse sia di una distribuzione temporale degli accessi connessi a tali procedure e alle specificità delle diverse collettività iniziali; *b)* la distribuzione temporale degli accessi agli esoneri contributivi tiene conto della diversa dimensione tra le collettività iniziali e di regime, tenuto in ogni caso conto della disciplina prevista per tali esoneri contributivi; in relazione all'articolo 13, recante disposizioni transitorie, finali e finanziarie, sull'osservazione per cui gli effetti fiscali indotti deriverebbero non solo dall'articolo 10 ma anche dall'articolo 12 che estende l'applicazione dello stesso articolo 10 ai beneficiari del supporto per la formazione e il lavoro di cui all'articolo 12, viene evidenziato che tali effetti fiscali indotti derivano in ogni caso dalle misure di cui all'articolo 10. In merito agli oneri correlati al comma 5, viene osservato che la stima dei 191 mila nuclei è determinata come 47 per cento della platea dei 404 mila nuclei cosiddetti occupabili di cui alla relazione tecnica della legge di bilancio per il 2023, che per tali nuclei ha introdotto il limite temporale dei 7 mesi: la percentuale utilizzata riflette le evidenze disponibili sui nuclei indirizzati ai servizi sociali; in relazione all'articolo 14, recante modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, viene rilevato che, in attuazione del previgente articolo 18, comma 1, lettera *a)*, il datore di lavoro - anche pubblico - era tenuto alla nomina del medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal Testo Unico Sicurezza sul Lavoro. L'articolo 41, comma 1, prevede, infatti, che la sorveglianza sanitaria venga effettuata dal medico competente nei casi previsti dalla normativa vigente. Tanto premesso, si rappresenta che l'ampliamento delle ipotesi in cui, ai sensi della modifica dell'articolo 18, comma 1, sarà necessario nominare il medico competente, non possa comportare un onere ulteriore per le pubbliche amministrazioni già tenute alla nomina sulla base della normativa previgente, bensì l'ampliamento della sorveglianza sanitaria in capo al medico competente già nominato, oltre che nei casi tipici previsti dalla legge, anche nelle ipotesi individuate nel documento di valutazione dei rischi; in relazione all'articolo 16, in tema di attività di vigilanza nella Regione siciliana e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, viene evidenziato che l'attività di vigilanza ad oggi può contare su di un numero maggiore di unità ispettive, in forza delle assunzioni recentemente effettuate e di quelle che saranno effettuate nelle prossime settimane (851 unità previste dall'articolo 1, comma 445, L. n. 145/2018 e ulteriori 1.024 unità di personale ispettivo previste dall'art. 13 del D.L. n. 146/2023). Alle assunzioni indicate, che peraltro prevedono un incremento della dotazione organica, sono inoltre da aggiungere le assunzioni di funzionari in forza del normale *turn over*, quantificabili in ulteriori circa 700 unità. Inoltre, occorre evidenziare che l'articolato normativo non determina esattamente il contingente di personale da adibire alla vigilanza sui territori della Sicilia, Trento e Bolzano e pertanto il numero delle unità da coinvolgere potrà essere individuato in modo tale da non dar luogo ad importanti scoperture sulle sedi di iniziale assegnazione; in relazione all'articolo 17, commi 4 e 5, recante il Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative e interventi di revisione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, con riguardo alla segnalazione della necessità di una riformulazione della disposizione nel senso che la stessa non dovrebbe indicare che alla previsione della nuova figura di

docente coordinatore delle competenze trasversali si provveda "senza nuovi o maggiori oneri", ma piuttosto "avvalendosi delle risorse disponibili a legislazione vigente", considerato che i docenti coordinatori, figure tra l'altro di nuova istituzione, riceveranno una remunerazione, viene espresso un avviso concorde con le osservazioni del Servizio bilancio. Con riferimento alla figura del docente coordinatore di progettazione, prevista comma 4, capoverso "784-bis", del decreto-legge in titolo, viene rappresentato che i compensi spettanti ai docenti coordinatori saranno definiti dalle singole contrattazioni d'istituto, nella piena autonomia negoziale, tenendo conto della diversa possibile rilevanza della funzione svolta dal docente sulla base del numero di studenti coinvolti nei PCTO e degli indirizzi di studio attivi in ciascuna scuola. Pertanto, non è possibile fornire un quadro di sintesi degli "emolumenti medi annui lordi" ipotizzabili per i docenti coordinatori, in quanto tali compensi saranno stabiliti dalle singole istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia negoziale. Si rappresenta altresì che dovrà essere attivata una figura di docente coordinatore per ogni scuola secondaria di secondo grado; in relazione all'articolo 18, in tema di estensione della tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, viene confermato che la quantificazione degli oneri strutturali per rendite, come peraltro gli effetti complessivi delle disposizioni, sono correttamente valutati sulla base degli elementi amministrativi e delle relative stime messe a disposizione dall'Inail: vengono quindi forniti al riguardo dati di dettaglio. Inoltre, si rappresenta che la stima del 15 per cento di spesa per prestazioni, connesso al pagamento delle rendite che si costituiranno nell'anno scolastico/accademico 2023-2024 e che dovranno continuare ad essere pagate fino ad estinzione, è stata determinata prudenzialmente e per eccesso rapportando gli infortuni, dell'ultimo anno disponibile della gestione Conto Stato, riconosciuti con una definizione in permanente e in morte al totale dei dipendenti di questa gestione e tale frequenza applicata alla platea degli alunni e dei docenti; in relazione all'articolo 22, recante maggiorazione dell'Assegno Unico e Universale, viene confermata, sulla base della attività di monitoraggio, la disponibilità della copertura indicata anche in via prospettica, come esplicitato in relazione tecnica; in relazione all'articolo 23, recante modifiche alla disciplina delle sanzioni amministrative in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali, si fa presente che la previsione della mitigazione della sanzione amministrativa da irrogare in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali di importo fino a euro 10.000 annui risponde anche alla necessità di superare le criticità in materia di proporzionalità delle sanzioni amministrative, rispetto alla condotta contestata, come già evidenziato dalla stessa Corte di giustizia dell'UE (sent. 8 marzo 2022, causa C-205/20). In tale contesto è stata sottolineata l'esigenza di garantire un'effettiva graduazione della sanzione amministrativa rispetto alla gravità della violazione, specie nei casi in cui l'omissione contributiva sia di esiguo valore: Viene inoltre precisato che l'assenza di graduazione ha costituito fin qui oggetto di contestazione e valutazione sfavorevole nei confronti dell'INPS in sede di giudizi di opposizione alle ordinanze ingiunzione. Viene quindi fatto presente che attualmente le omissioni sotto i 500 euro rappresentano circa il 70 per cento del totale e il loro recupero è stato minimo il che dimostra che l'attuale disciplina delle sanzioni amministrative non favorisce il recupero dei contributi e delle sanzioni. Si afferma che la norma, pertanto, introduce una opportuna disciplina di graduazione delle sanzioni amministrative prevedendo quale elemento di commisurazione il parametro dell'importo omesso, con l'effetto anche di ridurre il contenzioso amministrativo e giurisdizionale in materia con conseguenti risparmi. Con riferimento al comma 2 - che consente, per le violazioni riferite ai periodi di omissione dal 1° gennaio 2023, che gli estremi della violazione siano notificati, "in deroga" all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione, viene sottolineato che l'articolo 14 non prevede cinque anni per l'accertamento ma fissa, in generale, per la notifica agli interessati dell'atto di accertamento della violazione, il termine di 90 giorni per i residenti in Italia e quello di 360 giorni per i residenti all'estero. Peraltro, proprio la locuzione "in deroga", di cui al comma 2 dell'articolo 23, consente di superare il limite più breve fissato dall'articolo 14 con l'effetto di garantire maggiori entrate, in considerazione del maggior lasso temporale del procedimento amministrativo preordinato alla gestione delle notifiche della violazione. La disposizione in esame consente altresì di ridurre il contenzioso in tema di superamento del termine fissato dall'articolo 14

della legge n. 689/1981 per la notifica della violazione. Infatti, l'assenza di tempestiva notifica dell'atto di accertamento, comporterebbe l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione per effetto del venir meno dell'atto presupposto che la legittima tenuto conto che, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 14, è stato previsto che "l'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto" (90 giorni per i residenti in Italia e 360 per i residenti all'estero). Nel contempo, il più ampio termine assegnato dalla norma in commento produce effetti anche sul termine prescrizione fissato dall'articolo 28 della medesima legge ai fini dell'emissione dell'ordinanza ingiunzione, tenuto conto che il termine di cinque anni per la sua notifica decorre dalla data di notifica dell'atto di contestazione della violazione; in relazione all'articolo 25, recante modifica all'articolo 41 del decreto legislativo n. 148 del 2015, viene confermato che i limiti di spesa annuali previsti a legislazione vigente devono essere rispettati per ogni singola annualità. Il richiamo della disposizione all'invarianza della spesa complessiva e del numero massimo di lavoratori ammessi alle misure previsti nell'originario contratto di espansione, sono da intendersi rispetto al singolo accordo. Dalla disposizione non emerge una deroga ai limiti di spesa previsti; pertanto, risulta evidente l'impossibilità di traslare da un anno all'altro gli oneri rispetto al complesso degli accordi; in relazione all'articolo 27, in materia di incentivi all'occupazione giovanile, con riferimento al rilievo relativo della percentuale di assunzioni che non beneficerebbe di altri esoneri (10 per cento della platea), viene evidenziato che la stima è stata effettuata adottando una percentuale bassa (il 10 per cento appunto), in quanto si è ipotizzato che la maggior parte dei datori di lavoro abbia interesse a cumulare il beneficio previsto dalla norma in esame con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. Per quanto concerne invece il rilievo riguardante la percentuale della platea interessata che risulterebbe essere in possesso dei requisiti richiesti dalla norma (stimata pari al 70 per cento), si precisa che, dal momento che non sono disponibili informazioni specifiche per l'individuazione della categoria di soggetti richiamata dalla norma (lavoratori svantaggiati ai sensi del Regolamento (UE) 651/2014), sono stati utilizzati i dati presenti in una tavola Istat relativa ai giovani con età 15-29 anni, distinti in base alla condizione rispetto al sistema di istruzione/formazione e all'occupazione. Infine, quanto alle osservazioni sulla copertura, nel confermare che sussiste ampia disponibilità per l'anno 2026 a valere sul Programma Nazionale Giovani, donne e lavoro 2021-2027, nel rispetto dei criteri di ammissibilità e delle procedure del predetto programma, si concorda con l'esigenza di riformulare la disposizione in base a quanto previsto dalla relazione tecnica; in relazione all'articolo 28, in tema di incentivi per il lavoro delle persone con disabilità - al riguardo, viene evidenziato che l'intento della norma risiede non solo nella necessità di agevolare l'accesso al lavoro da parte di giovani con disabilità, ma anche nell'esigenza, una volta assunte le persone con disabilità, di valorizzarne le competenze professionali, agevolando l'adozione da parte del datore di lavoro di specifiche soluzioni al fine di evitare che un inserimento non mirato e in cui non si investano anche risorse umane professionali ed organizzative, naufraghi in poco tempo e si concluda con una fuoriuscita dal posto di lavoro. Pertanto, la norma, al fine di "valorizzare le competenze professionali dei giovani con disabilità", fa riferimento a un arco temporale che prende in considerazione anche i giovani con disabilità che sono stati assunti da meno di un anno, così sostenendo i datori di lavoro, valorizzando e strutturando le relative competenze in fase di avviamento dell'attività. In relazione alla "sfasatura temporale tra la disponibilità delle risorse (copertura) ed erogazione del contributo (onere)", nel richiamare l'articolo 11, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2010, che prevede che "il riporto (...) è comunque effettuato non oltre il secondo esercizio finanziario successivo a quello in cui lo stanziamento è stato iscritto in bilancio per la prima volta", si ritiene che il trasferimento delle risorse al bilancio autonomo della Presidenza entro il 31 dicembre 2023 escluda la ricorrenza della problematica prospettata. In merito alla perplessità circa il rinvio, operato al comma 2 della disposizione, a un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la definizione dell'ammontare del contributo, viene rappresentato che, analogamente a quanto previsto in situazioni in cui, al momento dello stanziamento delle risorse non è preventivamente determinabile la platea dei potenziali beneficiari, si è ritenuto di rinviare a un successivo decreto la disciplina in materia di

procedure per l'ammissione, controlli e di quantificazione del contributo. Con riguardo al rilievo per cui le risorse attengono a quelle precedentemente stanziati ai sensi dell'articolo 104, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Fondo di sostegno per le strutture semiresidenziali per persone con disabilità), rendendo necessari chiarimenti in ordine alla possibilità che tali risorse possano permanere in bilancio dopo tre esercizi finanziari, viene osservato che nel corso dell'anno 2020, a seguito dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 luglio 2020 con il quale sono state attribuite, *pro quota*, alle Regioni le risorse assegnate al predetto Fondo, il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità ha proceduto alle erogazioni e alle successive attività di monitoraggio e di acquisizione delle rendicontazioni. La Corte dei conti - Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato - ha condotto una specifica indagine sulla gestione del Fondo indicato in oggetto, istituito, nell'ambito delle misure straordinarie per fronteggiare la pandemia da Covid-19, con lo scopo di riconoscere un indennizzo agli enti gestori delle strutture semiresidenziali per persone con disabilità per gli oneri derivanti dall'adozione di sistemi di protezione del personale e degli utenti. In particolare, nella relazione conclusiva, adottata con Deliberazione n. 5/2022/G del 5 aprile 2022, la Corte ha formulato una raccomandazione diretta "a monitorare la procedura di riassegnazione al bilancio dello Stato delle risorse non utilizzate, adottando idonee misure volte a garantire la completa riacquisizione delle stesse". Con nota del 7 marzo 2022, il citato Dipartimento ha comunicato alle Regioni beneficiarie del Fondo in oggetto l'ammontare, per ciascuna di esse, delle somme non rendicontate e quindi da restituire al bilancio dello Stato quali risultanti dalla mancata, totale o parziale, rendicontazione e le istruzioni per operare il riversamento. A far data dalla adozione della Relazione da parte della Corte dei conti, alcune Regioni hanno provveduto a integrare o modificare la rendicontazione e, in parte, a restituire le economie mediante versamento al conto Entrata del bilancio dello Stato. Pertanto, le risorse in esame sono riassegnate a seguito della restituzione al bilancio dello Stato; in relazione all'articolo 34, recante modifiche alla disciplina dei contributi per il settore dell'autotrasporto merci e persone, - In relazione al comma 1, si conferma che le risorse, pari a 100 milioni di euro già previste dall'articolo 14 del decreto-legge n. 144 del 2022, sono libere da qualsiasi impegno giuridicamente vincolante e disponibili per le finalità previste dalla norma. Si rappresenta che le menzionate risorse risultano appostate e disponibili sul capitolo di spesa n.1338 piano gestionale 3 dello Stato di previsione del medesimo Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In particolare, il suddetto piano gestionale 3 del capitolo 1338, denominato "Risorse a sostegno dell'autotrasporto per mitigare effetti economici derivati da aumenti eccezionali prezzi carburanti", presenta residui di stanziamento pari a 100 milioni di euro conservati dall'esercizio 2022 in quanto iscritti in bilancio in forza di disposizioni legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'anno precedente, così come previsto dall'articolo 34-bis comma 3 della legge di contabilità 196/2009. Di conseguenza tali risorse sono considerate nei quadri tendenziali di finanza pubblica presentati nel DEF 2023. In relazione alla richiesta di maggiori elementi di dettaglio riguardo alla platea interessata dalla agevolazione, ai consumi assunti per il periodo considerato nonché alla numerosità dei veicoli di categoria euro 5 o superiore e i connessi consumi medi, si rappresenta quanto segue. Per quanto riguarda gli elementi richiesti al fine di valutare la sostenibilità della misura e, in particolare, la platea dei beneficiari interessati dai contributi di cui al comma 1, si rappresenta che si tratta delle imprese esercenti attività di autotrasporto merci in conto proprio e, in relazione al numero dei veicoli, sulla base dei criteri già definiti ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge n. 50/2022, considerando l'attuale parco veicoli circolanti per il trasporto in conto proprio, pari a circa 67.000 unità, sulla base della circolazione media annuale (stimata in 60.000 km/anno) e del consumo medio (stimato in 5 km/litro), si stima un'erogazione del contributo, nella percentuale riconosciuta del 28 per cento della spesa per l'acquisto di gasolio per un periodo pari ad un trimestre, pari a circa 85 milioni di euro. Parimenti, alle imprese di cui al comma 3, esercenti attività di autotrasporto merci in conto terzi (pari a circa 43.000 imprese), con veicoli con massa superiore ai 7,5 tonnellate e di categoria euro 5 o superiore, considerando l'attuale parco dei veicoli circolanti per il trasporto in conto terzi, pari a circa 220.000 unità, sulla base della circolazione media annuale (stimata in 100.000 km/anno) e del consumo medio (stimato in 4,6 km/litro), si stima un'erogazione del

contributo, nella percentuale riconosciuta del 12 per cento e per un periodo pari ad un trimestre, pari a circa 200 milioni di euro; in relazione all'articolo 37, in tema di prestazioni occasionali nel settore turistico e termale, viene rappresentato, sulla base delle informazioni in possesso del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che l'introduzione della disposizione e quindi l'utilizzo dei voucher stessi non comporta effetti finanziari negativi, restando del tutto ipotetica la realizzazione dell'effetto di spiazzamento rispetto ad altre tipologie contrattuali, anche in considerazione dell'emersione del "sommerso" che, con ogni probabilità, dovrebbe determinare l'estensione dell'ambito applicativo del contratto di prestazione occasionale nel settore turistico. Viene evidenziato, inoltre, che l'INPS precisa che la considerazione riguardante i "movimenti" tra CPO e altre tipologie è di carattere generale e, comunque, qualsiasi analisi di tipo comparativo trova il limite nella ridotta consistenza numerica e economica dello strumento CPO in particolare nei settori di interesse della norma. Si tenga presente, infatti, che nel corso del 2022 si rileva una media mensile per tutti i settori economici di meno di 14.300 soggetti prestatori di CPO con un reddito medio mensile inferiore a 250 euro. Relativamente ai settori di interesse della norma, si rilevano nello stesso anno 2022 circa 420 soggetti prestatori con un reddito medio annuo di circa 419 euro. Riguardo, poi, alla osservazione circa il ricorso a prestazioni minori per i lavoratori a termine, questo è certo e non eventuale; in relazione all'articolo 39, in materia di esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti, si conferma il riferimento alle basi tecniche indicato in relazione tecnica e sulla base di quanto ivi illustrato, e si prende atto della valutazione di correttezza delle stime, confermando altresì la ripartizione dell'onere tra 2023 e 2024 (peraltro molto limitata per tale anno), tenuto conto dei soggetti per i quali la disciplina in esame comporta necessariamente un effetto nell'anno 2024; in relazione all'articolo 40, recante misure fiscali per il *welfare* aziendale, relativamente alla richiesta relativa all'inclusione delle somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze, che rientreranno sempre entro il limite di 3.000 euro, viene precisato che tali somme sono state inserite nella stima. Inoltre, al fine di evitare effetti sul gettito contributivo, come peraltro già effettuato in sede di conversione del decreto-legge n. 5 del 2023, viene rappresentata l'esigenza di riformulare la disposizione. Si conferma inoltre che la stima contenuta all'articolo 3, comma 10, del decreto-legge n. 176 del 2022, risulta confrontabile con quanto indicato nella relazione tecnica relativa al provvedimento in titolo, in quanto riferita a tutti i lavoratori dipendenti e non soltanto a quelli con figli. Le due stime, inoltre, non risultano raffrontabili in quanto la stima dell'elevazione della soglia da 258,23 a 600 euro prevista all'articolo 12 del decreto-legge n. 115 del 2022 è stata effettuata sulla base dei dati relativi alla certificazione unica relativa all'anno d'imposta 2020 (ultimo dato disponibile al momento della stima). In occasione dell'ulteriore innalzamento fino a 3 mila euro (articolo 3, comma 10, del decreto-legge n. 176 del 2022) la stima è stata effettuata sulla base di dati dichiarativi più recenti, relativi all'anno d'imposta 2021. Ai fini della stima, si precisa che la potenziale platea interessata dalla norma presa in considerazione è di circa 516 mila soggetti. Relativamente all'effetto incentivante, si evidenzia, come anche indicato nella relazione tecnica di accompagnamento della norma, che l'ammontare di *welfare* compreso fra i 258,23 e 3 mila euro è stato incrementato del 50 per cento anche per considerare il suddetto effetto. La prudenzialità della stima è inoltre determinata dall'utilizzo di un'aliquota marginale media del 30 per cento, che risulta più elevata rispetto a quella dei lavoratori dipendenti stimata in circa il 26 per cento; in relazione all'articolo 44, recante disposizioni finanziarie, con riferimento alla richiesta di maggiori dettagli sulla stima della spesa per interessi in relazione al provvedimento, di cui all'art. 44, viene rappresentato che sono stati utilizzati prudenzialmente i tassi futuri (*forward*) della curva dei reddimenti dei titoli di Stato. Sono state ipotizzate maggiori emissioni su tutto il complesso degli strumenti ordinariamente collocati per la copertura del fabbisogno statale (non specifiche emissioni effettuate *ad hoc*). Tenuto conto delle esigenze di rifinanziamento periodico di tali strumenti e dei tassi *forward* crescenti, in base all'attuale struttura, si ha un andamento crescente anche della spesa per interessi. Sulla base di quanto richiesto si fa presente che il tasso utilizzato per il biennio 2023-2024 si attesta in media intorno al 3,58 per cento. Viene quindi confermata la corretta contabilizzazione della spesa per interessi sui diversi saldi di finanza pubblica: in particolare, il livello più elevato degli importi in termini di indebitamento netto rispetto agli altri saldi deriva principalmente dalla diversa

contabilizzazione della spesa per interessi che si manifesta sotto forma di scarti all'emissione (che rappresenta il totale della remunerazione per i titoli privi di cedola, ma ne rappresenta una parte più o meno consistente anche varie tipologie di titoli con cedola, tra cui i BTP). Tale spesa viene contabilizzata nell'anno di emissione sul saldo netto da finanziare e in termini di cassa, mentre viene ripartita sull'intera vita del titolo in termini di indebitamento netto. In secondo ordine, essa è dovuta alla rivalutazione del capitale dei titoli indicizzati riconosciuta cumulativamente alla scadenza (come nel caso dei BTP), che in termini di indebitamento netto viene ripartita sulla vita del titolo. Si fa presente che le ipotesi di evoluzione dei tassi di interesse adottate nello scenario programmatico del DEF 2023 prevedono tassi a breve termine in aumento (dal 3,1 per cento del 2023 al 3,7 per cento del 2026) e tassi a medio-lungo termine anch'essi in crescita (dal 4,2 al 4,7 per cento). Considerando la netta prevalenza dei titoli a medio-lungo termine nell'attuale composizione del debito pubblico italiano e immaginando una copertura del nuovo fabbisogno con strumenti analoghi quanto alla struttura per scadenze, la crescita annua (che non supera i 25 milioni annui, in termini di indebitamento netto) appare quindi coerente con la necessità di remunerare anche il maggior debito autorizzato negli anni futuri per fare fronte alla spesa per interessi stessa (che dunque cresce progressivamente da circa 300 a circa 500 milioni annui). In merito all'operatività del sistema del "cap" e l'incidenza dello stesso nella valutazione sul gettito, viene evidenziata la mancata disponibilità dei dati relativi alle singole posizioni creditorie degli operatori interessati, utili ad una valutazione dettagliata dell'impatto del sistema del "cap". Di conseguenza la stima, coerentemente a quanto già adottato in sede di valutazione della misura introdotta dalla legge di bilancio 2023, è basata sull'estrapolazione dell'andamento dei versamenti dell'imposta sulle riserve matematiche in relazione all'andamento delle medesime riserve, rilevando un versamento inferiore rispetto al versamento "teorico" stimato sui dati delle riserve ed imputando tale distanza all'incidenza del sistema del "cap". Per quel che concerne la retroattività della norma e il rischio di contenziosi, si sottolinea che il versamento dell'imposta sulle riserve matematiche nel 2023 (per l'anno 2022) verrà effettuato entro giugno prossimo. In ordine alla copertura di cui al comma 4, lettera c), mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, si conferma che tale riduzione è resa possibile, senza pregiudizio del riconoscimento delle prestazioni come disciplinate dalla legislazione vigente, sulla base dell'attività di consuntivazione per l'anno 2022 e di monitoraggio per l'anno in corso. Il maggiore scostamento autorizzato per il 2023 e 2024 e il conseguente profilo pluriennale della spesa per interessi che ne deriva, e che risulta quantificato nella Relazione al Parlamento di aprile scorso, determina una nuova previsione del livello del fabbisogno. Pertanto, ai sensi della vigente normativa contabile (articolo 21, comma 11-ter della legge 196 del 2009), si è reso necessario aggiornare l'importo massimo di emissione dei titoli di Stato precedentemente autorizzato per il triennio 2023-2025 con l'ultima legge di bilancio. Si segnala infine un refuso nel dispositivo di cui al comma 6 il quale contiene un riferimento errato alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, anziché alla legge 29 dicembre 2022, n. 197, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al recepimento delle seguenti modifiche:

- all'articolo 17, comma 4, le parole: "senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica" siano sostituite dalle seguenti: "avvalendosi delle risorse disponibili a legislazione vigente";
- all'articolo 27, il comma 5 sia sostituito dai seguenti:

"5. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 9,5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 20 milioni di euro per l'anno 2025. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 1.

5-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 24,4 milioni di euro per l'anno 2023 e a 61,3 milioni di euro per l'anno 2024 e valutati in 9,9 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede:

- a) quanto a 24,4 milioni di euro per l'anno 2023 e a 61,3 milioni di euro per l'anno 2024 a valere sul Programma Nazionale Giovani, donne e lavoro 2021-2027, nel rispetto dei criteri di ammissibilità e

delle procedure del predetto programma. Con decreto adottato da ANPAL si provvede alla ripartizione regionale delle risorse di cui al primo periodo, che costituisce limite di spesa;

b) quanto a 9,9 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."; - all'articolo 40, comma 1, sia aggiunto in fine il seguente periodo: "L'esclusione dal concorso alla formazione del reddito del lavoratore, disposta dal presente comma, non rileva ai fini contributivi.". La sottosegretaria SAVINO esprime un avviso conforme del Governo alla proposta di parere del relatore.

Il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) interviene per evidenziare come non risulti, a suo avviso, ancora maturo il quadro per l'espressione del parere sul provvedimento, essendo ancora in corso la discussione in sede di Commissione di merito su molti dei punti in rilievo.

Il PRESIDENTE chiarisce come la Commissione bilancio è chiamata, nella fase attuale, a rendere il parere sul testo del provvedimento, fermo restando che gli esiti dell'esame in corso di svolgimento nella Commissione di merito saranno oggetto altresì di approfondimento in sede di espressione del parere sugli emendamenti, nella fase successiva di esame del provvedimento.

La senatrice [CASTELLONE](#) (*M5S*) interviene in dichiarazione di voto sul parere all'esame formulando osservazioni fortemente critiche sui contenuti del decreto-legge, che introduce, a suo avviso, elementi che determineranno un rafforzamento del fenomeno del precariato e non forniranno alcun aiuto alle fasce deboli e in condizioni di povertà nel Paese. Critica, in particolare, l'abolizione delle misure già previste nel cosiddetto "decreto dignità", che aveva invece introdotto interventi concreti per il rafforzamento delle tutele nel lavoro. Richiama i dati sul numero dei lavoratori precari in Italia, soffermandosi altresì sul dato allarmante di 4,5 milioni di lavoratori poveri, tema rispetto al quale il provvedimento non reca alcuna misura per il contrasto alla povertà, bensì amplia la possibilità di utilizzo dei *voucher* e il ricorso ai contratti a tempo determinato, interventi questi ultimi che sono la misura meno utile rispetto al contesto effettivo del lavoro in Italia.

Si sofferma sulle conseguenze in termini di povertà soprattutto sui giovani e sulle donne, evidenziando come il tema centrale di un provvedimento normativo sul lavoro dovrebbe essere quello di ricostituirne la dignità, alla luce del dettato costituzionale. Sottolinea, invece, come il quadro attuale, anche nella contrattazione collettiva, non garantisca un salario dignitoso a tutti i lavoratori, formulando su tale tema una critica di fondo al provvedimento adottato dall'attuale maggioranza, che non reca risposte a tutte le famiglie e ai lavoratori che risultano privi di salari dignitosi.

Formula, infine, una critica anche nel metodo nei confronti dell'attuale maggioranza per non aver cercato il minimo confronto costruttivo nell'affrontare i problemi in rilievo, elemento che non consente di apportare neanche miglioramenti al provvedimento all'esame.

Preannuncia quindi il voto contrario della propria parte politica sulla proposta di parere illustrata dal relatore.

La senatrice [LORENZIN](#) (*PD-IDP*) rileva come la propria parte politica debba evidenziare una forte delusione per i contenuti del decreto-legge all'esame, che costituisce il primo decreto-legge della maggioranza nella nuova legislatura dedicato alla materia del lavoro, in un contesto noto a tutti di alta inflazione, con effetti di riduzione sostanziale degli stipendi e di diminuzione del potere d'acquisto delle famiglie. A fronte di una situazione di forte criticità sul piano inflattivo, il decreto-legge non reca alcuna misura strutturale sul tema della povertà, che risulta invece una questione fortemente marginalizzata e rimessa alle condizioni personali dei soggetti che ne sono interessati, non risultando trattata, come dovuto, quale tema sociale e collettivo di centrale importanza. Il provvedimento non reca elementi di risposta sui problemi inerenti le persone anziane, sulle famiglie con un unico reddito o su quelle senza reddito, in una situazione del Paese rispetto alla quale le analisi sociali pongono invece come non più procrastinabile l'affrontare il tema della povertà.

Si sofferma poi sulla questione del cuneo fiscale, ricordando come tale tema di particolare rilevanza fosse previsto nel programma elettorale del Partito democratico, quale questione centrale da affrontare. Sottolinea, al riguardo, come il taglio adottato dal decreto-legge sia solamente temporaneo, non

profilandosi alcun intervento di riforma strutturale, che era invece auspicabile per il Paese. Dopo aver ricordato come il parere stesso illustrato dal relatore evidenzi il tema della necessità di superare mere clausole d'invarianza finanziaria, che risultano non adeguate a fronte di interventi di riforma, dovendosi invece ragionare in termini di sostenibilità delle riforme, sottolinea quindi come il decreto-legge, nel suo complesso, costituisca un'occasione persa. In particolare, si recano interventi del tutto frammentari che non consentono di delineare un'operazione complessiva in materia fiscale e con effetti concreti sul mondo del lavoro, risultando mancante il quadro d'insieme nel decreto-legge dell'attuale maggioranza.

Si sofferma poi sull'assenza, nel decreto-legge all'esame, del tema della produttività, profilo che risulterebbe invece da approfondire e da legare al tema del salario. Cita, al riguardo, recenti studi riferiti al mondo del lavoro in Germania che stimano effetti positivi in termini di andamento dell'economia del PIL rispetto ad aumenti iniziali del salario.

Conclude quindi preannunciando il voto contrario sulla proposta di parere illustrata dal relatore e formulando considerazioni fortemente critiche su tutte le mancanze del decreto-legge rispetto a temi prioritari per il Paese.

Il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) interviene per formulare, in primo luogo, osservazioni critiche sul metodo con cui è stato adottato il decreto-legge, ricordandone l'annuncio nella giornata del 1° maggio senza che vi fosse stata una previa consultazione effettiva delle parti sociali, profilo che risulta del tutto sbagliato nel metodo. Evidenzia come l'assenza di un previo congruo confronto con le parti sociali abbia inciso anche sui contenuti, del tutto manchevoli, del provvedimento, che non reca alcun elemento di sostegno per lavoratori e lavoratrici ed introduce, al contrario, elementi di forte precarietà, demandando alla contrattazione individuale elementi che determineranno il trattamento del lavoratore, in una sede diversa dalla contrattazione collettiva e che espone maggiormente il lavoratore ad una condizione asimmetrica rispetto al datore contrattuale. Formula rilievi critici sui contenuti del decreto-legge anche in materia di vincolo ad una accettazione senza margini di scelta per il lavoratore in ordine alle condizioni e al luogo di svolgimento della propria mansione, ponendo il tema della lontananza del luogo di svolgimento della prestazione lavorativa, che non può essere sottovalutato poiché incide sulla vita concreta dei lavoratori. Sottolinea, anche a tale riguardo, che se ci fosse stato un confronto con le parti sociali si sarebbe potuto pervenire a soluzioni maggiormente sostenibili, che risultano invece del tutto assenti dai contenuti del decreto-legge.

Conclude, quindi, dichiarando il proprio voto contrario sul contenuto del provvedimento all'esame e sui metodi che hanno portato all'adozione delle misure contenute nel decreto-legge.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (*Az-IV-RE*) interviene per stigmatizzare la discrasia tra il grande lancio mediatico del decreto-legge all'esame, avvenuto il 1° maggio con il più grande clamore circa l'adozione di un provvedimento in materia di lavoro, e l'assenza in realtà di concreti benefici alle persone e alle famiglie connessi alle misure, di portata assai limitata, contenute nel decreto-legge. Riprendendo l'intervento e le osservazioni critiche già formulate dalla senatrice Lorenzin, ricorda come nel provvedimento non vi sia alcun effettivo e strutturale taglio alle tasse sul lavoro, richiamando invece il noto intervento degli 80 euro adottato dal governo Renzi, che risulta tuttora un elemento di sostegno alle famiglie. Evidenzia come vi saranno difficoltà oggettive e una carenza di risorse non superabile nella prossima legge di bilancio, risultando già impiegate ingenti risorse per provvedimenti frammentari e non sistematici come quello all'esame. In occasione della prossima legge di bilancio sarà evidente come le promesse elettorali dell'attuale governo non risultano sostenibili e come manchino i mezzi finanziari per adottare misure effettive rispetto a quanto preannunciato in campagna elettorale.

Conclude quindi formulando osservazioni critiche sui contenuti del decreto-legge e preannunciando il voto contrario della propria parte politica.

Il senatore [DAMIANI](#) (*FI-BP-PPE*) interviene per rivendicare i contenuti e le misure recate dal decreto-legge all'esame che, pur non potendo contenere tutte le misure necessarie in materia di lavoro, adotta interventi validi tra cui richiama in particolare il taglio del cuneo fiscale. Sottolinea come il provvedimento costituisca l'attuazione del programma dell'attuale maggioranza, e perciò rispettoso

della volontà politica espressa con il voto dei cittadini alle urne. Evidenzia come l'attuale maggioranza, nell'ambito di interventi legislativi di ampio respiro e orientati all'arco della legislatura, abbia adottato quindi, anche in materia di lavoro, misure concrete e che impiegano le necessarie risorse finanziarie per la loro attuazione. Sottolinea, peraltro, come risultino al contempo rifinanziate alcune misure già adottate in materia nel passato, ad eccezione del reddito di cittadinanza, su cui l'attuale maggioranza ha avuto una chiara posizione di contrarietà, poiché i soldi pubblici non devono essere oggetto di spreco e anche alla luce delle numerose truffe registrate in materia di reddito di cittadinanza. Sottolinea quindi come il provvedimento costituisca un tassello di un più complessivo percorso che va nella strada giusta, adempiendo alla concreta attuazione delle politiche del centrodestra in materia di difesa del lavoro.

Dopo aver sottolineato come la situazione economica in Italia registri segnali di miglioramento, sia per le misure del Governo sia per gli aspetti congiunturali, sottolinea come il provvedimento all'esame costituisca il segnale del massimo impegno dell'attuale maggioranza per risollevare il Paese dopo la crisi della pandemia e nell'attuale fase economica.

Conclude quindi preannunciando il voto favorevole della propria parte politica sulla proposta di parere illustrata dal relatore.

Il senatore [MANCA](#) (*PD-IDP*), riprendendo le osservazioni già svolte in senso critico dalla senatrice Lorenzin sui contenuti e sulle mancanze del decreto-legge all'esame, formula osservazioni critiche rivolgendosi in particolare al senatore Damiani poiché il decreto-legge non può essere considerato un provvedimento di visione né di ampio respiro, poiché lo stesso non affronta con riforme strutturali il tema del lavoro. Sottolinea come risulti non realistico richiamare provvedimenti del passato non contestualizzati nel presente, evidenziando invece come, nel quadro attuale, il decreto-legge non perviene neanche a sostenere il lavoro dipendente rispetto al contesto attuale fortemente inflattivo. Con l'attuale inflazione assai elevata vi è un incremento sui tassi di mutuo e sui tassi di interesse che colpisce famiglie e imprese, problemi questi rispetto ai quali il decreto-legge non reca alcuna visione né alcun intervento di riforma. Il decreto-legge non riconosce neanche il tema del caro inflazione che pesa fortemente sui lavoratori e spinge il mondo del lavoro verso un contesto di povertà.

Formula rilievi critici circa le misure in materia di riduzione del carico fiscale, che non risultano effettivamente determinare un sostegno per imprese e famiglie rispetto ai contenuti reali del provvedimento, mentre permangono i gravi problemi di sostenibilità del caro prezzi sulle famiglie anche alla luce della congiuntura economica attuale. Sottolinea inoltre come la stessa situazione congiunturale dell'Italia vada analizzata in un quadro complessivo, ad esempio valutando le possibili conseguenze sul nostro Paese dei profili di recessione in altri Paesi UE, sottolineando inoltre come si sarebbe dovuto sostenere misure come il REI e interventi di sostegno alle persone in difficoltà, atteso che parlare dello stesso reddito di cittadinanza come di una misura inutile risulta, nel contesto attuale, in contrasto con le reali esigenze delle fasce deboli del Paese. Evidenzia inoltre come il provvedimento abbia sottratto risorse che dovevano invece essere investite per trattare il tema della povertà, tema che va affrontato nella sua dimensione territoriale e costituisce un reale problema per la tenuta della società. Formula poi considerazioni critiche anche in ordine al metodo utilizzato dall'attuale maggioranza, riferendosi in particolare ai modi di presentazione mediatica del decreto-legge in esame il giorno della Festa dei lavoratori, mentre il provvedimento, non affrontando il tema dell'inflazione, né dell'incremento del costo del denaro e dei tassi di interesse e di mutuo, non sostiene affatto i lavoratori. In materia di giovani, evidenzia come uno dei veri problemi da affrontare risulti quello di delineare programmi formativi adeguati, mentre su questo, come sugli altri temi richiamati, non vi è alcuna strategia da parte dell'attuale Governo.

Conclude quindi preannunciando il voto contrario della propria parte politica sulla proposta di parere illustrata, evidenziando ancora una volta come i veri temi da affrontare avrebbero dovuto essere il salario minimo e la regolamentazione della rappresentanza nella contrattazione, mentre risulta chiaramente emergere un'assenza di visione dell'attuale maggioranza su questioni cardine e sui fattori sociali centrali in materia di lavoro.

Non essendovi altri interventi, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale,

pone quindi ai voti la proposta di parere illustrata dal relatore che risulta approvata dalla Commissione.

(279) Elena TESTOR e altri. - Disposizioni concernenti le associazioni musicali amatoriali e agevolazioni fiscali a sostegno della loro attività

(503) MARCHESCHI e LIRIS. - Misure a sostegno della musica popolare contemporanea e in materia di associazioni musicali amatoriali

(Parere alla 7ª Commissione sul testo unificato. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 17 maggio.

Il PRESIDENTE ricorda che si era in attesa della relazione tecnica richiesta al Governo.

La sottosegretaria SAVINO evidenzia che è pervenuta dall'amministrazione di merito una relazione tecnica che risulta attualmente in corso di verifica presso la Ragioneria generale dello Stato.

Il PRESIDENTE propone pertanto di rinviare il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE comunica che la seduta antimeridiana della Commissione già convocata domani, alle ore 10, è posticipata alle ore 10,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,20.

1.4.2.2.5. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 85 (pom.) del 07/06/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MERCOLEDÌ 7 GIUGNO 2023

85ª Seduta

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(674) *Interventi a sostegno della competitività dei capitali*

(Parere alla 6a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La sottosegretaria SAVINO consegna una nota recante le risposte ai rilievi avanzati dal relatore, nonché il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari di ciascuna disposizione.

Il PRESIDENTE, nel ricevere la documentazione, che sarà messa a disposizione della Commissione, anche ai fini della predisposizione di uno schema di parere, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(552) *PARRINI e GIORGIS. - Modifica alla legge 6 luglio 2012, n. 96, in materia di disciplina della Commissione per la verifica degli statuti e il controllo dei rendiconti dei partiti politici*

(Parere alla 1a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 aprile.

Su richiesta del PRESIDENTE, la rappresentante del GOVERNO risponde che si è in attesa degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni competenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(562) *MARTI e altri. - Disposizioni per la promozione dei cammini come itinerari culturali*

(Parere alla 7a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 16 maggio.

Il PRESIDENTE domanda se il Governo è in grado di formulare il proprio avviso sul provvedimento in esame.

La sottosegretaria SAVINO rappresenta che si è in attesa degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(610) *BALBONI e altri. - Legge quadro sull'ordinamento della polizia locale*

(Parere alla 1a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 23 maggio.

Su domanda del PRESIDENTE, la rappresentante del GOVERNO fa presente che si è in attesa della predisposizione della relazione tecnica da parte dell'amministrazione competente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(279) *Elena TESTOR e altri. - Disposizioni concernenti le associazioni musicali amatoriali e agevolazioni fiscali a sostegno della loro attività*

(503) *MARCHESCHI e LIRIS. - Misure a sostegno della musica popolare contemporanea e in*

materia di associazioni musicali amatoriali

(Parere alla 7ª Commissione sul testo unificato. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

In risposta alla richiesta di informazioni del PRESIDENTE, la sottosegretaria SAVINO ribadisce che è in corso di verifica la relazione tecnica trasmessa dall'amministrazione interessata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(317) ROMEO e altri. - Modifica alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di istituzione di un concorso tra le università italiane per la migliore installazione artistica a ricordo delle foibe

(533) MENIA e altri. - Modifiche alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di iniziative per la promozione della conoscenza della tragedia delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata nelle giovani generazioni

(548) GASPARRI. - Istituzione di un fondo per promuovere e sostenere l'organizzazione da parte delle scuole secondarie di secondo grado di "Viaggi del ricordo nei luoghi delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata e nelle terre di origine degli esuli"

(Parere alla 7ª Commissione sul nuovo testo unificato. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 16 maggio.

Il PRESIDENTE sollecita il Governo a definire l'istruttoria relativa ai profili finanziari del provvedimento in titolo.

La sottosegretaria SAVINO dichiara che sono in corso di svolgimento le valutazioni concernenti le coperture finanziarie.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,15.

1.4.2.2.6. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 123 (ant.) del 27/09/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MERCOLEDÌ 27 SETTEMBRE 2023

123ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(785\)](#) CALANDRINI e altri. - Disposizioni per la celebrazione del centenario della città di Latina 1932-2032 "Città del '900, città delle acque, città dell'accoglienza"

(Parere alla 7a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [LIRIS](#) (FdI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione all'articolo 3, che istituisce il Comitato promotore, considerato che le spese di funzionamento del Comitato sono poste, dal comma 7, a carico del contributo straordinario di cui al successivo articolo 7, che occorre valutare se sia necessario rendere la scadenza del Comitato omogenea alla durata dell'autorizzazione di spesa.

Con riguardo alla Fondazione "Latina 2032", di cui all'articolo 4, avente lo scopo di realizzare le finalità e gli obiettivi previsti dagli articoli 1 e 2, segnala che per la costituzione del relativo patrimonio viene destinato, dall'articolo 5, un contributo *una tantum* di 200.000 euro nell'anno 2024, con il possibile apporto dello Stato e di altri soggetti pubblici e privati per incrementare il suddetto patrimonio: al riguardo, chiede conferma che tale contributo consenta l'operatività della citata Fondazione anche oltre il 2024.

Occorre infine, all'articolo 7, sostituire le parole: "articoli 5 e 6" con le seguenti: "articoli 6 e 7".

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

[\(808\)](#) Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare

(Parere alla 2a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente [CALANDRINI](#) (FdI), in sostituzione della relatrice Mennuni, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione all'articolo 2, che occorre chiedere conferma che dalle modifiche ivi previste, con particolare riguardo a quanto disposto dalle lettere g), i) ed l), del comma 1, non derivi un ulteriore fabbisogno di giudici assegnati alle sezioni GIP/GUP, con conseguente onerosità per ulteriori nuove assunzioni rispetto a quelle programmate dall'articolo 4. Relativamente all'articolo 3, che prevede la possibilità di attingere, per la composizione del collegio del giudice per le indagini preliminari, anche ad altri uffici giudiziari inclusi nella medesima tabella infradistrettuale, occorre avere conferma che non si determinino effetti finanziari negativi.

Per quanto concerne l'articolo 4, segnala che la disposizione provvede all'assunzione di 250 magistrati cui attribuire le funzioni giudicanti di primo grado necessari in seguito alla istituzione dell'ufficio collegiale del giudice delle indagini preliminari. A tale riguardo, andrebbero forniti elementi che dimostrino la congruità del contingente aggiuntivo. Con riferimento alla quantificazione, la relazione

tecnica sembra prendere in considerazione solo le componenti fondamentali del trattamento economico e tralasciare le componenti accessorie: a tale proposito, chiede conferma dell'eshaustività delle stime. In relazione all'autorizzazione di spesa prevista a decorrere dal 2025 per l'assunzione di 250 magistrati, di cui al comma 3 dell'articolo 4, va rilevato che la norma è formulata come limite massimo di spesa, pur in presenza di un onere non rimodulabile, in quanto inderogabile. Sul punto, occorre pertanto valutare una modifica al comma 2 del medesimo articolo 4, in cui si preveda che la platea dei reclutamenti sia disposta "fino a 250" unità di personale di magistratura, anziché riferita al contingente indicato al comma 1 del medesimo articolo. Ciò appare opportuno anche in considerazione del fatto che, come ribadito in relazione tecnica, esistono due procedure concorsuali in itinere per magistrato ordinario.

Per ulteriori osservazioni, rinvia alla nota del Servizio del bilancio n. 76

La sottosegretaria SAVINO deposita elementi di risposta.

Il PRESIDENTE propone quindi di rinviare il seguito dell'esame al fine di acquisire gli elementi forniti dal Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(833) Disciplina della professione di guida turistica

(Parere alla 9a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [TESTOR](#) (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione all'articolo 4, in tema di esame di abilitazione, che occorre chiedere conferma della stima, formulata nella relazione tecnica, di 400.000 euro con riguardo agli oneri complessivi per l'espletamento degli esami di abilitazione, relativamente all'ipotesi di 10.000 partecipanti per il primo anno.

In relazione all'onere annuo a regime, osserva che la relazione tecnica effettua i calcoli sulla base di 3.000 candidati annui, ponendosi quindi sul livello minimo del range di richiedenti prospettato dalla stessa relazione tecnica (3.000-5.000), il che ovviamente non costituisce un'ipotesi prudenziale di calcolo, anche alla luce di quanto considerato nell'articolo 5, nel quale si stima un flusso annuo di 5.000 soggetti. Pertanto, risulta necessario avere un chiarimento sull'eshaustività delle stime.

Per quanto concerne il comma 4 del medesimo articolo 4, evidenzia che la copertura finanziaria è configurata come autorizzazione di spesa, nonostante che nella relazione tecnica i costi correlati siano stati determinati come stime: a tale riguardo, sarebbe da chiarire se l'onere possa essere contenuto nell'ambito di un tetto di spesa.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota del Servizio del bilancio n. 80.

La sottosegretaria SAVINO deposita elementi di risposta alle osservazioni formulate, che sono resi disponibili.

La relatrice [TESTOR](#) (LSP-PSd'Az) illustra una proposta di parere, elaborata alla luce degli elementi forniti dal Governo, del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che: in relazione all'articolo 4, con riferimento al numero dei partecipanti all'esame nazionale di abilitazione per il 2024 (primo anno), si stima, in considerazione della media dei soggetti che hanno partecipato alle procedure espletate a livello regionale fino ad oggi (in particolare si può fare riferimento all'ultima procedura svoltasi a cura della Regione Puglia nel 2017), che i soggetti interessati a partecipare al primo esame di abilitazione a livello nazionale potranno essere circa diecimila, poiché da anni non si svolge un esame abilitativo: pertanto, si ritiene plausibile il numero evidenziato. Tenuto conto che si è prudenzialmente stimato che per ogni candidato il costo totale sia pari a 40 euro e che un quarto di tale costo, pari a 10 euro, sia a carico del medesimo candidato, si conferma che l'onere a carico del Dicastero del turismo è pari a 300.000 euro complessivi per l'anno 2024 (400.000 euro complessivi - 100.000 euro a carico dei candidati), autorizzato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, e coperto ai sensi dell'articolo 14, comma 1. Con riferimento, invece, al numero dei candidati previsti a far data dal 2025, si rappresenta di aver tenuto conto, nel calcolare l'onere complessivo a carico del Ministero del turismo, del range previsto tra le 3.000 e le 5.000 presenze di candidature. Infatti, al fine di calcolare, in modo prudenziale, l'onere massimo generato dalla norma a

partire dal secondo anno in avanti, è stato considerato il numero di 5.000 partecipanti, con un costo complessivo pari a 200.000 euro (se si fosse considerato il numero di 3.000 partecipanti, il costo complessivo sarebbe stato di 120.000 euro). Ciò posto, al fine di calcolare l'onere complessivo a carico del Ministero del turismo si è invece, prudenzialmente, preso in considerazione il numero di 3.000 partecipanti, con la conseguenza che, essendo la quota totale spettante a loro carico pari a 30.000 euro (tenuto conto che 10 euro sono a carico di ciascuno dei medesimi), è risultato un onere a carico del Dicastero del turismo pari a 170.000 euro (200.000 euro - 30.000 euro). Diversamente, qualora si fosse considerato - anche a tal fine - il numero di partecipanti pari a 5.000 unità, l'onere complessivo a carico del Ministero sarebbe stato pari a 150.000 euro, ossia pari alla differenza tra l'importo di 200.000 euro (costo complessivo) e quello di 50.000 euro (da porre a carico dei candidati). Pertanto, viene confermata la congruità del calcolo degli oneri, pari a 170.000 euro complessivi a decorrere dall'anno 2025. Viene altresì confermato che l'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4 è contenuto nell'ambito di un tetto di spesa; in relazione all'articolo 5, viene confermato il carattere prudenziale ed esaustivo della stima dell'onere concernente la creazione dell'elenco nazionale e della relativa piattaforma informatica, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

Il PRESIDENTE propone quindi di rinviare la votazione della proposta di parere illustrata alla successiva seduta, al fine di dare modo di approfondire gli elementi forniti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(870) Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121, recante misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale

(Parere alla 8a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **DAMIANI** (FI-BP-PPE) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Non essendovi interventi, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti la proposta di parere non ostativo, che viene approvata.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di revisione dello strumento militare (n. 57)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 9, commi 1, lettere a) e c), e 2 della legge 5 agosto 2022, n.119. Esame e rinvio)

Il relatore **LIRIS** (FdI) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando che il provvedimento in esame, in attuazione di quanto previsto dalla legge delega n. 119 del 2022, reca specifiche modifiche al Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010: esso, in particolare, incrementa di 10.000 unità l'organico complessivo dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, portato, a decorrere dal 2034, da 150.000 a 160.000 unità.

Viene previsto, all'articolo 4, che le disposizioni in esame avranno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2024, e che dalle stesse non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Per quanto di competenza, fa presente che la relazione tecnica, con specifico riguardo all'articolo 1, conferma che, nel rispetto di quanto previsto dal criterio di delega di cui all'articolo 9, comma 1, lett. c), della legge n. 119 del 2022, il provvedimento in esame non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ed è realizzato entro limiti di spesa compatibili con il conseguimento dei risparmi derivanti dalle misure di revisione e razionalizzazione dello strumento militare, tra le quali quelle relative alle riduzioni d'organico, previste dalla legge n. 244 del 2012.

Su tale aspetto, in particolare, la relazione tecnica asserisce che, rispetto al modello a 150.000 unità, che consente un risparmio complessivo pari a euro 1.448.537.966, l'adozione del nuovo modello a 160.000 unità assicurerà, comunque, un risparmio a regime pari a euro 900.403.406, che risulta sufficiente ad assicurare sia la copertura degli oneri, sia la copertura dei tagli apportati al bilancio della Difesa disposti da precedenti provvedimenti a valere su tali risparmi, continuando a rendere disponibili

risorse da destinare al riequilibrio dei settori di spesa del medesimo dicastero, pari a 216.286.857 euro, secondo le finalità previste dalla legge n. 244 del 2012.

Rileva che la relazione tecnica fornisce dati ed elementi di valutazione che consentono di verificare che l'incremento degli organici previsto dal provvedimento in esame risulta riconducibile a regime (dal 2034) entro limiti di spesa che assicurano la realizzazione di un volume di risparmi pari a 216.286.857 euro, ma non offre elementi utili per valutare la congruità dei risparmi medesimi a realizzare le finalità a cui essi dovrebbero essere destinati ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), della legge n. 244 del 2012, ossia assicurare il mantenimento in efficienza dello strumento militare e sostenerne le capacità operative.

Osserva inoltre che la relazione tecnica non fornisce elementi che consentano di mettere a confronto i risparmi di spesa realizzabili a legislazione vigente con quelli a legislazione variata in relazione ai singoli esercizi che intercorrono dall'anno 2024, anno di entrata in vigore del presente provvedimento, all'anno 2034, anno previsto per la realizzazione del modello professionale delle Forze armate a 160 mila unità, al netto degli oneri imputati ai risparmi medesimi da disposizioni legislative vigenti, secondo lo sviluppo temporale da esse previsto.

In considerazione di quanto sopra esposto, appare necessario che il Governo fornisca ulteriori dati ed elementi informativi che consentano di valutare per ciascun anno, e non solo a regime, la consistenza dei risparmi residui da iscrivere nei fondi di cui all'articolo 619 del Codice dell'ordinamento militare, anche al fine di verificarne l'idoneità a realizzare le finalità per le quali i predetti fondi sono stati istituiti, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 17, comma 7, della legge n. 196 del 2009, che, in merito alle relazioni tecniche riferite alle disposizioni legislative in materia di pubblico impiego, prescrive che esse devono contenere un quadro analitico delle proiezioni finanziarie, almeno decennali, delle variabili collegate ai soggetti beneficiari e al comparto di riferimento.

Per ulteriori approfondimenti, si rinvia al *dossier* del Servizio del bilancio del Senato n. 77 e della Camera dei deputati n. 100.

La sottosegretaria SAVINO deposita elementi di risposta che vengono resi disponibili.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 2018/1727, che istituisce l'Agenzia dell'Unione Europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI (n. 77)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 11 della legge 4 agosto 2022, n. 127. Esame e rinvio)

Il relatore [Claudio BORGHI](#) (*LSP-PSd'Az*) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando che dà attuazione all'articolo 11 della legge 4 agosto 2022, n. 127 - Legge di delegazione europea 2021 - che delega il Governo per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE)2018/1727, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (*Eurojust*) e che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI del Consiglio.

Per i profili d'interesse, il comma 3 dell'articolo 11 della legge delega stabilisce che per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente schema è autorizzata la spesa di 273.862 euro annui a decorrere dall'anno 2022, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

L'articolo 1, comma 3, della citata legge di delegazione europea 2021 prevede che eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possano essere previste nei decreti legislativi di attuazione e recepimento, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'esercizio delle deleghe. È previsto che alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle deleghe, laddove non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede mediante riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-*bis* della citata legge n. 234 del 2012.

Per quanto di competenza, in relazione agli articoli 4, 6 e 7 va in premessa evidenziato che gli oneri in esame sono riconducibili alla fattispecie di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), ovvero agli oneri

"inderogabili" della legge di contabilità e incompatibili con un meccanismo di limite massimo di spesa.

Per i profili di quantificazione, come osservato dal Servizio del bilancio, occorre un chiarimento sull'assunzione del parametro medio di 1 figlio per ogni componente da cui deriva la relativa maggiorazione dell'indennità e di cui si riscontra la correttezza del calcolo del relativo importo, pari a 1/8 dell'indennità di segretario.

Andrebbe poi confermato che la sede de L'Aia non comporta maggiorazione di rischio rispetto a quanto calcolato dalla relazione tecnica.

In relazione all'articolo 9, in considerazione dei poteri conferiti dalla norma al membro nazionale, chiede conferma della possibilità da parte degli organi ed uffici di polizia giudiziaria di utilizzare, per gli ulteriori compiti, le sole risorse umane e strumentali già previste dalla legislazione vigente senza necessità di risorse aggiuntive.

Per quanto concerne l'articolo 12 in merito ai commi 1 e 2, posto che le norme prevedono la costituzione di un Sistema di coordinamento nazionale dell'*Eurojust* tra corrispondenti nazionali, membri nazionali e "punti di contatto", la cui responsabilità è affidata al corrispondente nazionale dell'organismo, designato dal procuratore generale presso la Corte di cassazione, che è tenuto ad assicurarne il funzionamento e a convocarne le riunioni con cadenza almeno annuale, andrebbe confermata la effettiva possibilità che tale incarico possa essere svolto avvalendosi delle sole risorse umane e strumentali già previste dalla legislazione vigente.

Relativamente all'articolo 15 andrebbe confermata l'esistenza delle relative disponibilità in bilancio, libere da impegni, nonché, con particolare riguardo al fondo di recepimento della normativa europea, rassicurazioni circa l'adeguatezza delle rimanenti risorse rispetto alle finalità previste dalla legislazione vigente per gli stanziamenti previsti in bilancio.

Con riferimento al comma 2 e alla clausola di neutralità riferita alle disposizioni diverse dagli articoli 2, 4, 6 e 7, coperti ai sensi del comma precedente, segnala che la relazione tecnica dovrebbe essere accompagnata dai dati di massima riferiti all'adeguatezza delle risorse già previste ai sensi della legislazione vigente per l'Amministrazione giudiziaria per l'effettiva realizzabilità di attività e procedimenti e per lo scambio di informazioni e l'attivazione di investigazione previsti dal testo in esame.

Per ulteriori osservazioni rinvia alla nota del Servizio del bilancio n. 82.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire gli elementi di risposta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(562) MARTI e altri. - Disposizioni per la promozione dei cammini come itinerari culturali

(Parere alla 7a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 7 giugno.

Il PRESIDENTE ricorda che si è in attesa della relazione tecnica, per cui chiede alla rappresentante del Governo di poter fornire elementi di aggiornamento al riguardo.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire elementi in una prossima seduta, impegnandosi a sollecitare l'amministrazione di merito competente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(610) BALBONI e altri. - Legge quadro sull'ordinamento della polizia locale

(Parere alla 1a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 7 giugno.

Il PRESIDENTE ricorda che si è in attesa della relazione tecnica, per cui chiede alla rappresentante del Governo di poter fornire elementi di aggiornamento al riguardo.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire elementi in una prossima seduta, impegnandosi a sollecitare l'amministrazione di merito competente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(279) Elena TESTOR e altri. - Disposizioni concernenti le associazioni musicali amatoriali e agevolazioni fiscali a sostegno della loro attività

(503) MARCHESCHI e LIRIS. - Misure a sostegno della musica popolare contemporanea e in materia di associazioni musicali amatoriali

(Parere alla 7ª Commissione sul testo unificato. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 7 giugno.

Il PRESIDENTE ricorda che si è in attesa della relazione tecnica, per cui chiede alla rappresentante del Governo di poter fornire elementi di aggiornamento al riguardo.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire elementi in una prossima seduta, impegnandosi a sollecitare l'amministrazione di merito competente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UN UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

Il PRESIDENTE comunica che, al termine della seduta plenaria, è convocato un Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,40.

1.4.2.2.7. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 187 (pom.) del 10/01/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
MERCLEDÌ 10 GENNAIO 2024
187ª Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente
[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di procedimento accertativo e di concordato preventivo biennale ([n. 105](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 17 della legge 9 agosto 2023, n. 111. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE chiede alla rappresentante del Governo se vi siano gli elementi di risposta da parte del Governo.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire gli elementi richiesti in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(562) MARTI e altri. - Disposizioni per la promozione dei cammini come itinerari culturali

(Parere alla 7ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 27 settembre 2023.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che si è in attesa della relazione tecnica, per cui chiede alla rappresentante del Governo di poter fornire elementi di aggiornamento al riguardo.

La sottosegretaria SAVINO chiede di poter rinviare l'esame del provvedimento poiché si è in attesa dei necessari elementi da parte dell'amministrazione di merito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(567) BALBONI e altri. - Estensione delle esenzioni e riduzioni delle spese di giustizia previste per le controversie di lavoro alle procedure di recupero del credito per compensi delle professioni organizzate in ordini o collegi

(Parere alla 2ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 1º agosto 2023.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che si è in attesa della relazione tecnica, per cui chiede alla rappresentante del Governo di poter fornire elementi di aggiornamento al riguardo.

La sottosegretaria SAVINO chiede di poter rinviare l'esame del provvedimento poiché si è in attesa dei necessari elementi da parte dell'amministrazione di merito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(568) PIRONDINI e altri. - Disposizioni per la promozione, la tutela e la salvaguardia della produzione artistica e culturale della danza

(Parere alla 7ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 24 ottobre 2023.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che si è in attesa della relazione tecnica, per cui chiede alla rappresentante del Governo di poter fornire elementi di aggiornamento al riguardo.

La sottosegretaria SAVINO chiede di poter rinviare l'esame del provvedimento poiché si è in attesa dei necessari elementi da parte dell'amministrazione di merito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(623) Elena MURELLI e altri. - Modifiche alla legge 4 luglio 2005, n. 123, in materia di protezione dei soggetti malati di celiachia, e disposizioni per la prevenzione e l'informazione in merito alla malattia celiaca

(Parere alla 10ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 17 ottobre 2023.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che si è in attesa della relazione tecnica, per cui chiede alla rappresentante del Governo di poter fornire elementi di aggiornamento al riguardo.

La sottosegretaria SAVINO chiede di poter rinviare l'esame del provvedimento poiché si è in attesa dei necessari elementi da parte dell'amministrazione di merito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(762) MARTI e altri. - Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di semplificazione delle procedure per la circolazione dei beni culturali e misure di agevolazione fiscale per oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione

(Parere alla 7ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

[Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 17 ottobre 2023.](#)

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che si è in attesa della relazione tecnica, per cui chiede alla rappresentante del Governo di poter fornire elementi di aggiornamento al riguardo.

La sottosegretaria SAVINO chiede di poter rinviare l'esame del provvedimento poiché si è in attesa dei necessari elementi da parte dell'amministrazione di merito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(279) Elena TESTOR e altri. - Disposizioni concernenti le associazioni musicali amatoriali e agevolazioni fiscali a sostegno della loro attività

(503) MARCHESCHI e altri. - Misure a sostegno della musica popolare contemporanea e in materia di associazioni musicali amatoriali

(Parere alla 7ª Commissione sul testo unificato. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 27 settembre 2023.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che si è in attesa della relazione tecnica, per cui chiede alla rappresentante del Governo di poter fornire elementi di aggiornamento al riguardo.

La sottosegretaria SAVINO chiede di poter rinviare l'esame del provvedimento poiché si è in attesa dei necessari elementi da parte dell'amministrazione di merito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,45.

1.4.2.3. 6[^] Commissione permanente (Finanze e tesoro)

1.4.2.3.1. 6^aCommissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 40 (ant.) del 19/04/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

6^a Commissione permanente
(FINANZE E TESORO)
MERCLEDÌ 19 APRILE 2023
40^a Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Presidente
[GARAVAGLIA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE REFERENTE

(605) Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2023, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale e di semplificazione della sperimentazione FinTech

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente [GARAVAGLIA](#) dà conto della presentazione dell'emendamento 2.100 della relatrice, pubblicato in allegato al resoconto, di coordinamento rispetto all'approvazione degli emendamenti 28.1, 28.2 e 28.3, soppressivi della lettera b) del comma 2 dell'articolo 28. Fa presente che sono stati presentati 2 ordini del giorno pubblicati in allegato.

Rinvia quindi il seguito dell'esame in attesa del completamento dell'istruttoria da parte del Governo sugli emendamenti precedentemente accantonati, confermando quindi la convocazione della seduta pomeridiana di oggi, la cui programmazione potrà essere rivista in relazione all'andamento dei lavori dell'Assemblea.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(279) Elena TESTOR e altri. - Disposizioni concernenti le associazioni musicali amatoriali e agevolazioni fiscali a sostegno della loro attività

(503) MARCHESCHI e LIRIS. - Misure a sostegno della musica popolare contemporanea e in materia di associazioni musicali amatoriali

(Parere alla 7^a Commissione. Esame congiunto e rinvio)

Il relatore [BORGHESI](#) (LSP-PSd'Az) fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere sui disegni di legge nn. 279 e 503 di iniziativa rispettivamente dei senatori Testor e Marcheschi, esaminati congiuntamente dalla 7^a Commissione, che ha adottato un testo unificato.

Per quanto riguarda la competenza della Commissione, ricorda che entrambi sono finalizzati a prevedere incentivi e benefici fiscali per favorire l'associazionismo musicale amatoriale e salvaguardare il valore culturale di bande e gruppi musicali.

Nello specifico, l'articolo 4 del testo unificato prevede modifiche al Testo Unico delle imposte sui redditi inserendo le erogazioni liberali a favore delle associazioni musicali amatoriali, di musica popolare tradizionale e di musica popolare contemporanea tra quelle che danno diritto a fruire della deduzione dal reddito delle persone fisiche, così anche per le erogazioni delle imprese a favore dei "formatori"; di considerare non commerciali le attività svolte dalle associazioni musicali amatoriali,

prevedendo altresì l'esenzione dalle disposizioni che comportano la perdita della qualifica di enti non commerciali.

L'articolo 7 del testo unificato prevede un contributo, nella misura del 50 per cento del prezzo finale, per l'acquisto di strumenti musicali per gli studenti dai 5 ai 23 anni frequentanti licei musicali o scuole riconosciute o associazioni musicali.

In conclusione propone di esprimere un parere favorevole sui disegni di legge, nel presupposto che le modalità di erogazione del contributo di cui all'articolo 7 del testo unificato per l'acquisto di strumenti musicali (peraltro rimesse ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate) siano definite in modo tale che il contributo sia indirizzato all'acquirente.

Interviene il senatore [COTTARELLI](#) (PD-IDP), il quale rileva che le agevolazioni fiscali previste, ferma restando la meritorietà del sostegno alle associazioni in commento, appaiono in controtendenza rispetto agli indirizzi di revisione e razionalizzazione delle spese fiscali oggetto delle audizioni svolte nel corso dell'indagine conoscitiva in materia di crediti di imposta.

Il presidente [GARAVAGLIA](#) (LSP-PSd'Az) condivide tali osservazioni, ritenendo che l'introduzione di nuove tipologie di agevolazioni fiscali dovrebbe essere valutata alla luce degli indirizzi di riforma contenuti nella delega fiscale.

Il relatore [BORGHESI](#) (LSP-PSd'Az), preso atto del tenore degli interventi, preannuncia la predisposizione di un parere che ne tenga conto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(Doc. LVII, n. 1) Documento di economia e finanza 2023, allegati e relativo annesso

(Parere alla 5ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore [MELCHIORRE](#) (Fdl) sintetizza in premessa i riferimenti normativi e il valore del Documento in titolo, dando conto anche del carattere all'interno del ciclo di programmazione economica e di finanza pubblica.

Per quanto riguarda il contesto macroeconomico italiano, fa presente che il DEF espone il quadro relativo all'anno 2022 e le previsioni tendenziali e programmatiche per gli anni fino al 2026. Le previsioni del quadro macroeconomico tendenziale incorporano gli effetti sull'economia delle azioni di politica economica, delle riforme e della politica di bilancio messe in atto precedentemente alla presentazione del DEF stesso. Il quadro programmatico, invece, include l'impatto sull'economia delle politiche economiche che saranno concretamente definite nella Nota di aggiornamento di settembre 2023 e adottate con la prossima legge di bilancio. Il quadro macroeconomico tendenziale è stato validato dall'Ufficio Parlamentare di Bilancio in data 7 aprile 2023.

Richiamando le stime ufficiali dell'ISTAT, il documento evidenzia come il PIL abbia registrato nel 2022 una crescita del 3,7 per cento in termini reali, in linea con quanto prospettato nel Documento Programmatico di Bilancio del novembre scorso. L'economia italiana si è mantenuta su un sentiero di espansione fino all'estate del 2022, facendo segnare una leggera contrazione del PIL nel trimestre di chiusura.

Sulla base dell'andamento congiunturale, e in considerazione del miglioramento del contesto internazionale dovuto a un calo dei prezzi energetici più rapido delle attese, l'oratore illustra le prospettive per l'anno in corso, che risultano moderatamente più favorevoli rispetto alle previsioni ufficiali contenute lo scorso novembre nella NADEF, dandone analiticamente conto.

Nello scenario programmatico la crescita del PIL reale è prevista pari all'1 per cento nel 2023, 1,5 per cento nel 2024, 1,3 per cento nel 2025 e 1,1 per cento nel 2026.

Rispetto agli andamenti di finanza pubblica, per quanto riguarda specificamente i temi di interesse della 6ª Commissione, il DEF evidenzia che le entrate totali delle Amministrazioni pubbliche registrano nel 2022 un incremento di circa 68 miliardi fino a circa 931 miliardi di euro. In rapporto al PIL si registra un incremento dal 48,3 per cento del 2021 al 48,8 per cento del 2022. Nel dettaglio, come evidenziato dal comunicato ISTAT di marzo, le imposte dirette sono aumentate dell'8,5 per cento, principalmente per l'aumento dell'IRPEF e dell'IRES. Tale dinamica è stata in parte compensata dalla contrazione delle ritenute sugli interessi e sui redditi da capitale e dell'imposta sostitutiva sul risparmio gestito. Rispetto alle stime per l'anno 2022 contenute nella Nota tecnico illustrativa della

legge di bilancio 2023, i dati del DEF 2023 rilevano un aumento delle entrate tributarie di 1.418 milioni. Il Documento precisa che lo scostamento positivo è stato determinato dalla riclassificazione in spesa dei crediti d'imposta per bonus edilizi precedentemente contabilizzati come minori entrate tra le compensazioni dirette. Nel 2022 ciò ha comportato effetti positivi sulle entrate quantificabili in 5.451 milioni, corrispondenti agli effetti di cassa associati all'utilizzo dei crediti in compensazione e in dichiarazione. Al netto della riclassificazione le entrate tributarie della Pubblica Amministrazione presentano invece uno scostamento negativo di 4.033 milioni di euro. Un andamento crescente viene riscontrato anche rispetto alle entrate per contributi sociali che registrano, nel 2022, un incremento del 6,1 per cento rispetto al 2021. Con riferimento al comparto delle imposte indirette (+6,3 per cento rispetto al 2021), il gettito IVA ha registrato un aumento significativo sostenuto dall'incremento dei prezzi al consumo - così come il gettito dell'IRAP e dell'imposta sul Lotto e sulle lotterie. In calo, invece, l'imposta sull'energia elettrica per effetto della riduzione delle aliquote di alcune accise. Le imposte in conto capitale, indicate in 1.709 milioni nel 2022, registrano un incremento di 111 milioni rispetto al 2021.

La pressione fiscale complessiva è risultata nel 2022 pari al 43,5 per cento, in aumento rispetto al 43,4 per cento del 2021 per effetto della crescita delle entrate fiscali e contributive (+7 per cento) superiore rispetto a quella del PIL a prezzi correnti (+6,8 per cento).

Il relatore dà poi conto analiticamente delle previsioni tendenziali a legislazione vigente, il DEF stima un andamento crescente delle entrate totali in valore assoluto per tutto il periodo di previsione, nel corso del quale l'aggregato passa da 986,2 miliardi nel 2023 a 1.055,0 miliardi nel 2026. In particolare, le entrate tributarie mostrano, in valore assoluto, un incremento nelle stime per il 2023 pari a 31.564 milioni rispetto ai valori 2022. Tale incremento, afferma il DEF, è legato in parte al miglioramento delle principali variabili macroeconomiche che genera effetti positivi sulle entrate e in parte al recupero di gettito su alcune voci d'imposta che nel 2022 erano state oggetto di misure volte a mitigare gli effetti degli aumenti del prezzo dell'energia. L'andamento crescente è confermato anche dalle previsioni riferite a tutto il periodo 2023-2026. Contribuiscono a tale andamento sia le imposte dirette che quelle indirette: per le imposte dirette è atteso un incremento nel 2023 rispetto al 2022 di 4.763 milioni; per le imposte indirette l'aumento stimato è pari a 26.602 milioni ed è dovuto principalmente al ripristino delle aliquote ordinarie di accisa sui prodotti energetici. Negli anni successivi si conferma l'andamento crescente anche se, per quanto riguarda le imposte indirette, con incrementi meno marcati. Le imposte in conto capitale, invece, registrano un incremento nel 2023 di 199 milioni ed una contrazione di 323 milioni nel 2024, nei due anni successivi si registrano invece lievi incrementi. In rapporto al PIL, invece, il gettito delle entrate tributarie è atteso scendere progressivamente nell'anno in corso e nei tre successivi, passando dal 29,7 per cento del 2023 al 29,1 per cento nel 2026.

L'andamento decrescente in rapporto al PIL caratterizza sia le imposte dirette che quelle indirette durante l'intero periodo di previsione. Infatti, le imposte dirette passano da un'incidenza del 14,6 per cento nel 2023 al 14,2 per cento nel 2026, quelle indirette dal 15 per cento nel 2023 al 14,8 nel 2026. Le imposte in conto capitale, invece, evidenziano una ridotta incidenza che rimane invariata per tutto il periodo di previsione. Con riferimento ai contributi sociali, le previsioni rispetto ai dati di consuntivo indicano un incremento del 4,9 per cento nel 2023, mentre nel 2024 l'incremento stimato risulta del 5,3 per cento. Il gettito è previsto in ulteriore crescita nel 2025 (+3 per cento) e nel 2026 (+2,7 per cento). In rapporto al PIL, le previsioni indicano una percentuale del 13,6 per cento nel 2023 (in calo di un decimale rispetto al 2022); tale percentuale risalirà al 13,7 negli anni 2024 e 2025, per ritornare al 13,6 nel 2026. Per quanto riguarda le altre entrate, ossia le entrate diverse da quelle tributarie e contributive, le entrate correnti sono previste in aumento di 2.193 milioni nel 2023, per l'effetto combinato, come precisato dal DEF, delle maggiori entrate dall'Unione europea e dei minori introiti per dividendi e altri trasferimenti. Per il 2024, la previsione è in linea con l'anno precedente, mentre per l'ultimo biennio si prevede un aumento di 1.956 milioni nel 2025 e una diminuzione di 1.531 milioni nel 2026. In rapporto al PIL le previsioni mostrano valori decrescenti per tutto il periodo considerato (dal 4,4 per cento nel 2023 al 3,9 per cento nel 2026). Le entrate in conto capitale non tributarie registrano, in valore assoluto, un incremento nel 2023 di 8.089 milioni e una riduzione nel 2024 di 12.958 milioni;

nel 2025 evidenziano un lieve aumento (1.600 milioni) e nel 2026 una nuova contrazione, pari a 2.922 milioni. Il DEF precisa che l'evoluzione delle entrate in conto capitale è coerente con quella delle sovvenzioni dall'Unione europea, in particolare quelle legate al programma NGEU. In termini di PIL, l'incidenza passa dall'1,2 per cento nel 2023 allo 0,4 per cento nel 2026.

In conseguenza dei descritti andamenti delle entrate nonché dell'andamento del PIL, la pressione fiscale si riduce costantemente durante tutto il periodo di previsione: 43,3 nel 2023 e 43,0 nel 2024, 42,9 nel 2005 e 42,7 nel 2026.

A completamento della manovra di bilancio 2024-2026, l'oratore sottolinea che il Governo dichiara collegati alla decisione di bilancio il disegno di legge di delega al Governo per la riforma fiscale (Atto Camera 1038) e quello recante "Interventi a sostegno della competitività dei capitali".

Unitamente al DEF, il Governo ha trasmesso al Parlamento la Relazione che illustra l'aggiornamento del piano di rientro verso l'obiettivo di bilancio di medio termine (OMT) ai fini della necessaria autorizzazione parlamentare. Con la Relazione presentata come documento annesso al DEF 2023, il Governo, sentita la Commissione europea, richiede l'autorizzazione a ricorrere all'indebitamento, utilizzando gli spazi finanziari resisi disponibili per effetto dell'andamento tendenziale dei conti pubblici più favorevole, negli anni 2023 e 2024, rispetto agli obiettivi programmatici di indebitamento netto fissati per i medesimi anni, per i quali sono confermati i valori già autorizzati con la NADEF 2022.

In base a quanto riportato nella Relazione, le risorse che si rendono disponibili per effetto dell'autorizzazione al ricorso all'indebitamento - pari a 3,4 miliardi di euro nel 2023 e 4,5 miliardi di euro nel 2024 - saranno utilizzate, per quanto riguarda il 2023, a copertura di un provvedimento normativo, di cui il Governo ha annunciato la prossima adozione, finalizzato a sostenere il reddito disponibile e il potere di acquisto dei lavoratori dipendenti limitando, al contempo, la rincorsa salariprezzi, in particolare attraverso un taglio dei contributi sociali a carico dei lavoratori dipendenti con redditi medio-bassi. Per quanto riguarda il 2024, invece, le risorse disponibili saranno destinate a interventi di riduzione della pressione fiscale.

Si apre il dibattito.

Il senatore [COTTARELLI](#) (PD-IDP) rileva che lo spazio finanziario derivante dal minore indebitamento a partire dall'anno 2022 deriva esclusivamente dalla riclassificazione dei crediti di imposta discendente dalle decisioni assunte da ISTAT e Eurostat sulla qualità dei crediti di imposta ai fini della redazione di documenti di contabilità pubblica. Ritiene quindi essenziale da parte del Governo chiarire l'importo complessivo dei crediti di imposta precedentemente contabilizzati per gli esercizi 2023-2024 che sono stati classificati come maggiore indebitamento per il 2022. A suo parere, infatti, l'andamento reale dell'indebitamento tendenziale è peggiore delle stime. In tale condizione, sarebbe stato preferibile un atteggiamento di maggiore prudenza, anche se ammette che l'operazione del Governo è formalmente corretta. D'altro canto, tuttavia, è discutibile che lo spazio finanziario così creatosi non sia indirizzato al settore della sanità o della pubblica istruzione.

Dopo un'interlocuzione del presidente [GARAVAGLIA](#), il senatore [COTTARELLI](#) (PD-IDP) prosegue il proprio intervento giudicando ininfluenza l'inflazione sui dati relativi all'indebitamento. Conclude ritenendo importante chiarire se la prospettata riduzione degli oneri contribuiti per i lavoratori dipendenti abbia o meno riflessi sui trattamenti previdenziali erogabili o se invece assuma il carattere di un intervento di fiscalizzazione degli oneri sociali.

A giudizio del senatore [TURCO](#) (M5S), le stime tendenziali e gli orientamenti programmatici contenuti nel DEF fanno emergere con chiarezza un orientamento di restrizione sul lato della finanza pubblica, privilegiando una politica di austerità che si traduce in una forte riduzione della spesa corrente e degli investimenti. Su tale ultimo fronte, ritiene che il Governo si affida completamente alle risorse preordinate con il PNRR senza indirizzare risorse aggiuntive sui settori che ne avrebbero maggiore bisogno. Nel prendere atto che il Documento qualifica come collegato alla manovra di bilancio la delega fiscale, ne sottolinea la scarsa dotazione finanziaria e rileva che la prevista riduzione del cuneo fiscale non avrà alcun effetto positivo in termini di tutela dall'inflazione dei redditi medio-bassi. Inoltre, la grave situazione in cui versa la sanità pubblica rischia di peggiorare, stante la

insufficienza delle risorse destinate a tale comparto. Per quanto riguarda, invece, l'andamento delle entrate tributarie, rileva che il Governo colpevolmente non ha previsto alcun recupero di gettito rispetto agli extraprofitti maturati negli ultimi due anni, soprattutto nel settore dell'energia, mentre trascura un intervento, non procrastinabile, di tutela del potere di acquisto rispetto all'andamento dell'inflazione. Sotto tale punto di vista ritiene errata l'impostazione di politica economica del Governo, vista la mancanza di strumenti finalizzati a incrementare la liquidità dei percettori di reddito medio-bassi.

Dopo un intervento del presidente [GARAVAGLIA](#), il quale sottolinea che le risorse derivanti dallo scostamento sono interamente destinate a recuperare, anche se non integralmente, il potere d'acquisto eroso dall'inflazione, il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO rinunciano a svolgere un intervento di replica.

Il relatore [MELCHIORRE](#) (*Fdl*) propone alla Commissione di esprimere un parere favorevole. Verificata la presenza del numero legale per deliberare, la proposta viene posta ai voti e approvata. *La seduta termina alle ore 9,45.*

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL
DECRETO-LEGGE)
N. [605](#)

G/605/2/6 (già em. 2.1)

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2023, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale e di semplificazione della sperimentazione FinTech (A.S. 605),

premessi che:

il provvedimento persegue obiettivi di semplificazione, trasparenza ed efficienza del mercato degli strumenti finanziari, prevedendo modalità digitalizzate per l'emissione e la circolazione degli stessi, con ricorso a registri elettronici distribuiti o DLT;

considerato che:

se gli obiettivi perseguiti dal provvedimento appaiono in gran parte condivisibili, occorre senza dubbio richiamare l'esigenza di preservare gli investitori (specie quelli non professionali), il mercato ed il sistema finanziario dai rischi evidenziati dallo stesso legislatore europeo nel prevedere una fase sperimentale del nuovo regime;

una prima questione riguarda l'opportunità di prevedere un così ampio spettro di tipologie di strumenti finanziari a cui si applica il nuovo regime. L'articolo 2, in particolare, dispone che le sezioni da I a VI del Capo I del decreto in esame, relative all'emissione e circolazione in forma digitale di strumenti finanziari, si applichino ai seguenti strumenti finanziari: azioni; obbligazioni; titoli di debito emessi da società a responsabilità limitata; ulteriori titoli di debito la cui emissione è consentita ai sensi dell'ordinamento italiano; ricevute di deposito relative ad obbligazioni e ad altri titoli di debito di emittenti non domiciliati emesse da emittenti italiani; strumenti del mercato monetario regolati dal diritto italiano; azioni o quote di organismi di investimento collettivo del risparmio italiani (di cui all'articolo 1, comma 1, lettera l), del TUF; ulteriori strumenti individuati ai sensi dell'articolo 28, comma 2, lettera b), ovvero gli ulteriori strumenti, individuati dalla Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, che gli emittenti possono assoggettare alla disciplina in esame, anche in deroga alle disposizioni vigenti relative al regime di forma e circolazione di tali strumenti;

appare opportuno valutare se non sia preferibile limitare l'ambito di applicazione del regime pilota solo ad alcune tipologie di strumenti finanziari, anche tenuto conto che l'art. 3 del Regolamento EU 2022/858, indica criteri di limitazione degli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione e registrazione su DLT, che non si ritrovano nella norma di recepimento;

in particolare, l'articolo 3 del regolamento (UE) 858/2022 prevede che al momento dell'ammissione alla negoziazione o della registrazione in un registro distribuito, gli strumenti finanziari DLT devono essere:

a) azioni il cui emittente ha una capitalizzazione di mercato o una capitalizzazione di mercato provvisoria inferiore a 500 milioni di euro;

b) obbligazioni, altre forme di debito cartolarizzato, comprese le ricevute di deposito in relazione a tali titoli, o strumenti del mercato monetario, con un'entità di emissione inferiore a 1 miliardo di euro, esclusi quelli che incorporano uno strumento derivato o che incorporano una struttura che rende difficile per il cliente comprendere il rischio correlato. Sono escluse dal calcolo della soglia relativa alle obbligazioni le obbligazioni societarie emesse da emittenti la cui capitalizzazione di mercato non supera i 200 milioni di euro al momento della loro emissione;

c) quote di organismi di investimento collettivo il cui valore di mercato delle attività gestite è inferiore a 500 milioni di EUR,

impegna il Governo:

a) riconsiderare l'ambito di applicazione del nuovo regime di emissione e di circolazione in forma digitale, prevedendo, in particolare, in coerenza con l'art. 3 del Regolamento (UE) 858/2022, che le si applichi alle azioni di cui al libro quinto, titolo V, capo V, sezione V del codice civile, ammesse alla negoziazione su mercato regolamentato o su sistema multilaterale di negoziazione, il cui emittente abbia una capitalizzazione di mercato o una capitalizzazione di mercato provvisoria inferiore a 500 milioni di euro.

G/605/3/6 (già em. 27.1)

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2023, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale e di semplificazione della sperimentazione FinTech (A.S. 605),

premesso che:

il provvedimento persegue obiettivi di semplificazione, trasparenza ed efficienza del mercato degli strumenti finanziari, prevedendo modalità digitalizzate per l'emissione e la circolazione degli stessi, con ricorso a registri elettronici distribuiti o DLT;

considerato che:

l'articolo 27, comma 1, affida alla Consob e alla Banca d'Italia la vigilanza sul rispetto degli obblighi e requisiti applicabili ai responsabili del registro ai sensi del decreto in esame e della relativa disciplina di attuazione. Più in particolare, la Consob è competente per quanto riguarda la trasparenza e l'ordinata prestazione dell'attività di responsabile del registro e la tutela degli investitori; la Banca d'Italia è competente per quanto riguarda la stabilità e il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni limitatamente alla vigilanza: 1) sui depositari centrali, sui gestori di mercati all'ingrosso di titoli di Stato, sulle banche, sulle imprese di investimento che svolgono l'attività di responsabile del registro con riferimento a strumenti finanziari digitali di emittenti terzi diversi dai componenti del gruppo di appartenenza; 2) sui responsabili del registro significativi,

impegna il Governo:

a) valutare, al fine di garantire gli investitori, di affidare alla Consob il controllo sull'identità digitale per una maggiore trasparenza e sicurezza nelle operazioni di acquisto dei titoli, anche ai fini dei controlli relativi alle caratteristiche del sottoscrittore.

Art. 2

2.100

[Zedda](#)

Articolo 2

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

L'emendamento si rende necessario in quanto la lettera b) del comma 2 dell'articolo 28 è stata soppressa con l'approvazione degli emendamenti 28.1, 28.2 e 28.3 identici.

1.4.2.3.2. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 43 (ant.) del 27/04/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

6ª Commissione permanente
(FINANZE E TESORO)

GIOVEDÌ 27 APRILE 2023

43ª Seduta

Presidenza del Presidente

[GARAVAGLIA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 9,30.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 260/2012 e (UE) 2021/1230 per quanto riguarda i bonifici istantanei in euro ([n. COM\(2022\) 546 definitivo](#))

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea, e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 18 aprile.

Il senatore [TURCO](#) (M5S) deposita uno schema di risoluzione a firma sua e dei senatori Croatti e Barbara Floridia (pubblicato in allegato), esprimendo l'auspicio a che il relatore possa tenerne conto ai fini della redazione della propria proposta.

Il [PRESIDENTE](#), fa presente che sono in corso interlocuzioni con il Governo in merito alla proposta di risoluzione predisposta dal relatore. Anche alla luce dell'iniziativa formalizzata dal senatore Turco, propone di rinviare ad una prossima seduta il seguito dell'esame del provvedimento.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(279) Elena TESTOR e altri. - Disposizioni concernenti le associazioni musicali amatoriali e agevolazioni fiscali a sostegno della loro attività

(503) MARCHESCHI e LIRIS. - Misure a sostegno della musica popolare contemporanea e in materia di associazioni musicali amatoriali

(Parere alla 7ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 19 aprile.

Il relatore [BORGHESI](#) (LSP-PSd'Az) dà lettura di una proposta di parere favorevole con osservazione (pubblicata in allegato), che, recependo le indicazioni emerse nel corso del dibattito svoltosi presso la Commissione, mira a prevenire sovrapposizioni con gli indirizzi di riforma contenuti nella delega fiscale.

Il senatore [LOSACCO](#) (PD-IDP), pur esprimendo, in linea di massima, apprezzamento per la *ratio* sottesa ai provvedimenti, rileva che essi sembrano comunque porsi in controtendenza con le recenti risultanze dell'attività svolta dalla Commissione in tema di agevolazioni fiscali.

Preannuncia quindi, a nome del Gruppo di appartenenza, il voto di astensione.

Il [PRESIDENTE](#) (LSP-PSd'Az) osserva incidentalmente che la proposta di parere del relatore tiene conto anche di quanto osservato dal senatore Losacco.

Ad avviso del senatore [CROATTI](#) (M5S), l'elemento critico dei provvedimenti va ravvisato nell'utilizzo del Fondo unico per lo spettacolo destinato ai professionisti, laddove sarebbe invece opportuno istituire un fondo *ad hoc* per le associazioni musicali amatoriali. Coerentemente con quanto premesso, la propria parte politica ha infatti presentato, presso la Commissione di merito, degli specifici emendamenti sul punto.

Conclude preannunciando, a nome del Gruppo di appartenenza, il voto di astensione.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, il [PRESIDENTE](#), previa verifica del numero legale, pone ai voti la proposta di parere favorevole con osservazioni del relatore, che viene approvata.

La seduta termina alle ore 9,40.

SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAI SENATORI TURCO, CROATTI e Barbara FLORIDIA SUL PROGETTO DI ATTO LEGISLATIVO DELL'UNIONE EUROPEA N. COM(2022) 546 DEFINITIVO

La 6ª Commissione Finanze e tesoro, esaminata la proposta in titolo, premesso che:

la proposta intende modificare il Regolamento (UE) 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (cosiddetto "Regolamento SEPA"), che contiene disposizioni generali per tutti i bonifici e gli addebiti diretti in euro, aggiungendovi disposizioni specifiche per i pagamenti istantanei in euro; gli schemi di pagamento SEPA sono stati resi operativi nel 2008 per i bonifici e nel 2009 per gli addebiti diretti; essi sono divenuti obbligatori per tutti i pagamenti in euro nel 2012 con il citato Regolamento 260;

i pagamenti istantanei si caratterizzano per essere un servizio tecnologicamente innovativo, disponibile 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, in cui il trasferimento di fondi tra pagatore e beneficiario avviene in pochi secondi, a differenza dei bonifici tradizionali che sono processati dai PSP solo nei giorni feriali e solo durante gli orari lavorativi e vengono eseguiti, di norma, entro il giorno successivo alla ricezione dell'ordine;

considerato che:

secondo stime dello *European Payment Council* (EPC), afine 2022, oltre 12 anni dopo l'emanazione del primo Regolamento e circa 6 anni dopo l'ingresso sul mercato di soluzioni *instant*, solo il 71 per cento dei PSP europei permetteva la ricezione o l'invio di pagamenti istantanei, che rappresentano ancora appena il 14 per cento di tutti i bonifici in euro effettuati nella UE;

in Italia, i dati più recenti disponibili evidenziano un grado di partecipazione dei PSP in linea con la media europea (288 i PSP aderenti allo schema SCT Inst rispetto ai circa 400 dello schema SCT) ma un'incidenza percentuale dei pagamenti istantanei, sul totale dei bonifici SEPA, di entità inferiore e pari al 5 per cento;

valutato altresì che:

lo stesso paradigma "*instant*" traccia anche i lavori dell'Eurosistema per il disegno e la possibile emissione di un euro digitale, che, ove venisse emesso, potrebbe affiancare il contante e i pagamenti elettronici con moneta di banca commerciale; ne deriverebbe l'ampliamento della gamma dei mezzi di pagamento disponibili per il pubblico e mediati, nell'offerta, dagli intermediari, valorizzando il ruolo di questi ultimi;

tenuto conto delle audizioni svolte, esprime una valutazione favorevole con le seguenti osservazioni:

a) considerata l'importanza della proposta di Regolamento, che rappresenta una tappa fondamentale del processo di realizzazione di un sistema di pagamenti al dettaglio europeo completamente integrato, innovativo, digitale, competitivo, valuti il legislatore europeo di adottare tutte le misure idonee a garantire la piena attuazione delle disposizioni ivi previste nei termini di legge;

b) ferma restando l'autonomia dei PSP nella definizione delle relative politiche commissionali, è auspicabile che le tariffe si attestino su livelli tali da non scoraggiarne l'utilizzo e a introdurre la legittima copertura dei costi di implementazione del nuovo sistema dei bonifici istantanei in un quadro complessivo di revisione dei costi, con attenzione al numero e alla frequenza dei bonifici effettuati, (secondo il criterio più utilizzi meno paghi);

- c) in relazione agli obblighi di verifica, valuti il legislatore europeo di prevedere che anche per i bonifici istantanei, i PSP operino in batch lavorando l'ordine di pagamento non al momento della ricezione ma successivamente, in modo da assicurare l'esercizio della revoca in caso di errore e di controllo di eventuale utilizzo doloso o fraudolento del bonifico istantaneo;
- d) la proposta precisa che tutti i canali attraverso i quali possono essere inoltrati ordini per bonifici ordinari (esempio internet banking, ATM, sportello bancario, ecc.) devono consentire anche l'inoltro di bonifici istantanei. È auspicabile tuttavia che venga concesso alle banche e ai PSP di potere scegliere di offrire i bonifici istantanei solo sui canali ritenuti più affidabili, invece che utilizzare tutti i canali;
- e) aumentare la fiducia nei pagamenti istantanei, prevedendo l'obbligo per i PSP di verificare la corrispondenza tra le coordinate bancarie IBAN e il nome del beneficiario indicato dal pagatore prima dell'esecuzione del pagamento, al fine di avvertire quest'ultimo di eventuali discrepanze (cosiddetto "check IBAN"), riducendo in questo modo gli errori e le frodi;
- f) valorizzare gli strumenti previsti dalla proposta di regolamento in esame, tenuto conto anche della introduzione in prospettiva dell'Euro digitale, evitando fin d'ora in fase elaborativa sovrapposizioni tra le varie indicazioni legislative.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 279 E 503**

La Commissione Finanze e tesoro, esaminati congiuntamente per le parti di competenza i disegni di legge in titolo,

premessi che

entrambi i disegni di legge prevedono incentivi e benefici fiscali per favorire l'associazionismo musicale amatoriale e salvaguardare il valore culturale di bande e gruppi musicali;

la Commissione di merito ha adottato un testo unificato;

l'articolo 4 del testo unificato prevede modifiche al Testo Unico delle imposte sui redditi:

inserendo le erogazioni liberali a favore delle associazioni musicali amatoriali, di musica popolare tradizionale e di musica popolare contemporanea tra quelle previste per fruire della detrazione del 19 per cento delle somme erogate dal reddito delle persone fisiche, ([articolo 2 del disegno di legge n. 279](#));

qualificando come redditi diversi i compensi dei formatori per prestazioni di natura non professionale a beneficio di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche (articolo 2 del disegno di legge n. 279);

considerando non commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti ([articoli 2 e 3 rispettivamente del disegno di legge nn. 279 e 503](#));

prevedendo altresì l'esenzione dalle disposizioni che comportano la perdita della qualifica di enti non commerciali (articoli 2 e 3 rispettivamente del disegno di legge nn. 279 e 503);

prevedendo l'applicazione delle disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398 alle associazioni musicali amatoriali;

l'articolo 7 del testo unificato (articolo 7 del disegno di legge n. n. 503) prevede un contributo, nella misura del 50 per cento del prezzo finale, per l'acquisto di strumenti musicali per gli studenti dai 5 ai 23 anni frequentanti licei musicali o scuole riconosciute o associazioni musicali;

esprime parere favorevole, per la condivisa meritorietà degli obiettivi della proposta normativa, con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito la opportunità di introdurre nuovi incentivi fiscali e l'erogazione di un contributo diretto, stimandone *ex ante* numero e qualità dei soggetti beneficiari, tenendo conto che la numerosità e il modesto valore assoluto delle spese fiscali vigenti nell'ordinamento tributario ne suggeriscono un'ampia revisione, anche rispetto agli indirizzi di revisione e razionalizzazione del complesso delle agevolazioni riferite all'IRPEF recati dal disegno di legge di riforma del sistema tributario in corso di esame presso la Camera dei deputati.

In alternativa, il parere favorevole è reso nel presupposto che le modalità di erogazione del contributo di cui all'articolo 7 del testo unificato per l'acquisto di strumenti musicali (peraltro rimesse ad un

provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate) siano definite in modo tale che il contributo sia indirizzato all'acquirente.

--- Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.